

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



## SOMMARIO

### ATTI REGIONALI

#### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

##### **Seduta del 24 giugno 2025**

*Dal n. 944 al n. 954..... pag. 14060*

*Dal n. 974 al n. 987..... pag. 14084*

## ATTI DELLA REGIONE

**DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA REGIONALE****Deliberazione della Giunta regionale del 24  
giugno 2025, n. 944**

*Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Modifica della DGR n. 320 del 13.03.2023 relativa alle risorse statali di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2022, finalizzate ad incentivare la progettazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)".*

**AVVISO**

**I testi delle delibere sono consultabili  
nel sito: [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)**

**Deliberazione della Giunta regionale del 24  
giugno 2025, n. 945**

*Sostituzione allegato 1 della DGR 741 del 26 maggio 2025 concernente "Fabbisogno di assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale delle aree sanitaria extraospedaliera e socio-sanitaria della Regione Marche – Estensione Fabbisogno di cui alla DGR 1105/2017"*

## LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

## DELIBERA

1. Di sostituire l'allegato 1 della DGR 741 del 26 maggio 2025 "Fabbisogno di assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale delle aree sanitaria extraospedaliera e sociosanitaria della Regione Marche – Estensione Fabbisogno di cui alla DGR 1105/2017", con l'allegato alla presente deliberazione.

**AVVISO**

**L'allegato è consultabile nel sito:  
[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)**

**Deliberazione della Giunta regionale del 24  
giugno 2025, n. 946**

*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 Salute Componente 2 – Sub investimento M6C21.1.2 "Ammodernamento del parco*

*tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature sanitarie". Raggiungimento del Target PNRR M6C2-6 "Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie" per n. 2 ulteriori interventi.*

## LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

## DELIBERA

- 1) di approvare l'Allegato A "Ulteriori apparecchiature operative", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante l'elenco di n. 2 nuove ulteriori apparecchiature sanitarie, installate in sostituzione di quelle obsolete e di dare atto per esse del raggiungimento del target M6-C2-6. - Grandi Apparecchiature Sanitarie;
- 2) di trasmettere la presente delibera all'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Salute.

**AVVISO**

**L'allegato è consultabile nel sito:  
[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)**

**Deliberazione della Giunta regionale del 24  
giugno 2025, n. 947**

*Controllo atti L. R. n. 19/2022, art. 39. Determina del Direttore generale dell'AST di Fermo n. 26 del 31.01.2025 "Aggiornamento PIAO (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione) AST FM Triennio 2025-2027" come rettificata con Determina n. 144 del 26.04.2025 "Aggiornamento PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) AST FM Triennio 2025-2027- rettificata" – Approvazione con prescrizioni*

## LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

## DELIBERA

- di approvare la determina del Direttore generale dell'AST di Fermo n. 26 del 31/01/2025 "Aggiornamento PIAO (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione) AST FM Triennio 2025-2027", come rettificata con Determina n. 144 del 26/04/2025 "Aggiornamento PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) AST FM Triennio 2025-2027- rettificata", con le seguenti prescrizioni:
  - relativamente al potenziamento dell'Area Salute Mentale, in fase di rimodulazione del PTFP l'Azienda dovrà tenere in considerazione, nell'am-

bito del tetto di spesa assegnato, le finalizzazioni relative all'area deficit cognitivi e demenze, disturbi nutrizione, autismo, Alzheimer;

- l'Azienda può procedere con la decorrenza formale del 01/01/2025 ad adeguare i fondi del Comparto nel rispetto dell'art.11 del DL 35/2019 alla luce della DGR 55/2025 e nel rispetto del budget e del tetto di spesa assegnato;
- rispetto alle n. 27 assunzioni finalizzate all'Ospedale di Amandola e alle n. 2 assunzioni per il potenziamento del Dipartimento di prevenzione, l'Azienda può procedere fermo restando il rispetto del tetto di spesa del personale e delle modalità di incremento dei fondi.
- relativamente alla sotto sezione "Organizzazione del lavoro agile", l'Azienda dovrà evidenziare, nei successivi atti di programmazione, la strategia e gli obiettivi legati allo sviluppo di modelli innovativi di organizzazione del lavoro anche da remoto, le condizioni e i fattori abilitanti.

#### **Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2025, n. 948**

*Controllo atti L. R. n. 19/2022, art. 39. Determina del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno n. 23 del 31/01/2025, avente ad oggetto "Proposta di Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno – Approvazione" – Approvazione con rilievi.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 39 comma 10 della

L.R. n. 19/2022, la determina del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno n. 23 del 31/01/2025, avente ad oggetto "Proposta di Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno – Approvazione";

- di approvare l'Allegato 1 al presente atto, relativo ai rilievi cui l'Azienda, in applicazione dell'art. 39 comma 10 della L.R. 19/2022, dovrà adeguarsi in sede di adozione dell'Atto Aziendale.

#### **AVVISO**

**L'allegato è consultabile nel sito:**

**[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)**

#### **Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2025, n. 949**

*Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 2014/2020 – Modifica DGR 782/2016 e successive modifiche:- decima rimodulazione piano finanziario del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare la decima rimodulazione del piano finanziario del Programma FEAMP Marche 2014/2020, approvato con DGR n. 782/2016 e successive modifiche come di seguito riportato:

Descrizione	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale Nazionale	Quota FdR	Quota Regionale
Sviluppo sostenibile della pesca (Priorità 1)	5.904.772,89	2.952.386,45	2.952.386,45	2.066.670,51	885.715,93
Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura (Priorità 2)	5.519.653,94	2.759.826,97	2.759.826,97	1.931.878,88	827.948,09
Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura (CLLD) (Priorità 4)	4.335.759,78	2.167.879,89	2.167.879,89	1.517.515,92	650.363,97
Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione (Priorità 5)	23.416.339,64	11.708.169,82	11.708.169,82	8.195.718,87	3.512.450,95
Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri	1.427.308,35	784.271,64	784.271,64	450.125,70	192.911,01
<b>TOTALE</b>	<b>40.603.834,60</b>	<b>20.372.534,77</b>	<b>20.372.534,77</b>	<b>14.161.909,88</b>	<b>6.069.389,95</b>

**Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2025, n. 950**

*L.R. 7/95 Art. 41 comma 4 lettere c), d), f) - Criteri e modalità per l'attribuzione dei vantaggi economici a favore delle Associazioni Venatorie Regionali e degli Ambiti Territoriali di Caccia.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- a) di definire, ai sensi del comma 4, dell'art. 41, della L.R. 7/95, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, di cui alle lettere c) e d), agli Ambiti Territoriali di Caccia della Regione Marche, secondo quanto indicato negli allegati A), e B) alla presente deliberazione;
- b) di definire, ai sensi del comma 4, dell'art. 41, della L.R. 7/95, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, di cui alla lettera f), alle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti nel territorio della Regione Marche, secondo quanto indicato nell'allegato C) alla presente deliberazione;
- c) di revocare le seguenti DGR:
  - a. DGR n. 1599 del 19 novembre 2012 ad oggetto: "Predeterminazione di criteri e modalità da seguire nell'attribuzione dei vantaggi economici a favore delle Associazioni Venatorie Regionali e degli A.T.C., previsti dalla L.R. 7/95 e s.m.i. " Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.
  - b. DGR n. 966 del 07 agosto 2017 ad oggetto: "L.R. n. 7/95, art. 41, comma 3, lett. d) - Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione delle risorse finanziarie agli Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.CC.) della Regione Marche.
  - c. la DGR n. 670 del 03 giugno 2019 ad oggetto "Modifica della DGR n. 966 del 7 agosto 2017 concernente: "L.R. n. 7/95, art. 41, comma 3, lett. d) - Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione delle risorse finanziarie agli Ambiti Territoriale di Caccia (AA.TT.CC.) della Regione Marche.
  - d. la DGR n. 1047 del 15 luglio 2013 ad oggetto: "Modifica della DGR n. 1599 del 19 novembre 2012 avente ad oggetto: "Predeterminazione di criteri e modalità da seguire nell'attribuzione dei vantaggi economici a favore delle Associazioni

Venatorie Regionali e degli A.T.C., previsti dalla L.R. 7/95 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".

- e. DGR n. 599 del 06 giugno 2017 "L.R. n. 7/95, art. 41 comma 3, lett o f) - Approvazione criteri e modalità per l'assegnazione di contributi alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti nel territorio".

Allegato A

**Criteria e modalità per la concessione dei contributi, di cui all'art. 41 comma 4 lett. c)****Premessa**

L'articolo 41 della L.R 7/95 destina il 5% delle entrate derivanti dalle tasse di concessione in materia venatoria ad interventi di valorizzazione dell'ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica rivolto ai proprietari o conduttori di terreni agricoli, demandandone la gestione del fondo agli AA.TT.CC. di cui all'art. 20

**Criteria di ripartizione**

Per la determinazione della quota spettante agli AA.TT.CC. si procede come di seguito:

- si prende in considerazione la superficie destinata alla caccia programmata di ogni Ambito Territoriale di Caccia;
- si divide l'ammontare della somma annualmente stabilita per l'estensione di territorio (Ha) di cui sopra;
- l'importo che si ottiene (misura unitaria per ettaro) si moltiplica per il territorio destinato alla gestione programmata ricadente in ciascun AA.TT.CC secondo la seguente formula:

misura unitaria per ettaro (€) X superficie di ogni A.T.C (Ha) = quota spettante complessiva in €

**Tipologia di interventi ammessi****1. Potenziamento delle dotazioni ambientali****a. Semina di colture a perdere****Tipo d'intervento:**

- semina cereali (mais, sorgo, miglio, panico)
- foraggi invernali (colza, cavolo da foraggio, rapa, ramolaccio da foraggio, pisello da foraggio)
- leguminose da foraggio (erba medica, trifoglio, lupinella, veccia, favino)

Le colture sopracitate possono essere specializzate o in consociazione.

Le superfici seminate possono anche essere di ridotte dimensioni e comunque, la superficie aziendale destinata a colture a perdere non può essere inferiore a 0,50Ha.

**b. Impianto di filari di siepi, zone decespugliate e piccoli boschetti****Tipo d'intervento**

- Impianto di arbusti sempreverdi (agrifogli, bosso, agazzino, ligustro) alternati ad arbusti a foglia caduca (acero campestre, biancospino, prugnolo, nocciolo, corniolo, ginestra, ginestrella, sambuco)

Le siepi dovranno essere provviste di scoline laterali.

Lo sviluppo lineare delle essenze non può essere inferiore a 10 m e la superficie aziendale non può essere inferiore a 0.05.00 Ha.

Allegato A

**c. Incremento e conservazione di superfici da incolto**Tipo d'intervento

- Annualmente e per fasce alterne va eseguito lo sfalcio e la rimozione superficiale del terreno.

Le superfici destinate ad incolto possono avere anche ridotte dimensioni e comunque la superficie aziendale all'uso destinata, non può essere inferiore a 0.5 Ha

**d. Consulenza tecnici faunistici**Tipo d'intervento

- Sono soggette a rendicontazione le spese effettuate dagli ambiti di caccia sostenute per il pagamento dei sopralluoghi effettuati dai tecnici faunistici per verifica criteri previsti dall'art.20.  
Tale spesa non potrà superare il 10% del contributo erogato;

**2. Limitazione di alcuni fattori di mortalità e di disturbo della fauna selvatica**

- Posticipare a dopo la metà di luglio di ogni anno, lo sfalcio della vegetazione spontanea delle tare aziendali (bordi di strada, fossi, canali, ecc.)**
- Posticipare a dopo la metà di ottobre di ogni anno l'aratura o l'interramento delle stoppie**
- Astensione dall'uso di fitofarmaci nelle fasce perimetrali degli appezzamenti coltivati, per una larghezza di 8 – 10 m e nelle tare aziendali**

***Modalità di concessione.***

Tenuto conto che i contributi disposti per tali finalità sono da considerarsi aiuti economici a favore di agricoltori o conduttori di fondi agricoli, è obbligatoria l'erogazione, da parte degli AA.TT.CC., attraverso la pubblicazione di un bando al fine di redigere una graduatoria, in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (CE) 1535/07 della Commissione del 20 dicembre 2007 nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

Al bando possono partecipare i proprietari o conduttori di terreni agricoli situati in zone adibite a caccia programmata, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica nel territorio di competenza.

Ai fini della dimostrazione del possesso sono ritenuti validi i documenti catastali di proprietà ed il regolare contratto di conduzione regolarmente registrato

Il bando dovrà contenere:

- Il termine perentorio per la presentazione delle domande

Allegato A

- L'indicazione della documentazione da allegare.
  - planimetria attuale dei fondi intestati alla misura
  - misura catastale
  - copia di un documento d'identità del richiedente
- indicare l'inizio dell'istruttoria amministrativa da parte di ogni singolo A.T.C.:
  - esclusione delle domande incomplete, inesatte o pervenute fuori termine
  - Redazione di una graduatoria dei richiedenti da ammettere al contributo
  - Qualora le domande pervenute fossero superiori alla disponibilità economica, dovrà essere riconosciuta una priorità mediante graduatoria alle diverse tipologie d'intervento previste per il contributo.

I contributi dovranno essere assegnati secondo l'ordine della graduatoria finale fino a copertura dello stanziamento previsto.

Ai richiedenti ammessi a contributo dovrà essere data comunicazione di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento.

A quelli non ammessi dovrà essere comunque data comunicazione motivata dell'esclusione.

#### ***Modalità di liquidazione e pagamento***

L'erogazione del contributo dovrà avvenire a seguito delle verifiche e sopralluoghi da parte dei tecnici faunistici incaricati dall'A.T.C. e comunque al termine dell'esecuzione degli interventi

Ogni singolo A.T.C. dovrà inviare tramite Pec entro il 30 settembre del secondo anno successivo a quello di riferimento, al Settore competente in materia di caccia, una rendicontazione completa corredata da una relazione tecnico – finanziaria dalla quale sia possibile evincere:

- Il bando emanato;
- La graduatoria approvata;
- Le specifiche dell'intervento;
- Le generalità del beneficiario;
- Gli estremi catastali della superficie agricola interessata;
- L'avvenuto pagamento.

Allegato B

**Criteri e modalità per la concessione dei contributi, di cui all'art. 41 comma 4 lett. d).****Premessa**

L'articolo 41 della L.R 7/95 destina il 10% delle entrate derivanti dalle tasse di concessione in materia venatoria all'erogazione di contributi in favore degli Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.CC) per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla normativa vigente.

**Criteri e modalità di accesso al contributo**

La concessione è finalizzata alla realizzazione delle seguenti iniziative:

- Funzioni attribuite dalla L.R 7/95 e ss.mm.ii;
- Promozione ed organizzazione delle attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
- Organizzazione e controllo dell'attività venatoria;
- Collaborazione con la Regione Marche e con altri soggetti istituzionali e non, nell'applicazione di corrette tecniche di gestione faunistica;
- Raccolta dei dati faunistici;

Ogni A.T.C. obbligatoriamente entro il 31 dicembre di ogni anno deve inviare a mezzo Pec:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara il numero di tesserini venatori rilasciati nella stagione venatoria precedente;
- una relazione sottoscritta dal Presidente contenente il rendiconto delle spese di gestione per le attività d'istituto.

**Modalità per la determinazione della concessione**

La somma stanziata ai sensi dell'art. 41, comma 3, lett. d), è ripartita nel modo seguente:

- a) Il 50% del totale stanziato, ossia del 10% delle entrate derivanti dalle tasse di concessione in materia venatoria, percentualmente in proporzione agli iscritti in ogni Ambito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione delle risorse secondo la seguente formula:

$$\frac{50\% \text{ ammontare dello stanziamento}}{\text{Numero totale cacciatori residenti iscritti agli ambiti al 31 dicembre dell'anno precedente}} = \text{misura unitaria (€/cac)}$$

Numero totale cacciatori residenti iscritti agli ambiti  
al 31 dicembre dell'anno precedente

Stabilita la misura unitaria per cacciatore, questa viene moltiplicata per il numero dei cacciatori residenti iscritti all'A.T.C. al 31 dicembre dell'anno precedente secondo la seguente formula:

Misura unitaria (€/cac.) X cacciatori residenti iscritti all'A.T.C. al 31 dicembre dell'anno precedente = quota spettante complessiva in €

Allegato B

- b) Il restante 50% del totale stanziato, ossia del 10% delle entrate derivanti dalle tasse di concessione in materia venatoria, così come di seguito indicato:

50% ammontare dello stanziamento

\_\_\_\_\_ = misura unitaria (€/cac)

Superficie soggetta a pianificazione faunistico - venatoria

(al netto delle aree protette di cui alla L. n. 394/91 e della L.R. n. 15/1994 e delle strutture private di cui al Titolo III della L.R. n. 7/95)

Stabilita la misura unitaria per ettaro, questa viene moltiplicata per la superficie di ogni Ambito secondo la seguente formula:

misura unitaria (€/Ha) X superficie di ogni A.T.C = quota spettante complessiva in €

La concessione totale è data pertanto dalla somma algebrica tra a) e b)

#### **Modalità di liquidazione e pagamento**

Con atto da emanare entro il primo semestre di ogni anno, previa determinazione delle quote di cui sopra, viene individuato l'ammontare delle risorse spettanti a ciascun Ambito;

Ogni A.T.C. obbligatoriamente, entro il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento, deve fornire alla competente Struttura regionale una relazione finanziaria comprensiva della documentazione fiscale delle spese sostenute;

La liquidazione della concessione avviene:

- il 50% in anticipazione;
- la restante parte a rendiconto delle attività effettivamente svolte e rapportata alle spese ammissibili come di seguito determinate.

La liquidazione è comunque subordinata alla completa e corretta compilazione delle schede di raccolta dati previste nei Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria (C.I.P.F.V.) o nel Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.) aggiornate alle funzioni e competenze attribuite;

L'anticipazione è comunque soggetta a successiva verifica e ad eventuale compensazione e/o decurtazione delle ulteriori risorse destinate e previste dall'art. 41 della più volte citata legge regionale.

Allegato B

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese strettamente inerenti i compiti attribuiti agli AA.TT.CC. di cui alla L.R. n. 7/95 e ss.mm.ii. e le attività strumentali al loro raggiungimento:

1. Gestione degli istituti faunistici (acquisto materiale, rimborsi chilometrici operatori pari ad un sesto del costo della benzina, acquisto e manutenzione di strutture funzionali, ecc.);
2. Raccolta dati faunistici, lettura ed elaborazione dei dati contenuti nei tesserini venatori e nei documenti previsti dalla normativa, compreso l'acquisto della strumentazione informatica ed elettronica necessaria allo scopo;
3. Programmi e progetti di gestione faunistica rispondenti ai Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria (C.I.P.F.V.) o dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.) e secondo programmi coerenti e conformi alle principali indicazioni tecniche suggerite dalla letteratura di settore;
4. Acquisto di fauna selvatica finalizzata alle attività di ripopolamento e/o reintroduzione esclusivamente se rispondenti ai criteri definiti dai Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria (C.I.P.F.V.) o dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.) e secondo programmi coerenti e conformi alle principali indicazioni tecniche suggerite dalla letteratura di settore;
5. Supporto tecnico/scientifico, consulenze professionali e collaborazioni di personale per le funzioni di competenza;
6. Le ore lavorative del personale dipendente esclusivamente impiegate per l'attuazione delle funzioni attribuite e riconosciute come spese ammissibili. Il costo del personale, comprese le figure di cui al punto precedente, non può essere comunque superiore al 40% delle risorse assegnate all'A.T.C.;  
Il personale deve comunque essere obbligatoriamente contrattualizzato nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Gli AA.TT.CC. sono organismi di diritto privato che, indipendentemente dalla veste formale ad essi attribuita, partecipano in maniera diretta alla realizzazione del fine pubblico della disciplina dell'assetto faunistico, quale patrimonio indisponibile dello Stato. A tal fine tali organismi utilizzano sia risorse pubbliche che private, comunque entrambe indirizzate al raggiungimento delle suddette finalità pubbliche.

Per le suddette ragioni, in relazione all'acquisizione di beni e servizi, gli AA.TT.CC. operano in base al principio di trasparenza e correttezza e sono sottoposti all'applicazione della disciplina dei contratti pubblici.

Spese non ammissibili

Nell'ambito dell'attività associativa, non sono ammissibili le seguenti spese:

1. vitto, alloggio e/o soggiorno per i membri degli organismi sociali e dei soci;
2. pranzi e/o cene di rappresentanza;

Allegato B

3. spese per ospitalità a terzi nelle varie forme pernottamento, pranzo e cena, ecc.) ed altre spese ad esso assimilabili;
4. rimborsi chilometrici non riferiti ad attività di vigilanza o di gestione (catture, censimenti, ecc.);
5. spese riferibili alla gestione generale ed ordinaria (affitto/locazioni sede/i, luce, gas, telefono, cancelleria, strumenti informatici, elettronici e telefonici, ecc.)

Allegato C

**Criteria e modalità per la concessione dei contributi, di cui all'art. 41 comma 4 lett. f)****Premessa**

L'articolo 41 destina il 4% delle entrate derivanti dalle tasse di concessione in materia venatoria all'erogazione di contributi in favore delle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nel territorio regionale.

Si necessita quindi di individuare i criteri per la richiesta del contributo, per la sua liquidazione e i soggetti beneficiari del sostegno.

**Beneficiari**

Possono accedere al contributo le Associazioni venatorie riconosciute, operanti nel territorio della Regione Marche, alla luce di quanto previsto dalla L. R. 157/92, art. 34:

- Associazione. Italiana della Caccia – Italcaccia
- Associazione Nazionale Libera Caccia, (ANLC)
- Arci Caccia
- Ente Produttori Selvaggina (EPS)
- Federazione Italiana della Caccia — (FIDC)
- Unione Nazionale Enalcaccia, Pesca e Tiro — (ENALCACCIA)
- Annu Migratoristi

**Modalità e condizioni di accesso al contributo.**

Pur rapportando l'entità del contributo direttamente ed esclusivamente al numero degli iscritti, si ritiene che lo stesso debba essere finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative:

- promozione e valorizzazione dell'attività venatoria;
- collaborazione, con altri soggetti istituzionali e non, ad una corretta gestione della fauna selvatica;
- organizzazione di momenti di studio, di approfondimento, di ricerca ecc. su aspetti relativi alle specie animali, alla flora, alla normativa di settore (europea, nazionale e regionale);
- divulgazione e comunicazione di temi e problematiche inerenti l'attività venatoria;
- formazione di personale volontario per la vigilanza e per il censimento di specie selvatiche;
- gestione e organizzazione delle attività proprie delle Associazioni venatorie per una spesa non superiore al 40% del contributo assegnato. Il personale deve comunque essere contrattualizzato secondo le norme previste dalla legge.

**Modalità per la determinazione della concessione**

La somma stanziata ai sensi dell'art. 41, comma 3, lett. f), è ripartita nel modo seguente:

- ogni Associazione venatoria, interessate alla concessione del contributo, presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara il numero dei cacciatori regolarmente iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

Allegato C

- si divide l'ammontare dello stanziamento di bilancio (il 4% delle entrate derivanti dalle tasse di concessione in materia venatoria) per il numero complessivo degli iscritti alle Associazioni richiedenti,

il 4% delle entrate

\_\_\_\_\_ = quota pro capite

n. totale iscritti Associazioni richiedenti al 31 dicembre

dell'anno precedente.

- l'importo ottenuto rappresenta la quota pro-capite che, moltiplicata per il numero di iscritti di ciascuna associazione, permette di determinare il contributo spettante.

Quota pro capite X n. di iscritti di ciascuna associazione = contributo spettante complessivo in €

***Modalità di liquidazione e pagamento***

Con atto da emanare entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione sopra descritta, si provvede all'assegnazione ed alla contestuale liquidazione del contributo spettante, dandone successiva comunicazione ai sopracitati beneficiari.

**Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2025, n. 951**

*Reg.(UE) n.2021/1060, Reg.(UE) n.2021/1139.– PN FEAMPA 2021/2027. DGR n. 1204 e 1205/2023 – DGR n. 1366/2024. Avvio bando FEAMPA 2021/2027 annualità 2026. Codice intervento 222402 Pappafish. Approvazione criteri di selezione.*

principio della competenza finanziaria di cui all'art.3 e all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di approvare, in attuazione della DGR n. 1204/2023 e della DGR n. 1205/2023 i criteri di selezione per avvio del bando FEAMPA 2021/2027 denominato Pappafish, codice intervento 222402 annualità 2026 di cui all'allegato 1;
2. Di stabilire che l'onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 500.000,00 e che la copertura è garantita in termini di esigibilità della spesa, e in ottemperanza all'art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 118/20211 per le obbligazioni che ne deriveranno, dai fondi PN FEAMPA 2021/2027 sui capitoli di spesa del bilancio regionale 2025-2027 annualità 2026 come di seguito riportato, fatte salve le eventuali variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui ala D.Lgs. n. 118/2011:

Capitolo	Importo
2160310159	€ 250.000,00
2160310160	€ 175.000,00
2160310161	€ 75.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 500.000,00</b>

3. Di stabilire che la dotazione finanziaria della procedura selettiva potrà essere incrementata con la disponibilità delle ulteriori risorse rese disponibili dalla programmazione FEAMPA 2021/2027 sulla base del piano finanziario e conformemente a quanto stabilito nell'art 10 comma 3 lett. a) e b) del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i, dagli esercizi finanziari futuri e, quanto alla quota di cofinanziamento regionale, dalle successive leggi di bilancio;
4. Di autorizzare il dirigente della Direzione Attività Produttive e Imprese ad apportare eventuali variazioni all'esigibilità delle risorse al fine di provvedere alla corretta imputazione della spesa, nel rispetto del



GIUNTA REGIONE MARCHE  
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO  
DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPRESE



# PN FEAMPA

ITALIA 2021/2027

---

PROGRAMMA NAZIONALE DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI  
MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA  
REG.(UE) 2021/1139

---

## BANDO DI ATTUAZIONE

### Priorità 2

*Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo in tal modo alla sicurezza alimentare dell'UE*

### Obiettivo specifico 2.2

*Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché la trasformazione di questi prodotti*

#### AZIONE 4

“Resilienza, stabilità, trasparenza ed equa concorrenza nei settori della commercializzazione e trasformazione e miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca ed acquacoltura”

**Codice intervento: 222402 – Promozione (Pappafish)**



GIUNTA REGIONE MARCHE  
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO  
DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPRESE



## CRITERI DI SELEZIONE

I richiedenti in possesso dei requisiti saranno selezionati con assegnazione di un punteggio di merito, arrotondato alla seconda cifra decimale, in base ai criteri di cui alla griglia sotto riportata.

### **L'operazione che non consegua un punteggio minimo pari a 40 non è ammissibile al finanziamento.**

Entrano in graduatoria di merito le sole operazioni ammissibili. Le operazioni accedono al finanziamento nell'ordine della graduatoria, in base al punteggio, fino a esaurimento della dotazione finanziaria del bando.

Il punteggio "P" per ciascun criterio di selezione è calcolato mediante il prodotto del coefficiente adimensionale "C" (il cui valore è compreso tra "0" ed "1") che misura il grado di soddisfacimento di quel determinato criterio, per il valore del peso "Ps" (il cui valore è compreso tra "0" e "100") per quel determinato criterio.

Il valore del coefficiente "C" e del punteggio "P" dovranno essere approssimati alla seconda cifra decimale.

In caso di ex-aequo, ovvero in caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si dà precedenza a quella con spesa ammissibile minore.

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	1	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	1	
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>				
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=2 C=0,25 R5=3 C=0,5 R5=4 C=0,75 R5>5 C=1	10	
<b>CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=0,5	20*	



GIUNTA REGIONE MARCHE  
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO  
DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPRESE



Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento	10	
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0	10	
Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0	3	
Q8	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	2	
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0	3	
<b>CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE</b>				
SO2	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di strumenti innovativi, digitali e tecnologici (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	10	
SO5	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili (O5)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	5	
SO6	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la commercializzazione diretta/trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (O6)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	5	
SO11	L'iniziativa prevede interventi finalizzati alla realizzazione di campagne di comunicazione e di promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili (O11)	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	10	
SO12	L'iniziativa prevede interventi finalizzati alla realizzazione di campagne di educazione alimentare rivolte alla comunità e/o scuole (O12)	O12=NO C=0 O12=SI C=1	10	
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>	

\*In merito al criterio Q1 il coefficiente terrà conto dei seguenti aspetti della componente educativa:

- strategia per il raggiungimento degli obiettivi del progetto educativo;
- modalità di coinvolgimento degli alunni;
- presenza di interazione, intesa come attività in contatto/insieme, con la filiera ittica regionale (pescatori, acquacoltori, ditte di trasformazione, associazioni/OP di filiera);
- qualità redazionale;

insufficiente = 0

sufficiente = tra 0,1 e 0,5

discreto = 0,6

buono = 1

---

**Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2025, n. 952**

*Approvazione Schema di Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni/provincie autonome, l'U.P.I. e l'A.N.C.I. per utilizzo risorse III, IV e V Programma di attuazione del Piano Nazionale Sicurezza Stradale.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa di cui all' "Allegato 1", che forma parte integrante della presente deliberazione, da sottoscrivere tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), le Regioni/provincie autonome, U.P.I. e A.N.C.I. per l'utilizzo delle risorse di cui al III, IV e V Programma di attuazione del Piano Nazionale Sicurezza Stradale;
2. Di incaricare il Dirigente del Settore Mobilità e TPL a sottoscrivere il Protocollo di Intesa di cui all' "Allegato 1", autorizzandolo ad apportare le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della sottoscrizione.

**AVVISO**

**L'allegato è consultabile nel sito:  
[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)**

---

**Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2025, n. 953**

*L.R. n. 15/2005 e DGR n. 705/2020 e s.m.i. Approvazione criteri e modalità per la presentazione dei progetti di intervento di Servizio Civile Regionale. Annualità 2025-2026.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare i criteri e le modalità di presentazione dei progetti di intervento di Servizio Civile Regionale, anno 2025 e 2026, di cui all' Allegato "A".



Regione Marche  
Giunta Regionale

*Dipartimento Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione*  
Settore Istruzione, innovazione sociale e sport

## Allegato A

L.R. n. 15/2005 e DGR n. 705/2020 e s.m.i. Approvazione criteri e modalità per la presentazione dei progetti di intervento di Servizio Civile Regionale. Annualità 2025 -2026.

### Articolo 1 Finalità dell'intervento

Con Legge Regionale del 23 febbraio 2005 n. 15, la Regione Marche istituisce il sistema regionale del Servizio Civile e lo valorizza quale espressione delle politiche di solidarietà sociale e di impegno attivo dei giovani nella costruzione di un modello di cittadinanza partecipata.

Con l'attuazione di questo intervento la Regione Marche si prefigge di proseguire nella realizzazione di azioni a supporto dell'inserimento lavorativo di giovani disoccupati, per contrastarne l'inattività, migliorarne le condizioni di accesso al mercato del lavoro e contribuire alla formazione di competenze spendibili e adeguate al mercato dell'offerta lavorativa locale.

Il Servizio Civile Regionale non si configura giuridicamente come "rapporto di lavoro" ma è uno strumento formativo, istituito dalla Legge Regionale n. 15/2005, e si attua concretamente attraverso lo svolgimento di esperienze di lavoro finalizzate all'acquisizione e/o all'aggiornamento di competenze pratiche, direttamente presso enti no profit: settori ad alto potenziale di crescita e innovazione riconducibili agli ambiti individuati dalla Strategia di Specializzazione intelligente 2021-2027 (S3) Marche di cui alla DGR n.42/2022.

### Articolo 2 Requisiti di partecipazione

Le domande possono essere presentate esclusivamente dagli Enti con sedi nelle Marche:

- iscritti all'albo degli enti di Servizio Civile Regionale Marche, di cui alla Legge Regionale n. 15/2005,
- iscritti come Ente titolare e/o come Ente di accoglienza all'albo nazionale degli Enti di Servizio Civile Universale, di cui al D. Lgs. n. 40/2017, con almeno una sede operativa nel territorio regionale.

In via transitoria, possono presentare domanda gli Enti, non ancora iscritti, che abbiano 'presentato' regolare istanza di accreditamento al Servizio Civile Regionale e/o Universale e con almeno una sede operativa nel territorio regionale.

È possibile presentare adesioni congiunte tra diversi Enti (co-progettazione) e la co-progettazione può avere luogo solo tra enti accreditati e/o accreditandi.

---

*Via Tiziano n. 44 (Palazzo Leopardi) - 60125 Ancona  
Tel +39 071 806 3723*

*P.IVA 00481070423 – CF 80008630420*

*MAIL: settore.istruzioneinnovazionesocialisport@regione.marche.it  
PEC: regione.marche.istruzioneinnovazionesocialisport@emarche.it*



Regione Marche  
Giunta Regionale

*Dipartimento Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione*  
Settore Istruzione, innovazione sociale e sport

### **Art. 3**

#### **Durata dei progetti d'intervento e posti disponibili**

1. I progetti d'intervento devono avere una durata di 24 mesi e prevedere un contingente di operatori volontari suddiviso per l'annualità 2025 e per l'annualità 2026.
2. I posti complessivamente disponibili per il presente avviso sono pari a 200 operatori volontari per l'annualità 2025 e 100 per l'annualità 2026.
3. Nessun onere economico può essere posto a carico dei giovani volontari, neanche in relazione alla copertura dei costi della formazione o al conseguimento di titoli o altri benefici.

### **Art. 4**

#### **Settori di impiego**

I settori di impiego nei quali possono svolgersi le attività riferite ai progetti/interventi sono:

- Assistenza;
- Protezione civile;
- Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
- Patrimonio storico, artistico e culturale;
- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport;
- Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
- Facilitazione e/o educazione digitale.

Non sono ammesse proposte progettuali che prevedano più settori di intervento tra quelli sopra indicati.

Non sono altresì ammesse proposte progettuali che prevedano le medesime attività, gli stessi ambiti di intervento e che si svolgono nelle medesime sedi, anche se presentati da Enti diversi.

### **Art. 5**

#### **Beneficiari dei progetti d'intervento**

1. I progetti d'intervento sono rivolti ai giovani disoccupati, cittadini italiani, nonché cittadini di altri Paesi e gli apolidi, residenti o domiciliati nella Regione Marche, di età compresa tra i 18 e 28 anni (dal giorno del compimento del 18° anno al giorno antecedente il compimento del 29° anno), che abbiano una DID attiva (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro) e che abbiano sottoscritto il patto di servizio presso il centro per l'impiego;
2. Non possono essere beneficiari del presente Avviso i giovani che:
  - abbiano già prestato o stiano prestando il Servizio Civile Regionale;
  - abbiano interrotto il Servizio Civile Regionale prima della scadenza prevista;
  - abbiano presentato istanza ovvero stiano svolgendo il Servizio Civile Universale;

---

*Via Tiziano n. 44 (Palazzo Leopardi) - 60125 Ancona*

*Tel +39 071 806 3723*

*P.IVA 00481070423 – CF 80008630420*

*MAIL: settore.istruzioneinnovazionesocialesport@regione.marche.it*

*PEC: regione.marche.istruzioneinnovazionesocialesport@emarche.it*



Regione Marche  
Giunta Regionale

*Dipartimento Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione*  
Settore Istruzione, innovazione sociale e sport

- all'atto di pubblicazione del bando intrattengano con l'ente titolare del progetto, ovvero con l'ente di accoglienza rapporti di lavoro, di collaborazione o di stage retribuiti a qualunque titolo;
- abbiano intrattenuto con l'ente titolare del progetto ovvero con l'ente di accoglienza rapporti di lavoro, di collaborazione o di stage retribuiti a qualunque titolo di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando.

3. Ai giovani impiegati nel progetto saranno riconosciuti:

- € 519,47 a titolo di assegno all'operatore volontario;
- un percorso formativo;
- una copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento del Servizio Civile Regionale.

**Art. 6**  
**Modalità attuative**

Le modalità attuative saranno definite e approvate con Decreto del dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport.

I progetti di intervento saranno esaminati da un'apposita Commissione nominata dal dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport.

Sulla base della valutazione effettuata verrà predisposta una graduatoria di merito di tutti i progetti presentati e giudicati ammissibili valida per l'anno 2025 e per l'anno 2026.

Nell'ambito della suddetta graduatoria saranno finanziati i progetti fino a concorrenza del contingente dei posti complessivamente disponibili, pari a 200 operatori volontari per l'annualità 2025 e 100 per l'annualità 2026.

I termini e le modalità di presentazione delle domande e ogni ulteriore disposizione necessaria in ordine all'approvazione del progetto saranno stabiliti con apposito atto.

L'amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni per la documentazione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato.

Il procedimento amministrativo di valutazione dei progetti dovrà concludersi entro il termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

**Art. 7**  
**Criteri di valutazione**

1. I criteri di valutazione dei progetti di intervento sono i seguenti:

---

*Via Tiziano n. 44 (Palazzo Leopardi) - 60125 Ancona*  
*Tel +39 071 806 3723*

*P.IVA 00481070423 – CF 80008630420*

*MAIL: settore.istruzioneinnovazionesocialsport@regione.marche.it*  
*PEC: regione.marche.istruzioneinnovazionesocialsport@emarche.it*



**Regione Marche**  
**Giunta Regionale**

*Dipartimento Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione*  
Settore Istruzione, innovazione sociale e sport

ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PROGETTO D'INTERVENTO			
Voce scheda progetto	Elementi posti a base della valutazione	Punteggio	Range
1	Mancata rispondenza del progetto con le finalità di formazione civica, sociale, culturale e professionale, di cui all'art. 1 della LR 15/2005	0	0 - 4
	Obiettivi generici	1	
	Obiettivi generici e congrui	2	
	Obiettivi specifici e congrui	4	
2	Mancata corrispondenza delle attività previste dal progetto con il settore d'intervento indicato Il progetto prevede più settori di intervento	0	0 - 4
	La proposta progettuale prevede le medesime attività, gli stessi ambiti di intervento e le medesime sedi presentate da altro Ente.		
	Descrizione sintetica delle attività	1	
	Descrizione completa delle attività per il raggiungimento degli obiettivi fissati	2	
	Descrizione delle attività con chiaro riferimento alle aree di attività dei profili professionali della DGR 740/2018	4	
3	Mancata indicazione del/degli OLP	0	0 - 5
	Inidoneità del/degli OLP per l'assenza dei requisiti richiesti (titolo di studio attinente alle specifiche attività previste dal progetto; titoli professionali; 2 anni di esperienza nelle specifiche attività con esperienza di SC; preparazione specifica acquisita)		
	Mancato rispetto del rapporto tra numero di OLP e operatori volontari		
	OLP con titolo di studio pertinente <b>o</b> con comprovata esperienza (di almeno 2 anni) nelle attività dell'intervento	1	
	OLP con titolo di studio pertinente <b>e</b> con comprovata esperienza pluriennale (oltre i 2 anni) nelle attività dell'intervento	2	
	OLP con 1 anno di esperienza nei progetti di servizio civile	+1	
	OLP con 2 o più anni di esperienza nei progetti di servizio civile	+1	
4	Mancata indicazione del titolo di studio	0	0 - 2
	Titolo di studio non pertinente (inferiore all'istruzione superiore)		
	Mancata esperienza professionale in ambito formativo di almeno 2 anni di cui 1 nell'ambito specifico del servizio civile		
	Durata della formazione generale inferiore alla soglia minima prevista (30 ore)		

Via Tiziano n. 44 (Palazzo Leopardi) - 60125 Ancona  
Tel +39 071 806 3723

P.IVA 00481070423 – CF 80008630420

MAIL: settore.istruzioneinnovazionesocialesport@regione.marche.it  
PEC: regione.marche.istruzioneinnovazionesocialesport@emarche.it



Regione Marche  
Giunta Regionale

Dipartimento Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione  
Settore Istruzione, innovazione sociale e sport

		Formatore idoneo secondo i requisiti previsti dall'avviso (titolo di studio di istruzione superiore e esperienza professionale in ambito formativo di almeno 2 anni, di cui 1 nell'ambito specifico del servizio civile)	1	
		Formatore con comprovata esperienza in ambito formativo ( <b>oltre al requisito minimo</b> di 2 anni di cui 1 nell'ambito specifico del servizio civile)	2	
5	Moduli della formazione specifica e loro contenuti con l'indicazione della durata di ciascun modulo	Durata della formazione specifica inferiore rispetto alla soglia minima prevista (50 ore) anche a seguito della decurtazione delle ore, disposta nel caso in cui uno o più moduli risultino incoerenti con le attività di progetto	0	0 - 3
		Insufficiente descrizione dei contenuti dei moduli della formazione specifica.		
		Insufficiente descrizione delle metodologie e delle tecniche della formazione specifica		
		Copertura totale delle attività del progetto e descrizione generica ma sufficiente	1	
		Copertura totale delle attività del progetto e descrizione adeguata	2	
Copertura totale delle attività del progetto e descrizione approfondita	3			
6	Competenze dei formatori specifici	Mancata indicazione del titolo di studio o mancata attinenza del titolo di studio di istruzione superiore con le materie trattate nella formazione specifica	0	0 - 2
		Mancata esperienza professionale in relazione ai moduli/materie trattati nella formazione specifica		
		Esperienza professionale pluriennale nelle specifiche materie o laurea attinente da parte del/i formatore/i nelle attività previste dallo stesso	1	
		Esperienza professionale pluriennale e laurea attinente da parte del/i formatore/i nelle attività previste dallo stesso	2	
Coerenza del progetto con riferimento a: contesto, obiettivi, attività degli operatori volontari, risorse umane coinvolte, risorse tecniche e formazione specifica	Sufficiente	0	0 - 5	
	Buona	3		
	ottima	5		
			Totale punteggio	.../25
Progetti presentati dagli Enti iscritti all'albo del Servizio Civile Regionale valutati con un punteggio pari o superiore a 16/25				+2
			Totale punteggio	..../25

Ai fini dell'ammissibilità, ciascun progetto di intervento dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 16/25.

Sarà formata una graduatoria in ordine decrescente di punteggio, valida per il biennio 2025/2026.

Via Tiziano n. 44 (Palazzo Leopardi) - 60125 Ancona  
Tel +39 071 806 3723

P.IVA 00481070423 – CF 80008630420

MAIL: settore.istruzioneinnovazionesocialesport@regione.marche.it  
PEC: regione.marche.istruzioneinnovazionesocialesport@emarche.it



Regione Marche  
Giunta Regionale

*Dipartimento Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione*  
Settore Istruzione, innovazione sociale e sport

Al fine di premiare la qualità dei progetti presentati, si procederà ad attribuire ulteriori 2 punti ai progetti valutati con un punteggio pari o superiore a 16/25 presentati dagli Enti iscritti all'albo del Servizio Civile Regionale che per accreditamento hanno una struttura organizzativa ridotta rispetto agli enti iscritti all'albo di Servizio Civile Universale.

#### **Art. 8**

#### **Bando di selezione operatori volontari**

Sulla base dei progetti d'intervento approvati, il dirigente del Settore Istruzione Innovazione Sociale e Sport procederà con l'emanazione dell'Avviso pubblico di ricerca degli operatori volontari.

Le indennità di partecipazione riconosciute agli operatori volontari inseriti nei progetti di Servizio Civile Regionale, saranno finanziate a valere sul POR Marche FSE+ 2021/2027, Asse Giovani, Scheda OS 4.a (1) Servizio Civile – campo di intervento 136;

Gli enti procedono alla selezione degli aspiranti operatori volontari, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione.

---

*Via Tiziano n. 44 (Palazzo Leopardi) - 60125 Ancona  
Tel +39 071 806 3723*

*P.IVA 00481070423 – CF 80008630420*

*MAIL: settore.istruzioneinnovazionesocialisport@regione.marche.it  
PEC: regione.marche.istruzioneinnovazionesocialisport@emarche.it*

**Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2025, n. 954**

*“L.R. n. 11/2009 – DGR n. 914/2025. Azione n. 9 – Azione di sistema NID 2025 – New Italian Dance Platform – La nuova Piattaforma della Danza Italiana” - Approvazione schema di Accordo di collaborazione*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di accordo di collaborazione con la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura per l'azione di sistema “NID 2025 – New Italian Dance Platform – La Nuova piattaforma della Danza Italiana” per l'annualità 2025 ai sensi del D.M. n. 112 del 04/04/2025 e del Decreto della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura n. 302 del 13/05/2025, di cui all'Allegato A;
- di incaricare il Dirigente del Settore Beni e Attività Culturali alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il Ministero della Cultura autorizzandolo ad apportare modifiche non sostanziali che in sede di sottoscrizione si rendessero opportune o necessarie;
- di stabilire che la copertura destinata all'attuazione della presente deliberazione per complessivi € 320.000,00 in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell'art. 10, comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011 sul Bilancio 2025/2027, annualità 2025-2026 viene così definita:

Capitolo	Importo annualità 2025	Importo annualità 2026
2050210613 (Quota statale)	€ 200.000,00	
2050210592 (Quota regionale)	€ 80.000,00 (già attestata con DGR n. 914/2025)	€ 40.000,00 (già attestata con DGR n. 914/2025)

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

**AVVISO**

**L'allegato è consultabile nel sito:**

**[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)**

---

**Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2025, n. 974**

*Legge 23 dicembre 2014, n° 190, art. 1, c. 703. - Delibera CIPE 10.08.2016 n. 25 - Delibera CIPE 1.12.2016, n. 54 - Piano Nazionale per il rinnovo del materiale rotabile su gomma (Asse tematico F) nell'ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 – Approvazione aggiornamento del Piano di investimento allegato alla D.G.R. n. 672/2018 e modificato con le D.G.R. n. 726/2021 e n. 25/2024.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Di approvare l'aggiornamento del Piano di investimento per il rinnovo del materiale rotabile nell'ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 - Asse tematico F, allegato al presente atto;

**AVVISO**

**L'allegato è consultabile nel sito:**

**[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)**

---

**Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2025, n. 975**

*Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni urgenti in materia di formazione professionale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Modifica della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze)*

**AVVISO**

**I testi delle delibere sono consultabili**

**nel sito: [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)**

---

**Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2025, n. 976**

*L.R. n. 1/2018 – Linee guida per l'attuazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche – Modifica DGR 975/2021 e 1520/2003*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera c) e dell'articolo 15 comma 1 della Legge Regionale 1/2018, le "Linee Guida per l'attuazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche" di cui all'Allegato A, in sostituzione di quelle approvate con la DGR n. 975 del 02/08/2021;
2. Di modificare la DGR n. 1520 del 11/11/2003, sostituendo gli elenchi riportati nei relativi allegati A e B con gli elenchi riportati nei paragrafi 5.2 e 5.3 delle Linee Guida di cui all'Allegato A al presente atto.

## ALLEGATO A

**LINEE GUIDA**

per l'attuazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche  
di cui alla Legge Regionale 1/2018

1. OGGETTO, OBIETTIVI E DEFINIZIONI.....	2
2. FUNZIONI DEI COMUNI.....	5
3. STRUTTURA TECNICA REGIONALE COMPETENTE.....	7
4. COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (C.T.S.).....	8
5. INTERVENTI "RILEVANTI".....	10
6. INTERVENTI "DI MINORE RILEVANZA".....	13
7. INTERVENTI "PRIVI DI RILEVANZA".....	15
8. SISTEMA INFORMATIVO "DOMUS".....	20
9. DENUNCIA DEI LAVORI.....	21
10. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E MODULISTICA.....	23
11. AUTORIZZAZIONE SISMICA.....	26
12. DEPOSITO DEL PROGETTO.....	27
13. SOPRAELEVAZIONI.....	28
14. VARIANTI AL PROGETTO STRUTTURALE.....	30
15. COORDINAMENTO CON ALTRI PROCEDIMENTI.....	32
16. ESECUZIONE E CONCLUSIONE DEI LAVORI.....	33
17. TOLLERANZE COSTRUTTIVE.....	36
18. ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' NELLE IPOTESI DI PARZIALI DIFFORMITA' E VARIAZIONI ESSENZIALI.....	38
19. ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' NELLE IPOTESI DI ASSENZA DI TITOLO O TOTALE DIFFORMITA'.....	41
20. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO.....	44
21. INTERVENTI INIZIATI PRIMA DEL 01/01/2020 E NON ANCORA CONCLUSI.....	46
22. ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	47

## 1. OGGETTO, OBIETTIVI E DEFINIZIONI

### 1.1. Oggetto

Le presenti Linee Guida sono emanate ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale 4 gennaio 2018 n. 1, così come modificata, da ultimo, con Legge Regionale 17 aprile 2025, n. 4 ed indicata nel seguito, per brevità, semplicemente come "Legge".

### 1.2. Obiettivi e finalità

Le presenti linee guida stabiliscono le disposizioni per l'attuazione della Legge, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) disciplina dei procedimenti amministrativi regionali;
- b) contenuto minimo dei documenti da allegare alle istanze;
- c) modalità di effettuazione dei controlli da parte della struttura tecnica regionale competente;
- d) indirizzi per l'esercizio da parte dei comuni delle funzioni ad essi attribuite dall'articolo 2 comma 1 lettera b) della Legge.

### 1.3. Definizioni

Si definiscono i seguenti termini utilizzati nelle presenti Linee Guida:

- a) **Legge**: la Legge Regionale 4 gennaio 2018 n. 1 "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche" e successive modifiche e integrazioni.
- b) **NTC**: norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi degli articoli 52 e 83 del DPR 380/2001, di cui al Decreto Ministeriale 17/01/2018 (pubblicata in G.U. n. 42 del 20/02/2018, S.O. n. 8)
- c) **Circolare**: circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 21/01/2019 (pubblicata in G.U. n. 35 del 11/02/2019, S.O. n. 5)
- d) **Interventi "rilevanti"**: gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera a) del DPR 380/2001.
- e) **Interventi "di minore rilevanza"**: gli interventi "di minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera b) del DPR 380/2001.
- f) **Interventi "privi di rilevanza"**: gli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera c) del DPR 380/2001.
- g) **Inizio dei lavori**: ai fini di quanto disciplinato dalla Legge, per inizio dei lavori si intende:
  - I. nel caso di nuove costruzioni, l'inizio della realizzazione delle strutture di fondazione previste nel progetto.
  - II. nel caso di interventi su strutture esistenti, l'inizio delle opere di parziale demolizione o di rinforzo delle strutture portanti, sia verticali che orizzontali interessate dall'intervento.Non costituiscono inizio dei lavori: la demolizione totale di una struttura isolata, le operazioni di allestimento del cantiere e di preparazione del piano di posa delle fondazioni, nonché lo stoccaggio di materiali e di attrezzature in cantiere.
- h) **Struttura tecnica regionale competente (STRC)**: la struttura organizzativa della Giunta regionale alla quale sono attribuite le funzioni regionali in materia di costruzioni in zone sismiche stabilite dalla Legge.
- i) **DOMUS**: il sistema informativo integrato regionale di cui all'articolo 3 comma 2 lettera b) della Legge.

- j) **Denuncia dei lavori:** istanza di autorizzazione o di deposito del progetto, ai sensi degli articoli 65 e 93 del DPR 380/2001 e degli articoli 8 e 8-bis della Legge, in relazione una delle seguenti tipologie di intervento:
- I. nuova costruzione;
  - II. adeguamento sismico di strutture esistenti;
  - III. miglioramento sismico di strutture esistenti;
  - IV. riparazione o interventi locali su strutture esistenti;
  - V. adeguamento sismico con sopraelevazione di edifici esistenti.
- k) **Procuratore digitale:** il soggetto, obbligatoriamente munito di indirizzo di posta elettronica certificata e firma digitale, che accede al sistema informativo regionale per conto del committente e dell'appaltatore dei lavori, al fine di effettuare gli adempimenti previsti dalla Legge.
- l) **Procura digitale:** la procura conferita dal committente al procuratore digitale per la sottoscrizione digitale di tutti i documenti inerenti all'intervento e la trasmissione dei medesimi tramite il sistema informativo DOMUS
- m) **Soggetti coinvolti:** i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nel procedimento e sono tenuti a sottoscrivere tutta o parte della documentazione presentata (committente, procuratore digitale, progettista, direttore dei lavori, collaudatore ecc.).
- n) **Integrazione o trasmissione volontaria:** documentazione integrativa inviata spontaneamente dall'utente, senza richiesta da parte della **STRC**, durante la fase istruttoria di uno dei procedimenti previsti dalla Legge.
- o) **Aggiornamento:** documentazione presentata durante l'esecuzione dei lavori, che non riguardi una variante sostanziale; alcuni casi tipici sono i seguenti:
- I. **Variazione dei soggetti coinvolti**, nel caso in cui durante l'esecuzione cambino il committente, il direttore dei lavori, il collaudatore o l'appaltatore dei lavori;
  - II. **Rinuncia all'esecuzione dei lavori**, qualora il committente, prima dell'inizio dei lavori, decida di non realizzare il progetto autorizzato o depositato;
  - III. **Varianti non sostanziali**, ovvero le varianti strutturali di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del DPR 380/2001.
- p) **Descrizione dell'intervento:** ubicazione (comune, indirizzo), dati catastali, geolocalizzazione, rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94-bis del DPR 380/2001, tipologia di intervento ai sensi delle NTC (nuova costruzione, adeguamento, miglioramento, intervento locale, adeguamento con sopraelevazione), esposizione degli elementi essenziali delle opere da realizzare.
- q) **Anagrafica del Committente:** nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, posta elettronica certificata ed e-mail. Oppure Ragione sociale, codice fiscale/P. IVA, Comune e indirizzo della sede, posta elettronica certificata, nome e cognome del legale rappresentante, luogo e data di nascita, domicilio, posta elettronica certificata ed e-mail.
- r) **Anagrafica del Procuratore digitale:** nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, posta elettronica certificata, e-mail e telefono.
- s) **Anagrafica del tecnico incaricato:** nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, ordine/collegio professionale e numero di iscrizione, posta elettronica certificata ed e-mail, numero telefonico, domicilio dello studio.
- t) **Anagrafica dell'appaltatore dei lavori:** Ragione sociale, codice fiscale/P. IVA, Comune e indirizzo della sede, posta elettronica certificata, numero telefonico, nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, posta elettronica certificata ed e-mail del legale rappresentante.

- u) **Fascicolo elettronico dell'intervento:** insieme dei dati e dei documenti digitali relativi all'intervento, archiviati nel sistema informativo regionale DOMUS;
- v) **DRE:** la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori di cui all'art. 67, commi 8-bis e 8-ter, del DPR 380/2001.
- w) **RSU:** la relazione a struttura ultimata di cui all'art. 65 comma 6 del DPR 380/2001.
- x) **Collaudo:** il certificato di collaudo statico di cui all'art. 67 del DPR 380/2001.

## 2. FUNZIONI DEI COMUNI

### 2.1 Funzioni relative agli interventi “privi di rilevanza”

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera b) della Legge, i comuni esercitano le funzioni previste dal DPR 380/2001 relative agli interventi “privi di rilevanza”, stabilendo con proprio atto le relative modalità, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle presenti Linee Guida.

La denuncia con valore di preavviso scritto, di cui agli articoli 65 e 93 del DPR 380/2001, completa dei necessari allegati, è presentata al comune, che rilascia l'attestazione di deposito ai sensi dell'art. 65 comma 4 del DPR 380/2001. L'attestazione può coincidere con la ricevuta che attesta l'acquisizione al protocollo comunale.

Concluse le opere, il direttore dei lavori presenta al comune la dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'art. 67 comma 8-ter del DPR 380/2001. Il comune rilascia una ricevuta che attesta l'acquisizione al protocollo comunale.

Le denunce dei lavori strutturali relative a interventi “privi di rilevanza” e i relativi progetti sono soggetti a controllo a campione: il comune stabilisce con proprio atto l'entità del campione e la frequenza e le modalità di campionamento, fatta salva la facoltà di eseguire una verifica di ricevibilità formale su tutte le denunce.

Se interventi “privi di rilevanza” vengono realizzati contestualmente ad interventi “di minore rilevanza” o “rilevanti”, si applica il procedimento amministrativo regionale relativo alle opere di rilevanza maggiore e viene presentata un'unica denuncia.

### 2.2 Funzioni relative alla vigilanza e alla repressione delle violazioni

Ai sensi dell'articolo 12 della Legge, i comuni, nell'ambito della più generale attività di vigilanza sull'attività edilizia, effettuano controlli diretti ad accertare che:

- 1) i lavori vengano eseguiti in conformità ai progetti preventivamente autorizzati o depositati, secondo quanto previsto dalla Legge e dalle presenti Linee Guida;
- 2) le costruzioni, una volta completate, non vengano utilizzate in assenza del collaudo o della DRE, laddove prevista.

Se dai controlli relativi ad interventi “rilevanti” o “di minore rilevanza” deriva l'accertamento della violazione dei suddetti obblighi o, in generale, delle norme per le costruzioni in zone sismiche, i relativi verbali di accertamento vengono trasmessi alla STRC, ai sensi dell'art. 96 del DPR 380/2001 e dell'art. 12 comma 3 della Legge.

Se vengono accertate violazioni relative a interventi “privi di rilevanza”, gli adempimenti previsti dagli articoli 96 e seguenti del DPR 380/2001 sono svolti direttamente dal comune.

Inoltre i comuni effettuano controlli, eventualmente a campione, finalizzati a verificare la correttezza dello stato di fatto dichiarato dai tecnici nell'ambito dei procedimenti di accertamento di conformità di cui agli articoli 12-ter e 12-quater della Legge.

All'esito di tali controlli, relativi ad interventi “rilevanti” o “di minore rilevanza”, in caso di accertamento di una rappresentazione dello stato di fatto non veritiera, di un'errata individuazione del tipo di procedimento o di qualsiasi altra criticità, il comune ne dà tempestiva comunicazione alla STRC tramite il sistema informativo DOMUS.

Per le finalità sopra descritte, i comuni accedono al sistema informativo DOMUS tramite propri funzionari appositamente accreditati, i quali, in relazione a tale attività, sono soggetti ai medesimi obblighi vigenti per i dipendenti regionali in materia di riservatezza e assenza di conflitto di interessi.

### 3. STRUTTURA TECNICA REGIONALE COMPETENTE

La STRC è la struttura individuata nell'atto organizzativo della Giunta regionale alla quale sono attribuite le funzioni regionali in materia di costruzioni in zone sismiche previste dalla Legge, fatta salva l'eventuale attribuzione di funzioni specifiche, o relative a specifici ambiti, ad altri soggetti o strutture.

La STRC:

- a) gestisce i procedimenti previsti dagli articoli 8, 8-bis, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della Legge;
- b) gestisce le richieste di accesso alla documentazione e ai progetti relativi alle costruzioni in zone sismiche, custoditi negli archivi cartacei e digitali della Regione;
- c) cura le funzioni regionali in materia di repressione delle violazioni previste dalla Parte II, Capo IV, Sezione III del DPR 380/2001;
- d) fornisce alle altre strutture regionali consulenza tecnica specialistica in materia di costruzioni in zona sismica.

La STRC, a meno di specifiche disposizioni della Giunta regionale:

- a) non svolge attività di consulenza in favore di soggetti privati;
- b) non esprime pareri o valutazioni tecniche su documentazione che non sia stata presentata nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 8, 8-bis, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della Legge, secondo le modalità previste dalla Legge e dalle presenti Linee Guida.

## 4. COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (C.T.S.)

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge è istituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), organo tecnico consultivo della Regione in materia di rischio sismico e sicurezza strutturale delle costruzioni; ad esso è garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione.

### 4.1 Funzioni

Il CTS, in relazione alle materie di competenza, esprime pareri su richiesta delle strutture regionali, collabora all'elaborazione di provvedimenti legislativi e regolamentari, linee guida e atti di indirizzo, fornisce supporto per le istruttorie relative a questioni rilevanti e di particolare complessità.

### 4.2 Composizione e nomina

Il CTS è composto:

- a) dal dirigente della STRC, che lo presiede;
- b) da cinque dirigenti o funzionari regionali in possesso di adeguata competenza ed esperienza nel campo dell'ingegneria sismica, uno dei quali svolge la funzione di segretario;
- c) da tre esperti di ingegneria sismica designati dall'Università Politecnica delle Marche, nell'ambito dei docenti ordinari o associati di scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni e geotecnica;
- d) da tre esperti di ingegneria sismica designati dall'Università degli Studi di Camerino, nell'ambito dei docenti ordinari o associati di scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni, geotecnica o geologia;
- e) da un rappresentante della Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri;
- f) da un rappresentante della Federazione regionale degli Ordini degli Architetti;
- g) da un rappresentante dell'Ordine regionale dei Geologi.

I componenti non possono farsi rappresentare.

Il CTS, all'occorrenza, può avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di soggetti in possesso di elevata esperienza tecnica e scientifica, di volta in volta individuati dal CTS stesso.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CTS, senza diritto di voto, altri dipendenti regionali e rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, categorie professionali e produttive.

I componenti del CTS sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del dirigente della STRC e restano in carica tre anni. Con le medesime modalità, qualora necessario, si provvede alla sostituzione dei componenti prima della scadenza naturale del mandato.

La partecipazione al CTS è a titolo gratuito e senza oneri per la Regione.

Tutti i componenti del CTS hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza e di dichiarare eventuali conflitti di interessi in ordine agli affari trattati.

### 4.3 Funzionamento

Nella prima riunione, il CTS nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente.

Il Presidente convoca le riunioni e ne determina l'ordine del giorno, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti; presiede le riunioni e pone in votazione le deliberazioni.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Le riunioni sono convocate con un preavviso minimo di cinque giorni, tramite comunicazione inviata agli indirizzi di posta elettronica o posta elettronica certificata che ciascuno dei componenti è tenuto a fornire e presidiare.

Le riunioni si svolgono in presenza o in videoconferenza.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le decisioni sono valide quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il CTS può adottare ulteriori regole per il proprio funzionamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Linee Guida.

## 5. INTERVENTI “RILEVANTI”

Sono interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici quelli che ricadono in una delle seguenti categorie, previste dall’articolo 94-bis comma 1 lettera a) del DPR 380/2001:

- a.1) adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti in località caratterizzate da accelerazione  $a_g$  maggiore o uguale a 0.20 g (per  $a_g$  si intende l’accelerazione orizzontale massima su suolo rigido con superficie topografica orizzontale, riferita ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni, come definita al punto 3.2 delle NTC);
- a.2) nuove costruzioni pubbliche o private che si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni o verifiche;
- a.3) interventi di nuova costruzione, adeguamento o miglioramento sismico relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (ricadenti in classe d’uso IV ai sensi del punto 2.4.2. delle NTC), nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (ricadenti in classe d’uso III ai sensi del punto 2.4.2. delle NTC).

In relazione alla categoria a.1), le definizioni di adeguamento e miglioramento sismico sono contenute nel punto 8.4 delle NTC, al quale si rimanda.

In relazione alla categoria a.3), nel caso di costruzioni che, pur costituendo un’unica unità strutturale, sono funzionalmente suddivise in parti aventi diverse destinazioni d’uso, si prende in considerazione la classe d’uso più gravosa, che assicura una maggiore sicurezza.

### 5.1. Elenco delle costruzioni “inusuali o complesse” ai sensi dell’articolo 94bis del DPR 380/2001, comma 1 lettera a) punto 2

- a) Edifici caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3;
- b) ciminiere, torri, serbatoi e silos con altezza superiore a 20 metri;
- c) complesse strutture idrauliche o marittime (opere di sbarramento, ritenuta, difesa, opere longitudinali e trasversali dei corsi d’acqua, etc., di altezza maggiore di 10 metri);
- d) strutture strallate e sospese;
- e) costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche;
- f) costruzioni dotate di isolatori o dissipatori sismici;
- g) costruzioni progettate con fattori di comportamento aventi valore base ( $q_0$ ) maggiore di quello suggerito dalle NTC (Tabella 7.3.II);
- h) opere di sostegno del terreno con altezza fuori terra maggiore o uguale a 8 metri;
- i) ponti nei quali sia presente almeno una campata di luce superiore a 30 m, non ricadenti in classe d’uso III o IV.

### 5.2. Elenco degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell’articolo 94bis comma 1 lettera a) punto 3 del DPR 380/2001 e dell’art. 2 comma 3 dell’OPCM 3274 del 20/03/2003

- a) Edifici e infrastrutture di competenza statale di cui all’Allegato 1, elenco A del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 3685 del 21.10.2003;

- b) Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale e degli Enti locali ospitanti funzioni necessarie per la gestione delle emergenze, compresi gli apparati tecnologici e informatici la cui funzionalità non deve subire interruzioni;
- c) Edifici ospitanti sale operative per la gestione delle emergenze (SOUP, SOI, CPPC, COM, COC, etc.) e centri funzionali di protezione civile;
- d) Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza regionali, provinciali, comunali o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- e) Ospedali dotati di Pronto Soccorso;
- f) Sedi di Aziende Sanitarie Territoriali ospitanti funzioni necessarie per la gestione delle emergenze;
- g) Centrali operative dei numeri di emergenza;
- h) Sedi di aziende erogatrici di servizi (energia elettrica, acqua, metano, telecomunicazioni ecc.) ospitanti funzioni necessarie per la gestione delle emergenze;
- i) Vie di comunicazione regionali, provinciali e comunali individuate come strategiche nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione delle emergenze (analisi delle Condizioni Limite per l'Emergenza ecc.) e relative opere d'arte il cui collasso possa provocare un'interruzione del traffico;
- j) Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM 5/11/2001, n. 6792, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B;
- k) Strutture necessarie per la funzionalità di porti, aeroporti ed eliporti individuati nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione delle emergenze;
- l) Strutture connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;
- m) Strutture connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.);
- n) Strutture necessarie per il funzionamento di impianti di estrazione e stoccaggio di idrocarburi;
- o) Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti;
- p) Strutture ospitanti apparati e funzioni necessari per la funzionalità delle telecomunicazioni (radio, televisione, telefonia fissa e mobile, trasmissione dati e connessione internet), con l'esclusione di quelle che, per espressa previsione statale o regionale, sono da considerarsi "di minore rilevanza" o "prive di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- q) Altre strutture individuate nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione delle emergenze.
- r) "Stabilimenti di soglia superiore" di cui all'articolo 3 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 105/2015 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);
- s) Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

**5.3. Elenco degli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, ai sensi dell'articolo 94bis comma 1 lettera a) punto 3 del DPR 380/2001 e dell'art. 2 comma 3 dell'OPCM 3274 del 20/03/2003**

- a) Edifici e infrastrutture di competenza statale di cui all'Allegato 1, elenco B del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 3685 del 21.10.2003;

- b) Edifici che ospitano uffici pubblici caratterizzati da affollamento significativo, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Decreto-Legge n. 73 del 21.05.2025;
- c) Edifici che ospitano scuole di ogni ordine e grado, comprese università, accademie etc., e relative funzioni connesse (palestre, mense etc.);
- d) Edifici destinati ad attività culturali, ricreative e di aggregazione (quali ad esempio cinema, teatri, sale da concerto, discoteche e sale da ballo, sale per convegni e ricevimenti, centri fiere etc.), con capienza maggiore di 200 persone;
- e) Edifici di culto con capienza maggiore di 200 persone;
- f) Stadi e impianti sportivi con capienza maggiore di 200 persone;
- g) Strutture sanitarie, sociosanitarie o socioassistenziali che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale (strutture ospedaliere pubbliche e private non ricadenti nell'elenco di cui al paragrafo 5.2, residenze sanitarie assistenziali, residenze protette, hospice, strutture terapeutiche specialistiche o riabilitative, case di riposo, etc.);
- h) Strutture ricettive con più di 200 posti letto;
- i) Esercizi commerciali, anche realizzati in forma di centro commerciale, con superficie di vendita superiore a 1500 m<sup>2</sup>;
- j) Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese), indipendentemente dalle dimensioni e dall'affollamento;
- k) Dighe non ricadenti in Classe d'uso IV ai sensi del punto 2.4.2. delle NTC, ma comunque rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso;
- l) Strade extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV ai sensi del punto 2.4.2. delle NTC;
- m) Linee ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza;
- n) Stazioni per il trasporto pubblico e altre strutture aperte al pubblico destinate all'erogazione di servizi suscettibili di affollamento maggiore di 200 persone;
- o) Strutture necessarie per il funzionamento di impianti di depurazioni e stazioni di sollevamento di acque reflue o potabili, connessi a reti che servono almeno 10.000 abitanti;
- p) "Stabilimenti di soglia inferiore" di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 105/2015 (*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*);
- q) Impianti nucleari di cui al Decreto Legislativo 101/2020 non ricadenti nell'elenco di cui al paragrafo 5.2.

In relazione alle fattispecie sopra indicate per le quali è stabilita una soglia di capienza o di superficie aperta al pubblico, se più unità strutturali contigue (separate da giunti sismici) sono utilizzate per la medesima destinazione, si considera la somma delle relative capienze/superfici.

## 6. INTERVENTI “DI MINORE RILEVANZA”

Sono interventi “di minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici quelli che ricadono in una delle seguenti categorie, previste dall’articolo 94-bis comma 1 lettera b) del DPR 380/2001:

- b.1) adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti in località caratterizzate da accelerazione  $a_g$  minore di 0.20 g (per  $a_g$  si intende l’accelerazione orizzontale massima su suolo rigido con superficie topografica orizzontale, riferita ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni, come definita al punto 3.2 delle NTC).
- b.2) riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (ricadenti in classe d’uso IV ai sensi del punto 2.4.2. delle NTC), nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (ricadenti in classe d’uso III ai sensi del punto 2.4.2. delle NTC).
- b.3) nuove costruzioni che non si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni o verifiche.
- b.3-bis) nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli (ricadenti in classe d’uso I ai sensi del punto 2.4.2 delle NTC).

In relazione alla tipologia b.1), l’unica discriminante è costituita dal valore puntuale di  $a_g$ , per il quale si rimanda alle NTC e alla DGR 1142/2022.

In relazione alla tipologia b.2), si evidenzia che tutti gli interventi locali sono da considerarsi “di minore rilevanza”, anche se riguardano edifici e opere infrastrutturali aventi classe d’uso III o IV.

La definizione di intervento locale è contenuta nel punto 8.4.1 delle NTC, al quale si rimanda.

In particolare, per tale tipologia di intervento deve essere possibile dimostrare che, rispetto alla configurazione precedente, non vengono prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportano una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.

La dimostrazione esplicita può essere omessa nei casi in cui il suo soddisfacimento è evidente. Negli altri casi, la dimostrazione può essere conseguita analiticamente, confrontando i risultati dell’analisi strutturale eseguita sul modello dell’intera struttura nella configurazione attuale e in quella di progetto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono considerare interventi locali senza necessità di dimostrazione esplicita quelli riconducibili alle seguenti tipologie, qualora non ricadenti nella categoria dei “privi di rilevanza”:

- a) il ripristino, rinforzo o sostituzione di singoli elementi strutturali o di parti di essi (ad esempio travi, coperture, impalcati o porzioni di impalcato, pilastri, pannelli murari);
- b) il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti;
- c) la modifica di una parte limitata della struttura (ad esempio l’apertura di un vano in una parete, accompagnata da opportuni rinforzi), a condizione che si dimostri che l’insieme degli interventi non modifichi significativamente (oltre il 15%) rigidità, resistenza nei

confronti delle azioni orizzontali e capacità di deformazione della parte di struttura oggetto di intervento;

- d) la realizzazione su edifici esistenti di nuovi elementi strutturali (quali ad esempio balconi, antenne, pergolati, pensiline, ecc.) che non modifichino di oltre il 3% la massa del piano interessato dall'intervento considerata ai fini dell'analisi sismica, senza diminuire la resistenza e senza alterare la rigidità degli elementi strutturali esistenti;
- e) la realizzazione di vani ascensore esterni con struttura metallica, collegati all'edificio esistente solo ai fini del controventamento, a condizione che l'intervento non modifichi di oltre il 2% la massa di ciascun piano considerata ai fini dell'analisi sismica.

## 7. INTERVENTI “PRIVI DI RILEVANZA”

Ai sensi dell’art. 94bis del DPR 380/2001 e in base agli indirizzi di cui DM 30/041/2020, gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici sono caratterizzati da facile amovibilità o temporaneità dell’installazione, o da parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati.

Ai fini del presente atto, sono “privi di rilevanza” ai fini sismici gli interventi che rientrano negli elenchi A e B seguenti, anche in caso di interventi plurimi, a condizione che:

- nel caso di interventi di cui all’elenco A: se nel medesimo sito vengono realizzate più di una delle costruzioni individuate nell’elenco, tali costruzioni siano tra loro distaccate di una distanza a non inferiore all’altezza della costruzione più alta;
- nel caso di interventi di cui all’elenco B: se sulla medesima costruzione esistente vengono realizzati più di uno degli interventi individuati nell’elenco, essi considerati complessivamente non devono comportare il superamento dei limiti stabiliti.

Ai fini dell’individuazione delle tipologie di intervento, si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- per le costruzioni edili:
  - le superfici e i volumi sono da considerare lordi;
  - l’altezza massima è valutata dal piano di campagna al punto più alto della struttura;
  - i pesi unitari indicati sono riferiti all’intera costruzione e, quindi, comprensivi di tutti gli elementi verticali e orizzontali fuori terra, escluse le fondazioni;
- per le opere di sostegno, le opere interrato e le opere idrauliche:
  - le altezze sono valutate dall’estradosso delle fondazioni alla sommità del muro o rilevato;
  - le dimensioni in pianta sono da considerarsi nette interne.

Tutte le tipologie di cui all’elenco A, essendo relative a nuove costruzioni, includono le relative fondazioni.

Nel caso di strutture dotate di elementi mobili, si considera la configurazione più gravosa (ad esempio: le strutture coperte con lamelle apribili, che in configurazione chiusa non lasciano passare l’acqua piovana, si considerano tettoie e non pergolati).

Come specificato al paragrafo 2.1, quando un intervento “privo di rilevanza” viene realizzato contestualmente ad un intervento “di minore rilevanza” o “rilevante”, viene presentata un’unica denuncia dei lavori, relativa all’intervento di maggiore rilevanza, che comprende tutte le opere.

### 7.1. Elenco A: interventi “privi di rilevanza” ai fini sismici relativi a nuove costruzioni

#### A.1. Tettoie, serre e opere assimilabili

- A.1.1. Tettoie aperte o chiuse e altre strutture leggere, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 1$  kN/m<sup>2</sup>, superficie coperta complessiva minore di 20 m<sup>2</sup> e altezza massima  $\leq 4$  m.
- A.1.2. Pergolati scoperti o provvisti di teli che svolgono esclusiva funzione ombreggiante, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,25$  kN/m<sup>2</sup> e altezza massima  $\leq 4$  m.
- A.1.3. Serre a un piano adibite esclusivamente a coltivazioni e ricadenti in Classe d’uso I ai sensi del punto 2.4.2 delle NTC, con copertura e chiusure in materiali leggeri, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,50$  kN/m<sup>2</sup> e altezza massima  $\leq 6$  m.
- A.1.4. Strutture ad un piano con copertura e chiusure leggere in teli, adibite a deposito e ricadenti in Classe d’uso I ai sensi del punto 2.4.2 delle NTC, aventi peso proprio (G1)

e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,50$  kN/m<sup>2</sup> e altezza massima  $\leq 6$  m.

A.2. Opere di sostegno e opere idrauliche

- A.2.1. Opere di sostegno di altezza  $\leq 3$  m.
- A.2.2. Rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose.
- A.2.3. Laghetti o invasi con rilevato o sbarramento di altezza fuori terra  $\leq 2,00$  m e volume massimo di invaso  $\leq 5.000$  m<sup>3</sup>.
- A.2.4. Opere idrauliche in alveo, longitudinali o trasversali, di altezza fuori terra  $\leq 2,00$  m.
- A.2.5. Tombini e ponticelli aventi luce netta  $\leq 2,50$  m.

A.3. Manufatti strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, impianti tecnologici, ricovero animali e simili

- A.3.1. Manufatti leggeri ad uso non abitativo, ad un solo piano con superficie  $\leq 20$  m<sup>2</sup> e altezza massima  $\leq 4$  m, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 1$  kN/m<sup>2</sup>.
- A.3.2. Vani tecnici e locali destinati esclusivamente ad ospitare impianti tecnologici, ad un solo piano con superficie  $\leq 30$  m<sup>2</sup> e altezza massima  $\leq 4$  m.
- A.3.3. Serbatoi chiusi, cisterne, vasche e silos con altezza massima  $\leq 3,50$  m e volume  $\leq 30$  m<sup>3</sup>.
- A.3.4. Serbatoi chiusi, cisterne e silos totalmente interrati e interamente prefabbricati.
- A.3.5. Manufatti prefabbricati monoblocco destinati a spogliatoi o servizi igienici nell'ambito di strutture ricreative (stabilimenti balneari, parchi acquatici, campeggi ecc.), aventi altezza netta interna  $\leq 3,00$  m, singoli o aggregati.
- A.3.6. Piscine e vasche aperte aventi altezza netta interna massima  $\leq 2,50$  m.
- A.3.7. Loculi, edicole e cappelline cimiteriali anche interrate aventi altezza  $\leq 3,50$  m.
- A.3.8. Pensiline per fermata autobus con superficie coperta  $\leq 10$  m<sup>2</sup>.

A.4. Altre opere o manufatti, impianti

- A.4.1. Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza  $\leq 3$  m, comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie  $\leq 6$  m<sup>2</sup>. Il limite di altezza non sussiste per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.
- A.4.2. Pali per illuminazione pubblica aventi altezza massima  $\leq 15$  m.
- A.4.3. Strutture di sostegno per dispositivi di segnaletica stradale, antenne, insegne e simili, isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima  $\leq 10$  m e superficie esposta al vento  $\leq 20$  m<sup>2</sup>.
- A.4.4. Barriere antirumore per strade e ferrovie di altezza  $\leq 5$  m.
- A.4.5. Strutture di sostegno di pannelli solari o fotovoltaici posizionate in aree recintate e non aperte al pubblico.
- A.4.6. Altane per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari metallici (tipo ponteggio o similari), pianerottoli in pedane metalliche o ad assito in legno, eventualmente stabilizzate con tiranti, provviste di scale di accesso a pioli o similari, con superficie di calpestio sommitale  $\leq 9$  m<sup>2</sup>.
- A.4.7. Coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto.

A.5. Strutture temporanee

- A.5.1. Strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli pubblici, mostre, fiere etc., per le quali trovano applicazione norme specifiche.

- A.5.2. Opere provvisorie temporanee quali ponteggi, puntelli etc.
- A.5.3. Installazione ed eventuali modifiche, da parte di amministrazioni pubbliche, di strutture prefabbricate e temporanee per la gestione di emergenze.

A.6. Rampe e scale

- A.6.1. Rampe pedonali o scale esterne, strutturalmente indipendenti, con dislivello  $\leq 1,50$  m e relativi parapetti.

A.7. Manufatti ed elementi assimilabili

Altri interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci, purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.

**7.2. Elenco B: interventi "privi di rilevanza" ai fini sismici relativi a costruzioni esistenti**

B.1. Tettoie, portici, pensiline e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente

- B.1.1. Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 1$  kN/m<sup>2</sup> di altezza massima  $\leq 3$  m aventi superficie coperta non superiore al 10% della superficie del piano sul quale vengono installate e comunque  $\leq 20$  m<sup>2</sup>.
- B.1.2. Pensiline a sbalzo su pareti esistenti (tipicamente sopra finestre o portoncini d'ingresso) con aggetto  $\leq 1,20$  m aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 1$  kN/m<sup>2</sup>.
- B.1.3. Pergole da terrazzo scoperte o provviste di teli che svolgono esclusiva funzione ombreggiante, di altezza massima  $\leq 3$  m, con superficie non superiore al 20% della superficie del piano sul quale vengono installate, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,25$  kN/m<sup>2</sup>.
- B.1.4. Chiusure di logge e portici con infissi.
- B.1.5. Cartelli e insegne a bandiera fissati su costruzioni esistenti, aventi superficie  $\leq 6$  m<sup>2</sup>.

B.2. Manufatti interni

- B.2.1. Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza  $\leq 4$  m ed elementi di chiusura orizzontale superiore non praticabili, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,80$  kN/m<sup>2</sup>.
- B.2.2. Celle frigorifere, camere di verniciatura e simili, realizzate con pannelli in lamiera coibentata appoggiate al suolo.

B.3. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura

- B.3.1. Realizzazione, chiusura e modifica di aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie  $\leq 3$  m<sup>2</sup>, senza modifiche significative della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti, purché non siano necessarie opere di rinforzo degli elementi strutturali principali.
- B.3.2. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,25$  kN/m<sup>2</sup>.
- B.3.3. Rifacimento di elementi dell'orditura secondaria e del tavolato o della pannellatura di copertura in legno o in acciaio, anche con eventuale incremento del peso complessivo  $\leq 10\%$  dello stato attuale, compresa l'eventuale realizzazione di un cordolo, senza incremento di altezza e purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale degli elementi dell'orditura principale.

- B.3.4. Realizzazione, modifica o sostituzione di lucernari o abbaini in copertura di superficie  $\leq 1 \text{ m}^2$ , purché non interessino l'orditura principale, non comportino incremento del peso complessivo della parte di copertura interessata di oltre il 10% rispetto allo stato attuale e non siano necessarie opere di rinforzo strutturale.
- B.3.5. Interventi di cui alla legge regionale 7/2014 (realizzazione di linee vita per la prevenzione delle cadute dall'alto).
- B.4. Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali senza variazioni del comportamento globale della struttura
- B.4.1. Sostituzione di architravi su aperture esistenti senza variazione della larghezza dell'apertura.
- B.4.2. Trasformazione di finestra in porta-finestra e viceversa, senza variazioni di larghezza e purché il sottofinestra non abbia funzione strutturale.
- B.4.3. Interventi su tamponature che non alterino la rigidità del telaio anche con eventuale incremento di peso  $\leq 5\%$  rispetto allo stato attuale, purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale.
- B.4.4. Realizzazione o modifica di elementi divisorii interni privi di carattere portante, di altezza  $\leq 4 \text{ m}$ .
- B.4.5. Realizzazione di singola nicchia o apertura in parete muraria portante (non reiterata nella stessa parete ed eventualmente accompagnata dai necessari rinforzi), con larghezza  $\leq 1,00 \text{ m}$  e superficie netta del foro  $\leq 1,00 \text{ m}^2$ .
- B.4.6. Riparazioni localizzate (risarciture e cuciture di singole lesioni) o chiusura di singole nicchie o aperture su pareti murarie portanti.
- B.4.7. Consolidamento delle fondazioni eseguito per parti limitate, in ogni caso non interessante più del 5% dell'area di impronta dell'intera fondazione.
- B.5. Scale, soppalchi, rampe, parapetti e recinzioni
- B.5.1. Installazione di scale o rampe con struttura leggera in legno o metallica e relativi parapetti, al servizio di una singola unità immobiliare con classe d'uso I o II ai sensi del punto 2.4.2 delle NTC.
- B.5.2. Realizzazione, all'interno di un'unità immobiliare, di singolo soppalco connesso alla struttura principale, compresi i relativi parapetti e scala di accesso, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$ , con carico variabile  $\leq 2,00 \text{ kN/m}^2$ , di superficie totale  $\leq 15 \text{ m}^2$ .
- B.5.3. Realizzazione, all'interno di edificio monopiano con destinazione d'uso artigianale o industriale, di singolo soppalco strutturalmente indipendente, compresi i relativi parapetti e scala di accesso, di altezza  $\leq 3 \text{ m}$ , di superficie  $\leq 30 \text{ m}^2$  e con carico variabile  $\leq 2,00 \text{ kN/m}^2$ . *N.B. Se i predetti parametri sono superati, si tratta di intervento di nuova costruzione (rilevante o di minore rilevanza secondo i rispettivi criteri). Se la superficie del soppalco supera il 50% di quella dell'edificio esistente, l'intervento di nuova costruzione comporta anche la necessità di adeguamento sismico dell'edificio esistente, ai sensi del punto 8.4.3 lettera d) delle NTC.*
- B.5.4. Sostituzione o modifica di parapetti in unità immobiliari aventi classe d'uso I o II ai sensi del punto 2.4.2 delle NTC.
- B.5.5. Sostituzione o modifica di recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza  $\leq 3 \text{ m}$ , comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie  $\leq 6 \text{ m}^2$ . Il limite di altezza non sussiste per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.

**B.6. Impianti, ascensori**

- B.6.1. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici interni all'edificio, anche con eventuali aperture nei solai purché nel rispetto dei limiti di cui alla voce B.3.1., compresi i relativi vani di extra corsa inferiore e superiore nei limiti di quanto strettamente necessario.
- B.6.2. Installazione o modifica di strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione con altezza massima  $\leq 4$  m e il cui peso complessivo non sia superiore a 6,00 KN, nonché altre eventuali tipologie espressamente definite "prive di rilevanza" dal decreto legislativo 259/2003 o da altre norme statali.
- B.6.3. Installazione o modifica di strutture di sostegno di elementi facenti parte degli impianti tecnologici, che non richiedano interventi di rinforzo delle strutture portanti.

**B.7. Demolizioni e rimozioni**

- B.7.1. Demolizioni localizzate di singoli elementi e di opere accessorie che non abbiano influenza sulla sicurezza e stabilità della costruzione.

*N.B. Se la demolizione riguarda una parte di una costruzione ed eccede i limiti sopra indicati, essa costituisce intervento "di minore rilevanza": rispetto alla porzione di struttura che rimarrà dopo la demolizione, va considerata come "intervento locale" o "miglioramento sismico", secondo i criteri indicati nel paragrafo 8.4.1 delle NTC e nel Capitolo 6 delle presenti Linee Guida.*

*Se invece la demolizione riguarda un'intera costruzione isolata, non interagente con altre costruzioni, l'intervento esula dall'ambito di applicazione della Legge: infatti, in questo caso, si pone solo il problema della sicurezza nell'esecuzione dei lavori di demolizione (tema che rientra nell'ambito del decreto legislativo 81/2008), perché al termine dei lavori la struttura non esiste più.*

**B.8. Manufatti ed elementi assimilabili**

- B.8.1. Altri interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci, purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.

## **8. SISTEMA INFORMATIVO “DOMUS”**

Il sistema informativo integrato “DOMUS” consente la gestione informatizzata di tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dalla Legge, in tutte le rispettive fasi, dalla presentazione dell’istanza fino all’emanazione del provvedimento conclusivo.

Inoltre, il sistema informativo integrato “DOMUS” consente la consultazione, da parte degli aventi diritto, della documentazione relativa a procedimenti già conclusi.

Il sistema informativo integrato “DOMUS” è sviluppato, mantenuto e gestito dalla struttura regionale competente in materia di sistemi informativi, sulla base dei requisiti prestazionali e funzionali stabiliti dalla STRC.

Le istanze relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge sono presentate esclusivamente tramite il sistema informativo DOMUS, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalle presenti Linee Guida.

## 9. DENUNCIA DEI LAVORI

Nel territorio regionale, chiunque intenda eseguire nuove costruzioni o interventi sulle costruzioni esistenti è tenuto a presentarne denuncia, con contestuale istanza di autorizzazione o deposito del progetto ai sensi degli articoli 65 e 93 del DPR 380/2001 e degli articoli 8 e 8-bis della Legge, fatte salve le specifiche disposizioni relative ai lavori pubblici (attualmente contenute nell'articolo 42 comma 3 del decreto legislativo 36/2023).

La denuncia dei lavori deve essere riferita ad un'unica struttura. Se il progetto architettonico prevede la realizzazione di diversi corpi di fabbrica separati da giunti, deve essere presentata una denuncia separata per ciascuno di essi.

### 9.1. Modalità di presentazione

Le denunce dei lavori, le relative varianti e gli atti tecnici successivi (Relazione a struttura ultimata, Certificato di collaudo statico o Dichiarazione di regolare esecuzione), nonché ogni altro tipo di documento e comunicazione relativi ai procedimenti amministrativi regionali disciplinati dalla Legge, sono presentati esclusivamente tramite il sistema informativo DOMUS utilizzando la modulistica appositamente predisposta e pubblicata dalla STRC. I medesimi documenti, se presentati con qualsiasi altra modalità, sono irricevibili e non vengono presi in considerazione dalla STRC.

### 9.2. Verifica di ricevibilità

La denuncia dei lavori ed i relativi allegati sono soggetti a verifica di ricevibilità, allo scopo di limitare l'acquisizione di documentazione gravemente carente.

La verifica viene effettuata:

- in parte, automaticamente dal sistema informativo DOMUS, che non consente l'invio delle istanze carenti di alcuni elementi essenziali;
- in parte, dal personale della STRC, tramite esame sommario della documentazione sotto il profilo formale.

Se dalla verifica emerge una causa di irricevibilità, la STRC tramite il sistema informativo DOMUS emette un provvedimento negativo semplificato, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 241/1990.

In tal caso, per l'esecuzione dell'intervento è necessaria la presentazione di una nuova denuncia dei lavori. L'interessato, entro 30 giorni, può ripresentare l'istanza corretta e completa avvalendosi dell'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, senza pagare nuovamente il contributo istruttorio (è sempre dovuta, invece, l'imposta di bollo sull'istanza). Decorso il termine di 30 giorni, la presentazione di una nuova istanza è soggetta al pagamento del contributo istruttorio.

Se dalla verifica non emergono cause di irricevibilità, alla denuncia dei lavori viene assegnato un codice identificativo alfanumerico, definito "Numero Progetto", costituito dalla sigla della provincia di appartenenza del comune interessato dall'intervento, seguito da un numero progressivo e dall'anno. Il numero progetto rimane invariato anche in caso di presentazione di varianti strutturali in corso d'opera e deve essere indicato in tutte le comunicazioni relative all'intervento, fino alla conclusione dei lavori.

I soggetti coinvolti rimangono pienamente responsabili della completezza e correttezza della documentazione presentata, anche in caso di mancata rilevazione di una o più cause di irricevibilità.

In particolare, la STRC non può essere ritenuta responsabile in caso di documenti danneggiati, illeggibili, incompleti o recanti dati e informazioni erranee o non coerenti, nonché nei casi di firme errate, mancanti o apposte da soggetti non idonei.

### 9.3. Cause di irricevibilità

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 241/1990 e dell'art. 15, comma 1, lettera e) della Legge, sono causa di irricevibilità delle denunce dei lavori:

- a) La mancata sottoscrizione dei documenti da parte dei soggetti previsti dal DPR 380/2001, dalle NTC e dalle presenti Linee Guida, con firma digitale valida al momento dell'acquisizione al protocollo regionale;
- b) La mancanza delle procure del committente e dell'appaltatore dei lavori in favore del procuratore digitale (fatti salvi i casi di coincidenza di tali figure), regolarmente firmate tramite firma digitale o firma autografa con allegata copia del documento di identità valido del firmatario;
- c) La mancata dimostrazione del versamento del contributo istruttorio, secondo l'importo stabilito dalle presenti linee guida, o mancanza di documentazione giustificativa dell'eventuale causa di esenzione dichiarata;
- d) La mancanza dell'asseverazione del progettista strutturale;
- e) La mancanza della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del collaudatore statico, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 67 commi 8-bis e 8-ter del DPR 380/2001;
- f) La mancanza della terna di collaudatori designata dall'ordine professionale, nei casi previsti dall'art. 67 comma 4 del DPR 380/2001;
- g) La non corretta, o non univoca, o incongruente individuazione della categoria di intervento, in relazione a quanto previsto dall'art. 94-bis del DPR 380/2001;
- h) Il progetto di più strutture (la denuncia dei lavori deve essere riferita ad un'unica struttura; se il progetto architettonico prevede la realizzazione di diversi corpi di fabbrica separati da giunti, deve essere presentata una denuncia separata per ciascuno di essi).
- i) La mancanza della documentazione progettuale minima prevista dalle presenti Linee Guida;
- j) L'illeggibilità, in tutto o in parte, della documentazione presentata;
- k) La presenza, nei documenti presentati, di dati e informazioni contraddittori o incoerenti tra loro.

## 10. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E MODULISTICA

### 10.1. Contenuto della denuncia dei lavori

La denuncia dei lavori contiene obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- a) Descrizione dell'intervento;
- b) Anagrafica del committente;
- c) Anagrafica del Procuratore digitale;
- d) Anagrafica dell'appaltatore dei lavori (con indicazione delle opere di competenza, nel caso di più appaltatori);
- e) Anagrafica dei tecnici incaricati con indicazione dei rispettivi ruoli (progettista strutturale., progettista architettonico, direttore dei lavori, geologo ecc.);
- f) Anagrafica del collaudatore statico, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 67 commi 8-bis e 8-ter del DPR 380/2001;
- g) Attestazione di pagamento del contributo istruttorio di cui all'art. 14 della Legge o indicazione dell'eventuale causa di esenzione, supportata da idonea documentazione;
- h) Elenco dei documenti allegati.

Fino a quando non sarà attivata la possibilità di pagamento dell'imposta di bollo direttamente tramite il sistema informativo DOMUS, l'assolvimento dell'imposta di bollo è dimostrato tramite presentazione della dichiarazione di utilizzo del contrassegno telematico, utilizzando a tal fine l'apposita modulistica.

### 10.2. Documentazione minima da allegare alla denuncia dei lavori relativi a interventi rilevanti o di minore rilevanza

Alla denuncia devono essere allegati i documenti del progetto architettonico e strutturale. Il livello di dettaglio necessario è quello tipico del progetto esecutivo.

Nella seguente tabella viene elencato il contenuto minimo della documentazione da allegare, in relazione alla tipologia di intervento (significato delle abbreviazioni utilizzate in tabella: *NC* = nuova costruzione; *AS* = adeguamento sismico, con o senza sopraelevazione; *MS* = miglioramento sismico; *IL* = riparazione o intervento locale; *S* = da allegare sempre; *D* = da allegare solo quando necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento; *N* = non previsto).

Tipo documento		Tipo di intervento				Soggetti firmatari
		NC	AS	MS	IL	
1	Denuncia dei lavori	S	S	S	S	Procuratore digitale
2	Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo (se non già ricompresa nella denuncia)	S	S	S	S	Procuratore digitale
3	Procura del committente in favore del procuratore digitale (se non coincidenti)	S	S	S	S	Committente Procuratore digitale
4	Procura dell'appaltatore dei lavori in favore del procuratore digitale (se non coincidenti)	S	S	S	S	Appaltatore dei lavori Procuratore digitale

5	Dichiarazione di accettazione dell'incarico di collaudatore statico	S	S	S	N	Collaudatore statico
6	Asseverazione del progettista strutturale	S	S	S	S	Progettista strutturale Progettista strutture prefabbricate in c.a. (ove previsto)
7	Scheda sintetica relativa all'intervento	S	S	S	N	Progettista strutturale Progettista strutture prefabbricate in c.a. (ove previsto)
8	Progetto architettonico	S	S	S	S	Progettista architettonico Direttore dei lavori
9	Relazione tecnica illustrativa	S	S	S	S	Progettista strutturale Direttore dei lavori
10	Relazione sui materiali	S	S	S	S	Progettista strutturale Direttore dei lavori
11	Relazione di calcolo, corredata dei tabulati e delle rappresentazioni grafiche del modello strutturale analizzato e dei principali risultati dell'analisi	S	S	S	S	Progettista strutturale Direttore dei lavori
12	Elaborati grafici esecutivi con particolari costruttivi	S	S	S	S	Progettista strutturale Direttore dei lavori
13	Piano di manutenzione della struttura	S	S	S	S	Progettista strutturale Direttore dei lavori
14	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	S	S	D	D	Progettista strutturale Direttore dei lavori
15	Relazione geologica	S	S	D	D	Geologo Direttore dei lavori
16	Valutazione della sicurezza (8.3 NTC vigenti)	N	S	S	S	Progettista strutturale Direttore dei lavori
17	Altri documenti eventualmente ritenuti necessari	D	D	D	D	Progettista strutturale Direttore dei lavori
<b>Nel caso di opere che contengano elementi prefabbricati in c.a., sono inoltre necessari:</b>						
18	Procura dell'esecutore del montaggio degli elementi prefabbricati in favore del procuratore digitale (se non coincidenti)	S	S	S	S	Esecutore del montaggio degli elementi prefabbricati Procuratore digitale
19	Relazione di calcolo degli elementi prefabbricati	S	S	S	D	Progettista strutturale Direttore di stabilimento Direttore dei lavori Direttore del montaggio degli elementi prefabbricati (se diverso dal direttore dei lavori)
20	Elaborati grafici esecutivi dei prefabbricati, compresi i particolari costruttivi	S	S	S	D	Progettista strutturale Direttore di stabilimento Direttore dei lavori

					Direttore del montaggio degli elementi prefabbricati (se diverso dal direttore dei lavori)
--	--	--	--	--	--

In relazione al contenuto minimo degli elaborati si applica quanto stabilito dal capitolo 10 delle NTC e dal relativo capitolo 10 della Circolare. Inoltre, per quanto riguarda la relazione geologica e la relazione geotecnica, si applica quanto stabilito dai paragrafi 6.2.1 e 6.2.2 delle NTC e dai relativi paragrafi C6.2.1 e C6.2.2 della Circolare.

### 10.3. Documentazione minima da allegare alla denuncia dei lavori relativi a interventi privi di rilevanza

Nella seguente tabella viene elencato il contenuto minimo della documentazione tecnica da presentare al comune competente per territorio (significato delle abbreviazioni utilizzate in tabella: S = da allegare sempre; D = da allegare solo quando necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento; N = non previsto).

	Tipo documento	Necessità	Soggetti firmatari
1	Asseverazione sulla rilevanza dell'intervento e sul rispetto delle NTC (eventualmente ricompresa nella modulistica relativa al titolo abilitativo)	S	Progettista
2	Progetto strutturale costituito almeno da elaborati grafici e relazione tecnica, secondo quanto previsto dalle NTC	S	Progettista Direttore dei lavori
3	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	D	Progettista Direttore dei lavori
4	Relazione geologica	D	Geologo Direttore dei lavori
5	Altri documenti eventualmente ritenuti necessari	D	Progettista Direttore dei lavori

### 10.4. Modulistica

I moduli da utilizzare per tutte le istanze e le comunicazioni inerenti ai procedimenti di competenza regionale previsti dalla Legge sono predisposti dalla STRG e sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione Marche, all'interno della sezione tematica dedicata alle costruzioni in zone sismiche, oppure sono implementati direttamente nel sistema informativo DOMUS.

## 11. AUTORIZZAZIONE SISMICA

### 11.1. Istanza

L'istanza di autorizzazione è presentata contestualmente alla denuncia dei lavori di cui al capitolo 9.

Poiché l'autorizzazione è soggetta all'imposta di bollo, il relativo obbligo è assolto dal richiedente all'atto della presentazione dell'istanza.

### 11.2. Procedimento

Se dalla verifica di ricevibilità di cui al paragrafo 9.2 non emergono cause di irricevibilità, la STRC comunica al procuratore digitale e al comune l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990.

L'autorizzazione sismica, che può contenere prescrizioni, è rilasciata dal dirigente della STRC o suo sostituto, entro il termine previsto dall'art. 94, comma 2, del D.P.R. 380/2001 decorrente dalla data di presentazione della richiesta.

Il responsabile del procedimento può richiedere agli interessati i chiarimenti necessari, nonché l'eliminazione di eventuali irregolarità e vizi formali, l'integrazione della documentazione presentata. Tale richiesta sospende il procedimento (ai sensi della legge 241/1990 art 2 comma 7) per un massimo di 30 giorni. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Gli eventuali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sono comunicati dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990.

Il provvedimento conclusivo, che dispone l'autorizzazione o il diniego, è emanato dal dirigente della STRC per mezzo del sistema informativo DOMUS.

Qualora, durante l'istruttoria, il richiedente presenti un'integrazione volontaria, che aggiunga nuovi elementi o modifichi quanto presentato e quindi richieda ulteriori valutazioni istruttorie, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento di tale integrazione.

## 12. DEPOSITO DEL PROGETTO

### 12.1. Istanza

L'istanza di deposito del progetto è presentata contestualmente alla denuncia dei lavori di cui al capitolo 9.

### 12.2. Attestato di deposito

Se dalla verifica di ricevibilità di cui al paragrafo 9.2 non emergono cause di irricevibilità, la STRC entro il termine di 30 giorni emette l'attestato di deposito di cui all'articolo 8-bis della Legge, tramite il sistema informativo DOMUS.

### 12.3. Controllo a campione

Nel mese successivo a quello in cui viene emesso l'attestato di deposito, la STRC estrae il campione da sottoporre a controllo, secondo quanto stabilito dall'art. 8-bis della Legge.

La STRC comunica al procuratore digitale e al comune, tramite il sistema informativo DOMUS, l'avvio del procedimento di controllo a campione e il funzionario responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento può richiedere agli interessati i chiarimenti necessari, nonché l'eliminazione di eventuali irregolarità e vizi formali e l'integrazione della documentazione presentata. Tale richiesta sospende il procedimento (ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge 241/90) per una sola volta e per un massimo di 30 giorni. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Se il progetto estratto è una variante, il controllo riguarda l'intero progetto.

Se durante l'esecuzione del controllo viene presentata una variante, anch'essa è oggetto di controllo. In tal caso, la presentazione della variante interrompe il termine per la conclusione del procedimento di controllo, che ricomincia a decorrere per intero dalla data di emissione dell'attestato di deposito della variante.

Se dal controllo emergono violazioni delle NTC, la STRC informa l'Autorità Giudiziaria ai sensi degli articoli 96 e seguenti del DPR 380/2001.

In caso contrario, la STRC comunica al procuratore digitale e al comune competente per territorio, tramite il sistema informativo DOMUS, la conclusione del procedimento di controllo, da cui non sono emerse violazioni delle NTC. I soggetti coinvolti rimangono in ogni caso pienamente responsabili del rispetto degli obblighi stabiliti dal DPR 380/2001 e dalle NTC, anche per quanto non riscontrabile o riscontrato nell'ambito del controllo eseguito.

### 12.4. Controlli in cantiere e altri controlli documentali

La STRC può effettuare controlli in cantiere durante tutta la durata dei lavori.

Oltre ai controlli a campione obbligatori di cui al paragrafo 12.3, la STRC ha facoltà di sottoporre a controllo qualsiasi altro progetto depositato, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o d'iniziativa.

## 13. SOPRAELEVAZIONI

### 13.1. Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 90 del DPR 380/2001, si intende per sopraelevazione un incremento dell'altezza di un edificio, di norma con aumento del numero di piani.

L'intervento di sopraelevazione comporta l'obbligo di adeguamento della costruzione.

Le NTC specificano, al paragrafo 8.4.3, che non costituisce sopraelevazione una variazione dell'altezza dell'edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile.

La Circolare, al punto C8.4.3, specifica ulteriormente che non costituisce sopraelevazione una variazione dell'altezza dell'edificio dovuta a variazioni della copertura che non comportino incrementi "significativi" di superficie abitabile (da intendersi come "superficie utile" di cui alla voce n. 14 dell'Allegato A allo schema di regolamento edilizio tipo recepito con legge regionale 8/2018).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non costituiscono sopraelevazione:

- a) Gli incrementi di altezza dell'edificio dovuti esclusivamente all'aumento dello spessore del solaio di copertura, ad esempio per esigenze di realizzazione di cordoli o coibentazione, purché non superiori a 0,50 m.
- b) La sostituzione parziale o totale del solaio di copertura, eventualmente con modifiche geometriche, inclusa la trasformazione di coperture a falde in coperture piane, a condizione che dalla trasformazione non derivi un aumento della superficie utile del piano sottotetto maggiore del 15%.
- c) L'ampliamento del piano attico senza incrementi di altezza della copertura, fatto salvo quanto previsto al punto a);
- d) L'installazione sulla copertura di elementi quali antenne, canne fumarie, linee vita, pannelli solari termici o fotovoltaici, etc.;
- e) L'installazione sulla copertura piana di pergole ricadenti nel punto B.1.3 dell'elenco degli interventi "privi di rilevanza", di cui al capitolo 7 delle presenti Linee Guida.

### 13.2. Istanza

L'istanza per l'ottenimento della certificazione prevista dall'art. 90 comma 2 del DPR 380/2001 relativa ad un intervento di sopraelevazione è presentata contestualmente alla denuncia dei lavori di cui al capitolo 9.

Poiché il certificato di idoneità alla sopraelevazione è soggetto all'imposta di bollo, il relativo obbligo è assolto all'atto della presentazione dell'istanza.

### 13.3. Procedimento

Se l'intervento di sopraelevazione è "rilevante" nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge l'autorizzazione sismica ha il valore e gli effetti della certificazione prevista dall'art. 90 comma 2 del DPR 380/2001.

Se l'intervento di sopraelevazione è "di minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici, a seguito della verifica di ricevibilità di cui al paragrafo 10.2 la STRC comunica al procuratore digitale e al comune, tramite il sistema informativo DOMUS, l'avvio del procedimento per il rilascio del certificato di idoneità alla sopraelevazione e il funzionario responsabile del procedimento.

L'istruttoria viene svolta con modalità analoghe a quelle previste per l'autorizzazione sismica di cui al capitolo 11.

Se l'esito dell'istruttoria è favorevole, la STRC, tramite il sistema informativo DOMUS, emette il certificato di idoneità alla sopraelevazione, che ha anche il valore e gli effetti dell'attestato di deposito di cui al paragrafo 12.2. Altrimenti la STRC, tramite il sistema informativo DOMUS, emette il provvedimento motivato di diniego, previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990.

## 14. VARIANTI AL PROGETTO STRUTTURALE

### 14.1. Varianti sostanziali e non sostanziali

Ai sensi dell'art. 94-bis comma 2 del DPR 380/2001 e secondo le linee guida di cui al Decreto Ministeriale 30/04/2020 (G.U. n. 124 del 15/05/2020), per distinguere le varianti sostanziali da quelle non sostanziali si può fare riferimento ai medesimi criteri che distinguono le riparazioni o interventi locali dal miglioramento o adeguamento sismico.

Più in particolare, una variante si può definire non sostanziale se:

- a) interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale, il taglio alla base, le caratteristiche di sollecitazione massime sugli elementi strutturali;
- b) riguarda la realizzazione di interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici.

Costituiscono varianti non sostanziali, senza necessità di dimostrazione esplicita del rispetto dei criteri sopra descritti, quelle riconducibili alle seguenti fattispecie:

- N.1) modifica dei particolari esecutivi dei solai, che non implichi il cambio della loro tipologia, delle orditure e della massa;
- N.2) modifica ai fili fissi ed alle quote di interpiano, purché non superiore al 5% dell'interasse rispetto all'elemento strutturale più vicino e comunque non superiore a 0,20 m;
- N.3) modesto spostamento di aperture in pareti di strutture in cemento armato, muratura o legno, senza variazione dimensionale dell'apertura e purché ciò non comporti il disallineamento con le aperture agli altri piani;
- N.4) inserimento, modifica o eliminazione di elementi strutturali secondari, non facenti parte del sistema strutturale sismo-resistente, purché ciò non comporti una variazione della massa sismica di piano maggiore del 5%;
- N.5) realizzazione o modifica di aperture nei solai, che non determinino un'apprezzabile variazione della rigidezza dell'impalcato nel proprio piano;
- N.6) modifica dei collegamenti tra elementi strutturali in acciaio o in legno, purché ciò non comporti modifiche dello schema statico adottato per l'analisi strutturale ed influenzi solo le verifiche dei collegamenti stessi;
- N.7) realizzazione della costruzione in una posizione diversa da quella inizialmente prevista, a condizione che la nuova area di sedime abbia identiche caratteristiche del terreno di fondazione, non presenti nuovi o maggiori elementi di rischio e in ogni caso lo spostamento sia minore di 5 m.

Per contro, sono da considerare varianti sostanziali quelle che modificano in modo significativo il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso.

Costituiscono in ogni caso varianti sostanziali quelle che riguardano le seguenti fattispecie:

- S.1) modifica del sistema costruttivo adottato;
- S.2) modifica del tipo di materiale impiegato per la realizzazione del sistema strutturale sismo-resistente;
- S.3) modifica della tipologia delle fondazioni;
- S.4) introduzione di sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro o fuori terra;
- S.5) creazione o eliminazione di giunti strutturali;

- S.6) modifica del sistema strutturale sismo-resistente che comporta una variazione del fattore di comportamento  $q$ ;
- S.7) variazione della rigidezza nel proprio piano di uno o più solai, tale da comportare la modifica della schematizzazione da piano rigido a deformabile o viceversa;
- S.8) modifiche significative delle dimensioni, delle sezioni, delle armature o della posizione degli elementi strutturali che fanno parte del sistema sismo-resistente;
- S.9) modifiche in aumento della classe d'uso o della vita nominale della costruzione;
- S.10) modifica della tipologia di intervento, secondo la classificazione individuata nel paragrafo 8.4 delle NTC (adeguamento, miglioramento, riparazione o intervento locale).

Ai sensi dell'art. 94-bis comma 2 del DPR 380/2001, le varianti di carattere non sostanziale non sono soggette né all'autorizzazione sismica preventiva né al preavviso scritto. Tali varianti devono essere comunicate prima della conclusione dei lavori, utilizzando l'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, che rilascia automaticamente una ricevuta di avvenuta protocollazione, ferma restando la facoltà di eventuale controllo da parte della STRC.

La non sostanzialità della variante è asseverata dal progettista strutturale e dal direttore dei lavori.

Le istanze relative alle varianti sostanziali sono presentate tramite il sistema informativo DOMUS con modalità analoghe a quelle relative alla denuncia iniziale.

#### **14.2. Documentazione minima da allegare alle varianti relative a interventi rilevanti o di minore rilevanza**

In caso di variante, i documenti da allegare sono quelli modificati rispetto al progetto già presentato. Inoltre, sono sempre necessari i seguenti documenti:

- a) in caso di variante sostanziale ad un progetto già inserito nel sistema informativo DOMUS:
  - i. denuncia dei lavori
  - ii. dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo
  - iii. asseverazione del progettista strutturale
  - iv. scheda sintetica relativa all'intervento
  - v. relazione tecnica illustrativa
  
- b) in caso di prima variante sostanziale ad un progetto cartaceo (intervento iniziato prima del 01/01/2020):
  - i. denuncia dei lavori
  - ii. dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo
  - iii. procura del committente in favore del procuratore digitale (a meno che i soggetti non coincidano)
  - iv. procura dell'appaltatore in favore del procuratore digitale (a meno che i soggetti non coincidano)
  - v. asseverazione del progettista
  - vi. scheda sintetica relativa all'intervento
  - vii. relazione tecnica illustrativa
  
- c) in caso di variante non sostanziale:
  - i. relazione tecnica illustrativa
  - ii. asseverazione del progettista strutturale relativa alla non sostanzialità della variante

## 15. COORDINAMENTO CON ALTRI PROCEDIMENTI

I provvedimenti previsti dalla Legge riguardano esclusivamente il rispetto delle norme per le costruzioni in zone sismiche. Essi prescindendo da ogni altro aspetto, vincolo o requisito incidente sulla effettiva realizzabilità degli interventi e fanno salve le competenze delle altre amministrazioni e delle altre strutture organizzative della Giunta regionale, nonché i diritti dei terzi.

In nessun caso i provvedimenti previsti dalla Legge possono essere considerati assorbenti di altri permessi, autorizzazioni, concessioni o atti d'assenso comunque denominati.

### 15.1. Coordinamento con i procedimenti amministrativi comunali

I comuni assicurano il coordinamento dei procedimenti amministrativi di propria competenza con i procedimenti previsti dalla Legge, verificando in particolare che:

- a) i lavori relativi ad interventi "rilevanti" e "di minore rilevanza" non inizino in assenza, rispettivamente, dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della Legge e dell'attestato di deposito di cui all'articolo 8-bis della Legge;
- b) le segnalazioni certificate di agibilità siano corredate dei riferimenti al certificato di collaudo o alla dichiarazione di regolare esecuzione, di cui all'articolo 10 della Legge.
- c) i titoli abilitativi in sanatoria siano rilasciati solo a seguito del corretto espletamento delle procedure previste dagli articoli 12-ter e 12-quater della Legge.

### 15.2. Coordinamento con procedimenti autorizzativi unici

Nei casi in cui i procedimenti previsti dalla Legge siano connessi a procedimenti autorizzativi unici, il richiedente può, in alternativa:

- a) effettuare gli adempimenti previsti dalla Legge, secondo le modalità previste dalle presenti Linee Guida e con particolare riferimento alla presentazione dell'istanza e della necessaria documentazione tramite il sistema informativo DOMUS, contestualmente alla presentazione dell'istanza per il procedimento autorizzativo unico;
- b) riservarsi di effettuare gli adempimenti previsti dalla Legge prima dell'inizio dei lavori: in tal caso, il provvedimento autorizzativo unico è rilasciato con la prescrizione di effettuare tali adempimenti prima dell'inizio dei lavori.

## 16. ESECUZIONE E CONCLUSIONE DEI LAVORI

Nei cantieri, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, sono conservati, anche con modalità informatiche, i progetti e le relative varianti autorizzate dalla STRC, a disposizione degli incaricati dei controlli e della vigilanza.

Il direttore dei lavori e il collaudatore esercitano le funzioni e ed effettuano gli adempimenti previsti dal DPR 380/2001 e dalle NTC, secondo le modalità previste dalla Legge e dalle presenti Linee Guida.

### 16.1. Sostituzione dei soggetti coinvolti

Durante l'esecuzione dei lavori, l'eventuale sostituzione del direttore dei lavori, del collaudatore, dell'appaltatore o del committente è comunicata dal procuratore digitale, utilizzando l'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS e la relativa modulistica e specificando lo stato di avanzamento dei lavori.

Comunicazioni di sostituzione dei soggetti coinvolti effettuate da soggetti diversi dal procuratore digitale o con modalità diverse dall'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS (compresa l'eventuale allegazione a varianti progettuali, DRE, RSU o collaudo) sono irricevibili e non producono effetti.

Pertanto il direttore dei lavori, il collaudatore o l'appaltatore, qualora intendano rinunciare all'incarico, debbono informare il committente, per la nomina dei nuovi soggetti secondo la procedura sopra descritta.

### 16.2. Relazione a Struttura Ultimata (RSU)

Il direttore dei lavori presenta la RSU di cui all'art. 65 comma 6 del DPR 380/2001 tramite l'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, utilizzando l'apposita modulistica e allegando:

- La documentazione prevista dall'art. 65 comma 6 del DPR 380/2001;
- La dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo (fino a quando non verrà reso possibile l'assolvimento direttamente tramite il sistema informativo DOMUS).

Resta fermo l'obbligo, posto in capo al direttore dei lavori dall'art. 65 comma 8 del DPR 380/2001, di trasmettere la RSU completa di allegati al collaudatore.

La STRC effettua una verifica di ricevibilità di carattere formale, relativa alla correttezza e completezza documentale della RSU e dei relativi allegati, senza entrare nel merito di quanto dichiarato dal direttore dei lavori sotto la sua personale responsabilità.

Sono cause di irricevibilità della RSU:

- a) La presentazione con modalità diverse dall'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS;
- b) Il riferimento ad un intervento diverso da quello in relazione al quale la RSU è stata presentata;
- c) La mancata sottoscrizione da parte del direttore dei lavori con firma digitale valida al momento dell'acquisizione al protocollo regionale;
- d) La mancanza di dati essenziali;
- e) La mancanza degli allegati previsti dall'art. 65 comma 6 del DPR 380/2001 o la manifesta insufficienza o incompletezza di tali allegati, con particolare riferimento ai certificati di prova dei materiali in relazione ai controlli di accettazione minimi previsti dalle NTC;
- f) L'allegazione di certificati privi di firma digitale in corso di validità, a meno che il direttore dei lavori non dichiari che si tratta di copie conformi agli originali in proprio possesso;

- g) L'illeggibilità, in tutto o in parte, della documentazione presentata;
- h) Il mancato utilizzo dell'apposita modulistica;
- i) La presenza, nei documenti presentati, di dati e informazioni contraddittori o incoerenti tra loro.

Se non vengono rilevate cause di irricevibilità, la STRC entro il termine di 30 giorni emette l'attestato di deposito di cui all'articolo 10 comma 1 della Legge, tramite il sistema informativo DOMUS.

Il direttore dei lavori rimane comunque pienamente responsabile della completezza e correttezza della documentazione presentata, anche in caso di mancata rilevazione di una o più cause di irricevibilità, nonché del rispetto sostanziale degli obblighi stabiliti dal DPR 380/2001 e dalle NTC.

### **16.3. Dichiarazione di regolare esecuzione (DRE)**

Nei casi di cui all'articolo 10 comma 3 della Legge (riparazioni e interventi locali su costruzioni esistenti e interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici) non sono previsti né la RSU (ai sensi dell'art. 65 comma 8-bis del DPR 380/2001) né il collaudo (ai sensi dell'art. 67 commi 8-bis e 8-ter del DPR 380/2001).

In questi casi, a conclusione dell'intervento, il direttore dei lavori presenta la DRE di cui all'art. 67 commi 8-bis e 8-ter del DPR 380/2001 tramite l'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, allegando la dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo (fino a quando non verrà reso possibile l'assolvimento direttamente tramite il sistema informativo DOMUS).

È facoltà del direttore dei lavori, anche se non obbligatorio, allegare alla DRE la documentazione prevista dall'art. 65 comma 6 del DPR 380/2001 o eventuale altra documentazione.

All'atto della presentazione della DRE, il sistema informativo DOMUS rilascia automaticamente una ricevuta, che indica il numero di protocollo attribuito.

Entro i 30 giorni successivi, la STRC effettua una verifica di ricevibilità di carattere formale, relativa alla correttezza e completezza documentale della DRE, senza entrare nel merito di quanto dichiarato dal direttore dei lavori sotto la sua personale responsabilità.

Sono cause di irricevibilità della DRE:

- a) La presentazione con modalità diverse dall'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS;
- b) La mancata sottoscrizione da parte del direttore dei lavori con firma digitale valida al momento dell'acquisizione al protocollo regionale;
- c) La mancanza di dati essenziali;
- d) Il riferimento ad un intervento diverso da quello in relazione al quale la DRE è stata presentata.

Se non vengono rilevate cause di irricevibilità, il sistema informativo DOMUS contrassegna l'intervento come concluso, non consentendo ulteriori operazioni.

### **16.4. Collaudo**

Dopo l'emissione dell'attestato di deposito della RSU, il collaudatore, entro 60 giorni, presenta il certificato di collaudo statico tramite di cui all'art. 67 del DPR 380/2001 l'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, utilizzando l'apposita modulistica e allegando:

- La dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo (fino a quando non verrà reso possibile l'assolvimento direttamente tramite il sistema informativo DOMUS);
- Eventuale documentazione relativa ad accertamenti compiuti dal collaudatore.

All'atto della presentazione del collaudo, il sistema informativo DOMUS rilascia automaticamente una ricevuta, che indica il numero di protocollo attribuito.

Entro i 30 giorni successivi, la STRC effettua una verifica di ricevibilità di carattere formale, relativa alla correttezza e completezza formale del collaudo e degli eventuali allegati, senza entrare nel merito di quanto dichiarato dal collaudatore sotto la sua personale responsabilità.

Sono cause di irricevibilità del collaudo:

- a) La presentazione con modalità diverse dall'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS;
- b) La mancata sottoscrizione da parte del collaudatore con firma digitale valida al momento dell'acquisizione al protocollo regionale;
- c) La mancanza di elementi essenziali;
- d) Il riferimento ad un intervento diverso da quello in relazione al quale il collaudo è stato presentato;
- e) L'inserimento di prescrizioni o condizioni alle quali viene subordinato l'esito del collaudo;
- f) La presentazione del collaudo prima dell'emissione dell'attestato di deposito della RSU.

Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 67 comma 5 del DPR 380/2001 viene computato a decorrere dalla data di emissione dell'attestato di deposito della RSU.

Se non vengono rilevate cause di irricevibilità, il sistema informativo DOMUS contrassegna l'intervento come concluso, non consentendo ulteriori operazioni.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza da parte dei comuni e prevenire violazioni dell'articolo 75 del DPR 380/2001, il collaudo parziale previsto dall'articolo 67 comma 6 del DPR 380/2001 è possibile solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati, previa valutazione della STRC.

#### **16.5. Consultazione dei documenti relativi all'intervento dopo la sua conclusione**

Dopo la conclusione dell'intervento, i soggetti coinvolti possono continuare a visualizzare la relativa documentazione nel sistema informativo DOMUS per un periodo la cui durata è stabilita dalla STRC.

Trascorso tale periodo, per la consultazione è necessario presentare alla STRC una richiesta di accesso ai sensi del Capo V della legge 241/1990.

## 17. TOLLERANZE COSTRUTTIVE

L'istanza di cui all'articolo 12-bis della Legge è presentata tramite il sistema informativo DOMUS dal tecnico abilitato di cui all'art. 34-bis comma 3-bis del DPR 380/2001, che assume il ruolo di procuratore digitale ai sensi delle presenti Linee Guida.

L'istanza non può riguardare immobili per i quali siano in corso lavori strutturali.

### 17.1. Documentazione da allegare all'istanza

All'istanza sono allegati:

- a) L'asseverazione inerente alla rilevanza dell'intervento nei riguardi della pubblica incolumità e al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, di cui all'articolo 12-bis comma 4 lettera a) della Legge. Tale asseverazione, di norma, è riferita all'intera unità strutturale, così come definita dal paragrafo 8.7.1 delle NTC, a meno che le tolleranze non si riferiscano ad elementi che hanno influenza limitata ad una porzione della struttura. Ai fini di tale valutazione si può fare riferimento ai criteri per l'individuazione degli interventi locali.
- b) Gli elaborati di cui all'articolo 12-bis comma 4 lettera b) della Legge, elencati nella seguente tabella (significato delle abbreviazioni utilizzate in tabella: S = da allegare sempre; D = da allegare solo quando necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento):

	Tipo documento	Necessità	Soggetti firmatari
1	Procura del proprietario dell'immobile in favore del tecnico che presenta l'istanza (se non coincidenti)	S	Attuale proprietario dell'immobile Tecnico che presenta l'istanza
2	Elaborati grafici atti a individuare e descrivere compiutamente le opere di cui trattasi, dal punto di vista geometrico, strutturale e materico	S	Tecnico che presenta l'istanza
3	Relazione tecnica contenente almeno: descrizione delle opere di cui trattasi, caratteristiche dei materiali e risultati delle eventuali indagini eseguite, esposizione dell'analisi strutturale e delle verifiche svolte	S	Tecnico che presenta l'istanza
4	Altri documenti eventualmente ritenuti necessari	D	Tecnico che presenta l'istanza

### 17.2. Procedimento

L'istanza ed i relativi allegati sono soggetti a verifica di ricevibilità, allo scopo di limitare l'acquisizione di documentazione gravemente carente.

La verifica viene effettuata:

- in parte, automaticamente dal sistema informativo DOMUS, che non consente l'invio delle istanze carenti di alcuni elementi essenziali;
- in parte, dal personale della STRC, tramite esame sommario della documentazione sotto il profilo formale.

Se dalla verifica emerge una causa di irricevibilità, la STRC tramite il sistema informativo DOMUS emette un provvedimento negativo semplificato, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 241/1990.

In tal caso, entro 30 giorni, l'interessato può ripresentare l'istanza corretta e completa avvalendosi dell'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, senza pagare nuovamente il contributo istruttorio (è sempre dovuta, invece, l'imposta di bollo sull'istanza). Decorso il termine di 30 giorni, la presentazione di una nuova istanza è soggetta al pagamento del contributo istruttorio.

Se dalla verifica non emergono cause di irricevibilità, all'istanza viene assegnato un codice identificativo alfanumerico. Successivamente:

- se l'istanza riguarda un intervento "rilevante" o una sopraelevazione, la STRC comunica l'avvio del procedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis comma 1 della Legge. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capitolo 11 delle presenti Linee Guida.
- se l'istanza riguarda un intervento "di minore rilevanza", la STRC emette un attestato di deposito e successivamente esegue un controllo a campione, secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis comma 2 della Legge. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capitolo 12 delle presenti Linee Guida.

I soggetti coinvolti rimangono pienamente responsabili della completezza e correttezza della documentazione presentata, anche in caso di mancata rilevazione di una o più cause di irricevibilità. In particolare, la STRC non può essere ritenuta responsabile in caso di documenti danneggiati, illeggibili, incompleti o recanti dati e informazioni erranee o non coerenti, nonché nei casi di firme errate, mancanti o apposte da soggetti non idonei.

### **17.3. Cause di irricevibilità**

Si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti al paragrafo 9.3 delle presenti Linee Guida.

## 18. ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' NELLE IPOTESI DI PARZIALI DIFFORMITA' E VARIAZIONI ESSENZIALI

Ai sensi dell'art. 32 del DPR 380/2001, la violazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche costituisce variazione essenziale. Pertanto, in presenza di tali violazioni si applica il procedimento di cui all'articolo 12-ter della Legge, ad eccezione dei casi di assenza di titolo abilitativo (di cui alla Parte I, Titolo II del DPR 380/2001) o di totale difformità rispetto a tale titolo.

Per quanto attiene agli aspetti inerenti alla sicurezza strutturale, le procedure previste dall'articolo 12-ter della Legge si applicano in tutti i casi di sanatoria o mantenimento di opere abusive previsti dal DPR 380/2001, eccezion fatta per i casi disciplinati dall'art. 36 del DPR /2001, ai quali si applica il procedimento previsto dall'articolo 12-quater della Legge.

L'istanza di cui all'articolo 12-ter della Legge è presentata tramite il sistema informativo DOMUS dal tecnico abilitato di cui all'art. 34-bis comma 3-bis del DPR 380/2001, che assume il ruolo di procuratore digitale ai sensi delle presenti Linee Guida.

### 18.1. Documentazione da allegare all'istanza

All'istanza sono allegati:

- a) L'asseverazione inerente alla rilevanza dell'intervento nei riguardi della pubblica incolumità e al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, di cui all'articolo 12-bis comma 4 lettera a) della Legge. Tale asseverazione, di norma, è riferita all'intera unità strutturale, così come definita dal paragrafo 8.7.1 delle NTC, a meno che le violazioni non si riferiscano ad elementi che hanno influenza limitata ad una porzione della struttura. Ai fini di tale valutazione si può fare riferimento ai criteri per l'individuazione degli interventi locali.
- b) Gli elaborati di cui all'articolo 12-bis comma 4 lettera b) della Legge elencati nella seguente tabella (significato delle abbreviazioni utilizzate in tabella: S = da allegare sempre; D = da allegare solo quando necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento):

	Tipo documento	Necessità	Soggetti firmatari
1	Procura del proprietario dell'immobile in favore del tecnico che presenta l'istanza (se non coincidenti)	S	Attuale proprietario dell'immobile Tecnico che presenta l'istanza
2	Elaborati grafici atti a individuare e descrivere compiutamente le opere di cui trattasi, dal punto di vista geometrico, strutturale e materico	S	Tecnico che presenta l'istanza
3	Relazione tecnica contenente almeno: descrizione delle opere di cui trattasi, caratteristiche dei materiali e risultati delle eventuali indagini eseguite, esposizione dell'analisi strutturale e delle verifiche svolte	S	Tecnico che presenta l'istanza
4	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	D	Tecnico che presenta l'istanza
5	Relazione geologica	D	Tecnico che presenta l'istanza
6	Relazione a struttura ultimata	D	Tecnico che presenta l'istanza
7	Certificato di collaudo	D	Tecnico che presenta l'istanza
8	Altri documenti eventualmente ritenuti necessari	D	Tecnico che presenta l'istanza

<b>Solo nel caso in cui sia previsto un intervento conformativo, di cui all'art. 12-ter comma 2 della Legge:</b>			
<b>9</b>	Procura dell'appaltatore dei lavori in favore del tecnico abilitato che presenta l'istanza (se non coincidenti)	D	Appaltatore dei lavori Tecnico che presenta l'istanza
<b>10</b>	Progetto strutturale dell'intervento diretto a rimuovere le opere che costituiscono parziali difformità o a rendere tali opere conformi alle NTC vigenti al momento della presentazione dell'istanza, secondo i contenuti minimi previsti al capitolo 11 delle presenti Linee Guida	D	Tecnico che presenta l'istanza Direttore dei lavori
<b>11</b>	Valutazione della sicurezza rispetto alle norme tecniche attuali (paragrafo 8.3 NTC)	D	Tecnico che presenta l'istanza
<b>12</b>	Relazione geologica	D	Geologo Direttore dei lavori

La RSU e il certificato di collaudo vanno allegati nel caso in cui essi, pur se necessari in relazione all'intervento, non sono mai stati presentati.

Nel caso in cui non venga asseverato il rispetto delle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, è necessario allegare il progetto dell'intervento conformativo di cui all'art. 12-ter comma 2 della Legge oppure la valutazione della sicurezza di cui al paragrafo 8.3 NTC, che dimostri che la struttura è già adeguata alle NTC vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

L'eventuale intervento conformativo può essere eseguito solo dopo la definizione del procedimento penale e previa acquisizione, da parte del proponente, di ogni altra autorizzazione, permesso o titolo abilitativo eventualmente necessario, nel rispetto dei diritti dei terzi.

## **18.2. Procedimento**

L'istanza ed i relativi allegati sono soggetti a verifica di ricevibilità, allo scopo di limitare l'acquisizione di documentazione gravemente carente.

La verifica viene effettuata:

- in parte, automaticamente dal sistema informativo DOMUS, che non consente l'invio delle istanze carenti di alcuni elementi essenziali;
- in parte, dal personale della STRC, tramite esame sommario della documentazione sotto il profilo formale.

Se dalla verifica emerge una causa di irricevibilità, la STRC tramite il sistema informativo DOMUS emette un provvedimento negativo semplificato, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 241/1990.

In tal caso, entro 30 giorni, l'interessato può ripresentare l'istanza corretta e completa avvalendosi dell'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, senza pagare nuovamente il contributo istruttorio (è sempre dovuta, invece, l'imposta di bollo sull'istanza). Decorso il termine di 30 giorni, la presentazione di una nuova istanza è soggetta al pagamento del contributo istruttorio.

Se dalla verifica non emergono cause di irricevibilità, all'istanza viene assegnato un codice identificativo alfanumerico. Successivamente:

- se l'istanza riguarda un intervento "rilevante" o una sopraelevazione, la STRC comunica l'avvio del procedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis comma 1 della Legge. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capitolo 11 delle presenti Linee Guida.
- se l'istanza riguarda un intervento "di minore rilevanza", la STRC emette un attestato di deposito e successivamente esegue un controllo a campione, secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis comma 2 della Legge. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capitolo 12 delle presenti Linee Guida.

I soggetti coinvolti rimangono pienamente responsabili della completezza e correttezza della documentazione presentata, anche in caso di mancata rilevazione di una o più cause di irricevibilità. In particolare, la STRC non può essere ritenuta responsabile in caso di documenti danneggiati, illeggibili, incompleti o recanti dati e informazioni erranee o non coerenti, nonché nei casi di firme errate, mancanti o apposte da soggetti non idonei.

### **18.3. Cause di irricevibilità**

Si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti al paragrafo 9.3 delle presenti Linee Guida.

### **18.4. Segnalazione all'Autorità Giudiziaria**

Ai sensi dell'articolo 96 del DPR 380/2001 e dell'articolo 13 comma 2-ter della Legge, la STRC comunica mensilmente all'Autorità Giudiziaria le violazioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche in relazioni alle quali, nel mese precedente, sono state presentate istanze di accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 12-ter della legge.

In relazione alle istanze concernenti interventi "di minore rilevanza" che non sono risultate incluse nel campione estratto per il controllo, viene trasmessa all'Autorità Giudiziaria l'asseverazione del tecnico abilitato, allegando l'eventuale verbale di accertamento del comune, se disponibile.

In relazione alle istanze concernenti:

- interventi "di minore rilevanza" che sono risultate incluse nel campione estratto per il controllo
- interventi "rilevanti"
- sopraelevazioni

viene trasmesso all'Autorità Giudiziaria, oltre all'asseverazione del tecnico abilitato e all'eventuale il verbale di accertamento del comune, anche l'esito del controllo di merito eseguito dalla STRC. Tale controllo riguarda anche l'eventuale progetto di intervento conformativo, laddove presente.

Le valutazioni della STRC riguardano esclusivamente l'ambito della sicurezza strutturale; sono fatte salve le competenze delle altre amministrazioni, nonché i diritti dei terzi.

## 19. ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' NELLE IPOTESI DI ASSENZA DI TITOLO O TOTALE DIFFORMITA'

Il procedimento previsto dall'articolo 12-quater della Legge si applica nel caso di violazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche concomitante con l'assenza di titolo abilitativo (di cui alla Parte I, Titolo II del DPR 380/2001) o di totale difformità rispetto a tale titolo.

L'istanza di controllo cui all'articolo 12-quater della Legge è presentata tramite il sistema informativo DOMUS dal tecnico abilitato che assume il ruolo di procuratore digitale ai sensi delle presenti Linee Guida.

### 19.1. Documentazione da allegare all'istanza

All'istanza sono allegati:

- c) L'asseverazione inerente alla rilevanza dell'intervento nei riguardi della pubblica incolumità e al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, di cui all'articolo 12-quater comma 1 lettera a) della Legge. Tale asseverazione è riferita all'intera unità strutturale.
- d) Gli elaborati di cui all'articolo 12-bis comma 4 lettera b) della Legge elencati nella seguente tabella (significato delle abbreviazioni utilizzate in tabella: S = da allegare sempre; D = da allegare solo quando necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento):

	Tipo documento	Necessità	Soggetti firmatari
1	Procura del proprietario dell'immobile in favore del tecnico che presenta l'istanza (se non coincidenti)	S	Attuale proprietario dell'immobile Tecnico che presenta l'istanza
2	Elaborati grafici atti a individuare e descrivere compiutamente le opere di cui trattasi, dal punto di vista geometrico, strutturale e materico	S	Tecnico che presenta l'istanza
3	Relazione tecnica contenente almeno: descrizione delle opere di cui trattasi, caratteristiche dei materiali e risultati delle eventuali indagini eseguite, esposizione dell'analisi strutturale e delle verifiche svolte	S	Tecnico che presenta l'istanza
4	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	S	Tecnico che presenta l'istanza
5	Relazione geologica	S	Tecnico che presenta l'istanza
6	Relazione a struttura ultimata	S	Tecnico che presenta l'istanza
7	Certificato di collaudo	S	Tecnico che presenta l'istanza
8	Altri documenti eventualmente ritenuti necessari	D	Tecnico che presenta l'istanza
<b>Solo nel caso in cui sia previsto un intervento conformativo, di cui all'art. 12-quater comma 2 della Legge:</b>			
9	Procura dell'appaltatore dei lavori in favore del tecnico abilitato che presenta l'istanza (se non coincidenti)	D	Appaltatore dei lavori Tecnico che presenta l'istanza
10	Progetto strutturale dell'intervento diretto a rimuovere le opere che costituiscono parziali difformità o a rendere tali opere conformi alle NTC vigenti al momento della presentazione dell'istanza, secondo i contenuti minimi previsti al capitolo 11 delle presenti Linee Guida	D	Tecnico che presenta l'istanza Direttore dei lavori

11	Valutazione della sicurezza rispetto alle norme tecniche attuali (paragrafo 8.3 NTC)	D	Tecnico che presenta l'istanza
12	Relazione geologica	D	Geologo Direttore dei lavori

Nel caso in cui non venga asseverato il rispetto delle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, è necessario allegare il progetto dell'intervento conformativo di cui all'art. 12-quater comma 2 della Legge oppure la valutazione della sicurezza di cui al paragrafo 8.3 NTC, che dimostri che la struttura è già adeguata alle NTC vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

L'eventuale intervento conformativo può essere eseguito solo dopo la definizione del procedimento penale e previa acquisizione, da parte del proponente, di ogni altra autorizzazione, permesso o titolo abilitativo eventualmente necessario, nel rispetto dei diritti dei terzi.

### 19.2. Procedimento

L'istanza ed i relativi allegati sono soggetti a verifica di ricevibilità, allo scopo di limitare l'acquisizione di documentazione gravemente carente.

La verifica viene effettuata:

- in parte, automaticamente dal sistema informativo DOMUS, che non consente l'invio delle istanze carenti di alcuni elementi essenziali;
- in parte, dal personale della STRC, tramite esame sommario della documentazione sotto il profilo formale.

Se dalla verifica emerge una causa di irricevibilità, la STRC tramite il sistema informativo DOMUS emette un provvedimento negativo semplificato, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 241/1990.

In tal caso, entro 30 giorni, l'interessato può ripresentare l'istanza corretta e completa avvalendosi dell'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, senza pagare nuovamente il contributo istruttorio (è sempre dovuta, invece, l'imposta di bollo sull'istanza). Decorso il termine di 30 giorni, la presentazione di una nuova istanza è soggetta al pagamento del contributo istruttorio.

Se dalla verifica non emergono cause di irricevibilità, all'istanza viene assegnato un codice identificativo alfanumerico. Successivamente, la STRC controlla la documentazione presentata, secondo criteri e modalità analoghi a quelli previsti dall'articolo 8 della Legge.

L'esito del controllo viene comunicato al comune competente per territorio. In caso di esito favorevole, esso assolve anche agli obblighi di cui agli articoli 8 e 8-bis della Legge relativi all'eventuale progetto di intervento conformativo.

### 19.3. Cause di irricevibilità

Si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti al paragrafo 9.3 delle presenti Linee Guida.

### 19.4. Segnalazione all'Autorità Giudiziaria

Ai sensi dell'articolo 96 del DPR 380/2001 e dell'articolo 13 comma 2-ter della Legge, la STRC comunica mensilmente all'Autorità Giudiziaria le violazioni delle norme per le costruzioni in zone

sismiche in relazioni alle quali, nel mese precedente, sono state presentate istanze di controllo ai sensi dell'articolo 12-quater della Legge.

La STRC trasmette all'Autorità Giudiziaria, oltre all'asseverazione del tecnico abilitato e all'eventuale verbale di accertamento del comune, anche l'esito del controllo di merito eseguito. Tale controllo riguarda anche l'eventuale progetto di intervento conformativo, laddove presente.

Le valutazioni della STRC riguardano esclusivamente l'ambito della sicurezza strutturale; sono fatte salve le competenze delle altre amministrazioni, nonché i diritti dei terzi.

## 20. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO

Secondo quanto stabilito dall'art. 14 della Legge, ai fini della presentazione delle istanze relative ai procedimenti di cui agli articoli 8, b-bis, 12-bis, 12-ter e 12-quater della Legge, è corrisposto da parte del richiedente un contributo, con le seguenti eccezioni:

- a) progetti riferiti ad interventi da realizzare a seguito di eventi calamitosi, salva l'ipotesi in cui tale onere risulti compreso negli eventuali finanziamenti previsti dalla normativa statale emanata a seguito di pubbliche calamità;
- b) opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni, opere realizzate da privati e donate ad enti pubblici o concesse ai medesimi in comodato gratuito;
- c) altri casi eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale.

### 20.1. Importi dovuti

Gli importi del contributo, in relazione ai vari procedimenti, sono esposti nella tabella seguente.

Per quanto riguarda i procedimenti contraddistinti in tabella dai numeri 1, 2 e 3, il contributo è dovuto per la presentazione della denuncia iniziale e di ciascuna eventuale successiva variante sostanziale.

Per quanto riguarda il procedimento contraddistinto in tabella dal numero 4, il contributo è dovuto per la presentazione dell'istanza.

Per quanto riguarda i procedimenti contraddistinti in tabella dai numeri 5 e 6, il contributo è dovuto per la presentazione dell'istanza e, qualora sia prevista l'esecuzione di un intervento conformativo, per ciascuna eventuale variante sostanziale al progetto di tale intervento.

Procedimento		Importo del contributo
1.	Denuncia di lavori relativi a interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (art. 8-bis della Legge) e relative varianti sostanziali	€ 40,00
2.	Denuncia di lavori relativi a interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità (art. 8 della Legge) e relative varianti sostanziali	€ 120,00
3.	Denuncia di lavori relativi ad adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni connessi a condoni edilizi	€ 500,00
4.	Istanze relative a tolleranze costruttive (art. 12-bis della Legge)	€ 500,00
5.	Istanze relative all'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali (art. 12-ter della Legge)	€ 500,00
6.	Istanze relative all'accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità (art. 12-quater della Legge)	€ 500,00

#### ESENZIONI (art. 14 comma 3 della Legge)

7.	Opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni	€ -
8.	Opere realizzate da privati e donate ad enti pubblici o concesse ai medesimi in comodato gratuito	€ -
9.	Progetti riferiti ad interventi da realizzare a seguito di eventi calamitosi	€ -

### 20.2. Procedure e modalità di versamento del contributo

Durante la compilazione dell'istanza, il sistema informativo DOMUS consente di effettuare il pagamento on line, tramite collegamento ai servizi MPay/PagoPA, oppure di scaricare un modulo di

pagamento, tramite il quale è possibile saldare l'importo presso un qualsiasi prestatore di servizi di pagamento (banca, ufficio postale etc.).

Il sistema informativo DOMUS consente l'invio dell'istanza solo a seguito della verifica dell'avvenuto pagamento.

Non è ammissibile il pagamento del contributo con metodi diversi da quelli sopra descritti e disponibili nel sistema informativo DOMUS.

Qualora un'istanza risultata irricevibile venga riproposta entro 30 giorni utilizzando l'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, non è necessario pagare nuovamente il contributo istruttorio (è sempre dovuta, invece, l'imposta di bollo).

I casi di esenzione devono essere supportati da adeguata documentazione allegata all'istanza.

## **21. INTERVENTI INIZIATI PRIMA DEL 01/01/2020 E NON ANCORA CONCLUSI**

A partire dal 01/01/2020, tutte le denunce dei lavori di competenza regionale per interventi disciplinati dalla Legge sono state acquisite tramite il sistema informativo regionale DOMUS.

Prima del 01/01/2020, le denunce dei lavori e i relativi progetti venivano acquisiti in formato cartaceo.

### **21.1. Varianti**

Le varianti ai progetti presentati prima del 01/01/2020 (in formato cartaceo) debbono essere presentate:

- tramite il sistema informativo DOMUS, se si tratta di varianti sostanziali;
- tramite l'apposito servizio informatico accessibile dalla sezione del sito istituzionale dedicata alle costruzioni in zone sismiche o tramite posta elettronica certificata, se si tratta di varianti non sostanziali (che devono in ogni caso essere presentate prima della RSU o DRE).

### **21.2. Modifica dei soggetti coinvolti**

La modifica dei soggetti coinvolti, in relazione agli interventi iniziati prima del 01/01/2020, deve essere richiesta tramite l'apposito servizio informatico accessibile dalla sezione del sito istituzionale dedicata alle costruzioni in zone sismiche o tramite posta elettronica certificata.

### **21.3. Adempimenti connessi alla conclusione dei lavori**

Nel caso in cui sia stata presentata una variante sostanziale tramite il sistema informativo DOMUS:

- il Direttore dei Lavori presenta la RSU o la DRE tramite il sistema informativo DOMUS;
- il collaudatore presenta il certificato di collaudo tramite il sistema informativo DOMUS.

In assenza di varianti sostanziali presentate tramite il sistema informativo DOMUS:

- il Direttore dei Lavori presenta la RSU o la DRE, in formato elettronico, utilizzando l'apposito servizio informatico accessibile dalla sezione del sito istituzionale dedicata alle costruzioni in zone sismiche;
- il collaudatore presenta il certificato di collaudo, in formato elettronico, utilizzando l'apposito servizio informatico accessibile dalla sezione del sito istituzionale dedicata alle costruzioni in zone sismiche.

## 22. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Eventuali ulteriori disposizioni, necessarie per l'attuazione della Legge nel rispetto delle presenti Linee Guida, sono stabilite dal dirigente della STRC con proprio atto.

### **Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2025, n. 977**

D.Lgs. 152/2006, art. 94. Piano di Tutela delle Acque (D.A.A.L.R. n.145 del 26/01/2010), articoli 19, 20 e 21 delle Norme Tecniche di Attuazione; DGR n. 847 del 05/07/2021. Individuazione definitiva delle Aree di Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, per le captazioni idropotabili corrispondenti a piccole derivazioni finalizzate al servizio idrico integrato dell'AATO 1 Marche Nord – Pesaro e Urbino oggetto di convenzioni e/o studi già conclusi alla data del 31 dicembre 2020.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

#### DELIBERA

- Di approvare, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, l'individuazione definitiva delle Aree di Salvaguardia delle captazioni idropotabili corrispondenti a piccole derivazioni, distinte in Zone di Tutela Assoluta, Zone di Rispetto, Zone di Rispetto Ristrette, Zone di Rispetto Allargate e Zone di Protezione, finalizzate al servizio idrico integrato dell'AATO 1 (Campo Pozzi Lucrezia; presa Potabilizzatore San Silvestro; Sorgente Fosso Micci; Sorgente Cornacchia; Sorgente Trella; Pozzo Grande Pieia; Pozzo Medio Pieia; campo derivazioni Pieia; derivazione superficiale Crivellini; Sorgente Botegno; Sorgente Sant'Angiolino; Sorgente Fosso Micci 1; Sorgente Pionieri; Sorgente Pian dei Roghi; Pozzo Penisola 1; pozzi Mutino; Pozzo Montale; Pozzo Paganico 1; Pozzo Paganico 2; Pozzo Pianacce; Pozzo 1 del Campo Pozzi Brugneti; Pozzo 2 del Campo Pozzi Brugneti; Sorgente Ca' Cinotto; Sorgente Ca' Bargello; Sorgente Botano 1; Sorgente Botano 2; sorgenti San Martino dei Muri; Sorgente San Gervasio di Fosso Noceto; Sorgente Acquasanta; sorgenti San Gervasio; Campo Pozzi San Martino del Piano; Pozzo Ghilardino 1; Campo Pozzi Ghilardino; Pozzo Ghilardino 4; gruppo sorgenti Mandrale; Sorgente Mandrale Stretta; Sorgente Acquanera; Sorgente Campitelli; Pozzo Campitelli; Pozzo Caprile; Sorgente Iacoma; Sorgente Plea; Sorgente Ranco Cinquino; Pozzo Chiusure; Sorgente Corbellina 1; Sorgente Corbellina 2; Sorgente Corbellina 3; Pozzo Bordoni-Vignaria Nuovo; Sorgente Ca' Merone; Pozzo Ponte degli Alberi 1; Pozzo Ponte degli Alberi 2; Sorgente Ca' Magna Vacca; Sorgente Simonetta 1; Sorgente Simonetta 2; Sorgente Simonetta 3; pozzi Ganga e Industriale Monterolo; Pozzo Metauro 1; Pozzo Metauro 2; Pozzo Metauro 3; Sorgente Ca' Giovaccolo; Sorgente Ranco; Pozzo Borgaccio; Pozzo La Barca; pozzi Bersaglio 1 e Bersaglio Drenaggio; Pozzo Bersaglio 2; Pozzo Bersaglio 3; Pozzo Pian di Rose 1; Pozzo Pian di Rose 2; Pozzo Canghiari; Sorgente Molino; Pozzo Ventena; Pozzo Spogna 1; Pozzo Spogna 2; Sorgente Santa Sofia; Pozzo Barconcello; Sorgente Urbino; Pozzo Bacchio; Pozzo Alberini 1; Pozzo Alberini 2; Pozzo Alberini 3; Pozzo Alberini 4; Pozzo Alberini 5; Pozzo Alberini 6; Pozzo Alberini 7; Sorgente Betti 1; Sorgente Betti 3; Pozzo Betti 2; Sorgente Marzoli-Molinelli; Sorgente Ca' Giannotti; Pozzo Ca' Ciccolina; Pozzo Ca' Ciccolina 4; Sorgente Ca' Ciccolina 1; Sorgente Ca' Ciccolina 3; Sorgente Ca' Ciccolina 6a; Sorgente Canavaccio; Sorgente Cavaticci; Sorgente Ca' Maddalena-Ca' Ciccolina; Pozzo Betti Basso; Pozzo Betti Alto), rappresentate nelle tavole cartografiche in formato pdf - Allegato A (composto dalle tavole: AATO1-TAV267100.pdf; AATO1-TAV267110.pdf; AATO1-TAV267150.pdf; AATO1-TAV279010.pdf; AATO1-TAV279060.pdf; AATO1-TAV279080.pdf; AATO1-TAV279090.pdf; AATO1-TAV279100.pdf; AATO1-TAV279110.pdf; AATO1-TAV279120.pdf; AATO1-TAV279140.pdf; AATO1-TAV279150.pdf; AATO1-TAV279160.pdf; AATO1-TAV280040.pdf; AATO1-TAV280050.pdf; AATO1-TAV280060.pdf; AATO1-TAV280070.pdf; AATO1-TAV280080.pdf; AATO1-TAV280090.pdf; AATO1-TAV280100.pdf; AATO1-TAV280110.pdf; AATO1-TAV280130.pdf; AATO1-TAV280140.pdf; AATO1-TAV290030.pdf; AATO1-TAV290040.pdf; AATO1-TAV290060.pdf; AATO1-TAV290070.pdf; AATO1-TAV290120.pdf; AATO1-TAV291010.pdf; AATO1-TAV291020.pdf; AATO1-TAV291030.pdf; AATO1-TAV291050.pdf; AATO1-TAV291090.pdf; AATO1-TAV291100.pdf);
- Di allegare alla presente deliberazione, l'indicazione delle disposizioni e prescrizioni, attualmente vigenti, previste dalla normativa statale e regionale per le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (Allegato B);
- Di stabilire che per le zone di Tutela Assoluta la delimitazione fisica con opportuna recinzione, con la finalità di protezione delle opere di captazione o presa e relative infrastrutture di servizio, nonché per limitare l'accesso al solo personale addetto, sarà individuata caso per caso dal competente gestore del Servizio Idrico Integrato (s.i.i.) secondo le effettive possibilità e in relazione alla specifica conformazione dei luoghi, potendo non coincidere con la individuazione cartografica presente nell'allegato A nella quale opera il relativo regime di tutela.
- Di pubblicare sul sito web della Regione Marche

(<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Tutela-delle-acque/Aree-di-salvaguardia-delle-captazioni-idropotabili>), la presente deliberazione, l'individuazione delle Aree di Salvaguardia delle captazioni idropotabili di cui sopra, su supporto informatizzato in formato shapefile (proiezione Gauss Boaga fuso est su ellissoide Roma 40, codice epsg: 3004);

- Di inviare la presente deliberazione all'AATO 1 ed alla Provincia di Pesaro e Urbino interessate dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;
- Di inviare la presente deliberazione ai comuni interessati per la pubblicazione, entro 10 giorni dalla comunicazione, all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi e per gli ulteriori adempimenti previsti all'art. 19, comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche.

#### AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)

zione, per l'importo complessivo di € 1.823.025,65, trova copertura finanziaria per € 324.197,09 sul capitolo di spesa 2120220021 e per € 1.498.828,56 sul capitolo di spesa 2120220012 del Bilancio 2025/2027, annualità 2025, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 734 del 26/05/2025. L'obbligazione giuridica sarà perfezionata nell'annualità 2025.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

#### **Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2025, n. 978**

L.13/1989 – D.I. 204/2023 e 298/2024 – Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati – Anno 2025: criteri di riparto delle risorse tra i Comuni, modalità di gestione del Fondo e linee guida per i Comuni – Risorse disponibili € 1.823.025,65 – Capitoli di spesa 2120220021 e 2120220012, bilancio 2025/2027, annualità 2025.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

#### DELIBERA

- 1) Di approvare gli indirizzi per l'anno 2025 rivolti all'utilizzo dei fondi statali assegnati con Decreti Interministeriali n. 204 del 21/08/2023 e n. 298 del 29/11/2024 per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della legge 9 gennaio 1989 n. 13, di cui all'allegato "1", relativamente a:
  - i criteri per il riparto tra i Comuni delle risorse statali disponibili;
  - le modalità di gestione del Fondo e le linee guida per i Comuni.
- 2) L'onere finanziario derivante dalla presente delibera-

Allegato "1"

**L.13/1989 - FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ANNO 2025.**

**1. CRITERI UTILIZZATI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE TRA I COMUNI.**

**1.1 Comuni interessati al riparto:**

Comuni che hanno comunicato alla Regione il fabbisogno dei contributi, aggiornato al 01/03/2025, ai sensi dell'art. 11, co. 4, della Legge 13/1989.

**1.2 Finalità del riparto:**

Soddisfare **le domande presentate entro il 01/03/2024** da cittadini residenti nei Comuni di cui al punto 1.1, al netto dei contributi concessi negli anni precedenti che risultano ancora nelle disponibilità dei citati Comuni.

**2. MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO E LINEE GUIDA PER I COMUNI.**

2.1 La Regione ripartisce e concede le risorse ai Comuni sulla base alle procedure di cui al precedente punto 1., e lo comunica ai Comuni interessati.

2.2 I Comuni alla luce delle risorse ripartite e concesse, in corrispondenza delle "finestre" del **30 settembre 2025**, del **15 novembre 2025** e del **31 dicembre 2025**, chiedono alla Regione la liquidazione ed il pagamento delle risorse relative alle domande presentate entro il 01/03/2024 la cui istruttoria sia perfezionata. Per la richiesta di liquidazione i Comuni si avvalgono di apposita modulistica approvata dalla competente struttura regionale.

2.3 La Regione liquida le risorse di cui al punto precedente a condizione dell'avvenuta rendicontazione in riferimento all'ultimo importo di fondi liquidato e pagato dalla Regione per la medesima finalità. Per tale rendicontazione i Comuni utilizzano l'apposita modulistica approvata dalla competente struttura regionale.

2.4 I Comuni, qualora l'istruttoria della domanda ai fini della liquidazione abbia esito negativo, procedono come segue:

a) Se la motivazione ricade nella casistica di "*opere non eseguite*", i cittadini interessati vengono invitati dal Comune a confermare entro 30 giorni la richiesta di contributo, a pena di decadenza della stessa.

In caso di conferma, le opere previste devono avere inizio entro i 8 mesi dalla richiesta di documentazione da parte del Comune finalizzata alla liquidazione del contributo. Il mancato rispetto di tale termine determina la decadenza della domanda di contributo.

In tale eventualità il cittadino può presentare una nuova richiesta.

b) Per tutte altre motivazioni (es. *correlate al decesso del richiedente, alla mancanza di documentazione fiscale, rinuncia al contributo, etc*), il Comune dichiara decaduta la domanda di contributo dandone informazione alle famiglie interessate, secondo le procedure di cui alla L. 241/90.

I dati aggiornati del fabbisogno comunale, conseguenti all'istruttoria conclusa con esito negativo di cui alle precedenti lettere a) e b), vengono prontamente comunicati alla Regione utilizzando l'apposita modulistica approvata dalla competente struttura regionale.

2.5 Nel caso di economie di spesa da parte dei Comuni, o di riduzione del fabbisogno per le fattispecie di cui al precedente punto 2.4, i fondi assegnati dalla Regione restano nella disponibilità dei Comuni medesimi per soddisfare domande presentate successivamente alla data del 01/03/2024, secondo i seguenti criteri e priorità stabiliti dall' art. 10, co. 4, della L.13/89 e dal punto n. 4.16 della Circolare 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.

- invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
- ordine cronologico di presentazione delle istanze.

A tal fine i Comuni trasmettono alla Regione il cronoprogramma della spesa, utilizzando l'apposita modulistica di cui al precedente punto 2.4.

A seguito dell'istruttoria delle domande i Comuni chiedono alla Regione, con la citata modulistica, la liquidazione e pagamento dei contributi, comunicano la decadenza delle istanze in caso di istruttoria conclusa con esito negativo, nonché l'assenza di domande rimaste insoddisfatte.

2.6 La Regione, verificata l'eventuale assenza di domande rimaste insoddisfatte, accerta le relative economie che verranno riassegnate tra i Comuni per le finalità della legge 13/1989.

**Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2025, n. 979**

L.R. 29/03/2017, n. 9 e DGR n.836/2017 e ss.mm.ii - Commissioni per la determinazione dell'indennità di espropriazione delle Province di Ancona, Pesaro/Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno – sostituzione componenti e modifica della D.G.R. 1129 del 12/09/2022 come da ultimo modificata con D.G.R. 614 del 28/04/2025.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di nominare, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 29 marzo 2017, n.9, Fabio Salvucci, quale esperto in materia di agricoltura e foreste su designazione dalla Confagricoltura Macerata nel ruolo di componente della Commissione per la determinazione dell'indennità di espropriazione della Provincia di Macerata, in sostituzione di Gabriele Chiarici già nominato con D.G.R. n. 1129 del 12/09/2022;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 29 marzo 2017, n.9, Valentina Massacci, quale delegato a rappresentare ERAP Marche nel ruolo di componente della Commissione per la determinazione dell'indennità di espropriazione della Provincia di Ascoli Piceno, in sostituzione di Quirino Odoardi già nominato con D.G.R. n. 1129 del 12/09/2022;
3. di nominare, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 29 marzo 2017, n.9, Marica Tataranni, funzionario regionale in servizio presso il Settore Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia residenziale pubblica, quale componente effettivo delle Commissioni Provinciali per l'Indennità di Espropriazione di Ancona, Pesaro/Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo nel ruolo di esperto in materia urbanistica, in sostituzione dell'arch. Maria Cristina Borocci già nominata con D.G.R. n. 1129 del 12/09/2022;
4. di modificare la composizione delle Commissioni per la determinazione dell'indennità di espropriazione delle Province di Ancona, Pesaro/Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo di cui al punto 2) della DGR n. 1129 del 12/09/2022, come da ultimo modificata con Deliberazione n.614 del 28/04/2025, con i nominativi di cui ai punti 1), 2), 3).

**Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2025, n. 980**

L.R. 32/2001, art. 3 comma 3; L.R. 7/2025, art. 29, comma 2, lett. b e d; L. 353/2000, art. 7 - Approvazione dello schema di Programma

Operativo Annuale 2025 tra il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili Del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Marche e la Regione Marche, concernente le attività antincendio boschivo, il Presidio della Sala Operativa Unificata Permanente e altre forme di collaborazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di Programma Operativo Annuale (POA) anno 2025 tra la Regione Marche ed il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, concernente le attività antincendio boschivo e il presidio della Sala operativa unificata permanente, secondo quanto indicato nell'allegato A alla presente deliberazione;
- di quantificare in euro 880.000,00 la complessiva spesa derivante dalla presente deliberazione, il cui onere viene posto a carico del Bilancio 2025/2027 annualità 2025 capitolo 2110110199;
- di incaricare il Presidente della Regione o suo delegato di sottoscrivere tale POA e di autorizzarlo ad apportare le modifiche non sostanziali che si rendono necessarie al fine della medesima sottoscrizione;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

**AVVISO****L'allegato è consultabile nel sito:****[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)****Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2025, n. 981**

PNRR Missione 5, componente 1, Riforma 1.1 – Piano Attuativo della Regione Marche (PAR) del Programma Garanzia per l'Occupabilità dei Lavoratori (GOL) – Aggiornamento Linee di indirizzo integrative per l'attuazione del Percorso 4 – Lavoro e inclusione e per la regolamentazione dei relativi servizi di Politica attiva approvate con DGR n. 1637 del 13 novembre 2023.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di approvare l'aggiornamento 2025 delle *Linee di indirizzo integrative per l'attuazione del Percorso 4 – Lavoro e inclusione e per la regolamentazione dei relativi servizi di Politica attiva* approvate con la DGR n. 1637 del 13/11/2023, di cui al PNRR Missione 5, componente 1, Riforma 1.1 - Piano Attuativo Regionale del Programma GOL approvato con DGR n. 469 del 31/03/2025, nella formulazione dell'Allegato A, parte integrazione della presente deliberazione.



Allegato A

**PNRR Missione 5, componente 1, Riforma 1.1 - Piano Attuativo della Regione Marche (PAR) GOL DGR 195/2022 – Aggiornamento 2025 delle Linee di indirizzo integrative per l’attuazione del Percorso 4 – Lavoro e inclusione e per la regolamentazione dei relativi servizi di Politica attiva.**

**[1] Premessa**

Le presenti linee di indirizzo sono finalizzate all’individuazione della disciplina per l’attuazione del Percorso 4 e per la regolamentazione dei relativi servizi di Politica Attiva ad integrazione di quanto già disposto con la precedente DGR n. 881 del 18/07/2022 recante modalità attuative dei Percorsi 1, 2 e 3.

Il Percorso 4 – *Lavoro e inclusione* è rivolto alle seguenti due tipologie di utenti:

1. utenti per i quali, a seguito di procedura di *Assessment* e successivo approfondimento, si rilevino condizioni di vulnerabilità e fragilità personali persistenti nonché un’oggettiva criticità nell’accesso al mercato del lavoro connesse con vincoli e problematiche personali.
2. utenti già in carico agli Ambiti Territoriali Sociali per i quali si ritiene di proporre un Tirocinio di Inclusione Sociale, o la proroga di un TIS già precedentemente avviato.

Gli utenti del percorso 4 rappresentano pertanto la platea più distante dal mercato del lavoro, che necessita dell’attivazione della rete dei servizi territoriali e di una sinergia tra il lavoro dei Centri per l’Impiego Regionali, degli Ambiti Territoriali Sociali e del privato sociale (cd. “Terzo settore”).

**[2] Procedura di attuazione**

Come previsto nel Piano di Attuazione Regionale del Programma GOL (DGR 195/2022, DGR 61/2024 e DGR 469/2025), e come già premesso, sono collocati nel Percorso 4 i beneficiari più distanti dal mercato del lavoro che presentano condizioni di vulnerabilità e fragilità personali persistenti, nonché un’oggettiva criticità nell’accesso al mercato del lavoro connesse con vincoli e problematiche personali. Per questi soggetti risulta quindi necessario, oltre alla presa in carico da parte del CPI, un coinvolgimento degli Ambiti Territoriali Sociali e del Terzo Settore.

Già con DGR n.290 del 09/03/2020, la Regione Marche aveva posto le basi della presa in carico integrata per i beneficiari di RdC. La Regione aveva attivato un tavolo di confronto permanente, formalizzato con specifico Decreto Dirigenziale, per la gestione della misura con lo scopo principale di produrre linee guida operative standardizzate per tutto il territorio regionale. Il Tavolo, composto da rappresentanti degli Ambiti Sociali Territoriali, dei Centri per l’Impiego, dei Patronati, dei CAF e dell’INPS, fungeva anche da cabina di regia al fine di cogliere tutte le sensibilità e criticità da sottoporre a considerazione per una gestione condivisa della misura, e rappresentava una valida opportunità per sperimentare modelli di governance unitaria degli interventi di contrasto alla povertà.

Con il percorso 4, pertanto, si intende proseguire e rafforzare le buone prassi già avviate nella gestione del RdC, instaurando una governance pubblico-privato che veda coinvolti i

Centri per l'Impiego (CPI), gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), le APL accreditate ai servizi per il lavoro (DGR n. 881 del 18/07/2022) alle quali si aggiungeranno operatori del Terzo Settore.

#### **Procedura di attuazione beneficiari tipologia 1**

I CPI procedono con la stipula dei patti di servizio/patti per il lavoro GOL anche per soggetti particolarmente fragili e vulnerabili; pertanto al termine dell'assessment, preso atto dell'assegnazione al percorso 4 di GOL, il CPI convoca presso la propria sede un *tavolo di screening* presieduto da referenti del CPI e dell'ATS di riferimento. Il *tavolo* ha l'obiettivo di individuare, valutati i bisogni dell'utente, i servizi del percorso 4 da inserire nel PSP/PPL GOL indicati nel successivo paragrafo 3. Definite le politiche assegnate in sede di *Tavolo di Screening*, il CPI procede con la definitiva stipula del Patto di Servizio/Patto per il Lavoro GOL.

Il *Tavolo di Screening*:

- È convocato dal Centro per l'Impiego al raggiungimento di almeno 5 beneficiari collocabili nel percorso 4 afferenti ad uno stesso ATS o, trascorsi 30 gg dalla presa in carico, se in numero inferiore;
- Prevede la partecipazione di un referente per Ambito Sociale Territoriale di riferimento;
- Prevede la stesura di un verbale per ogni beneficiario che delinea il percorso di servizi attivabili tenendo conto delle risultanze emerse in sede di Tavolo e delle valutazioni che hanno portato all'assegnazione di determinate politiche.

Contestualmente alla stipula del Patto di Servizio/Patto per il Lavoro GOL, il beneficiario sulla base di libera scelta e con un supporto da parte del CPI, considerata la particolare tipologia di utenza che caratterizza il percorso, ove non desidera continuare il percorso con il CPI o il Verbale preveda l'attivazione di un tirocinio, sia della tipologia extracurricolare sia d'inclusione sociale, viene rinvio all'ATI di APL ed enti del Terzo Settore.

#### **Procedura di attuazione beneficiari tipologia 2**

L'utente preso in carico dagli Ambiti Territoriali Sociali e al quale si ritiene proponibile l'attivazione della misura del Tirocinio di Inclusione Sociale, viene segnalato al Centro per l'Impiego competente per territorio direttamente dal medesimo ATS al fine di procedere con la sottoscrizione del Patto di Servizio GOL, assessment, assegnazione d'ufficio al Percorso 4 e successiva esternalizzazione alle agenzie per il lavoro autorizzate. Queste disposizioni, che non prevedono il passaggio al tavolo di screening, sono valide esclusivamente quando l'attivazione del TIS viene individuata dall'ATS quale unica misura proponibile per la specifica tipologia di utente.

#### **Disposizioni comuni ad entrambi le tipologie di beneficiario**

Per partecipare all'erogazione dei servizi attivabili nel contesto del Percorso 4, le ATI di APL costituite con le specifiche di cui all'Avviso 1/2022/GOL (DDS n. 904/SIP del 01/09/2022) – art. 5, dovranno integrare formalmente la propria compagine, ove non già presenti, con enti del Terzo Settore.

L'ente del Terzo Settore:

- Deve essere regolarmente iscritto al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS);
- Se accreditato per l'erogazione di servizi al lavoro, può erogare direttamente i LEP E, F1, F2 e F3 e può fungere da ente ospitante nel caso di tirocini promossi da enti differenti anche facenti parte della stessa rete di APL;

- Se non accreditato non può erogare servizi al lavoro e pertanto ricoprire la veste di soggetto promotore del tirocinio; può comunque fungere da ente ospitante nel caso di tirocini promossi da enti accreditati anche facenti parte della stessa rete di APL e può supportare l'APL nella funzione di tutoraggio qualora non ricopra per la stessa il ruolo di soggetto ospitante.

Le ATI di APL così composte potranno prestare i servizi di cui al successivo paragrafo 3 solo nel territorio provinciale della sede operativa dell'Ente (/o Enti) del Terzo Settore individuato e inserito nella ATI.

### [3] Cittadini beneficiari e tipologia dei servizi loro rivolti

I servizi previsti dal Percorso 4 sono rivolti alle persone fino a 65 anni, residenti e/o domiciliate in Regione Marche, che sono, alternativamente in almeno una delle seguenti situazioni:

I beneficiari del Programma sono:

- Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro (NASPI e di DIS-COLL);
- Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale per i quali sia prevista una condizionalità all'erogazione del beneficio (RdC);
- Lavoratori fragili o vulnerabili, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito:
  - giovani NEET (meno di 30 anni),
  - donne in condizioni di svantaggio
  - persone con disabilità,
  - lavoratori maturi (55 anni e oltre)
- Altri disoccupati con minori *chances* occupazionali, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito:
  - disoccupati di lunga durata (in cerca di occupazione da almeno sei mesi),
  - giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità;
  - lavoratori autonomi che cessano l'attività o con redditi molto bassi;
- Lavoratori con redditi molto bassi (*working poor*) – ai fini del Programma GOL definiti quali i lavoratori occupati che conservano lo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 4, co. 15-quater, del DL n. 4/2019.

A favore dei cittadini presi in carico dal CPI nell'ambito del programma GOL e che a seguito di assessment, siano risultati inseriti nel percorso 4 – *Lavoro e inclusione*, potranno essere attivati i seguenti servizi, precisando che, fatta salva la libera scelta dell'utente per la prosecuzione del percorso con il soggetto pubblico o con quello privato, l'attivazione e la gestione delle misure relative ai tirocini (LEP F.2) di cui alle Delibere di Giunta n. 1474/17 e n. 593/18 sarà di esclusiva competenza del Soggetto Esecutore privato come dettagliato al punto 2 ultimo capoverso di cui sopra:

- ORIENTAMENTO SPECIALISTICO (LEP E)
- TIROCINIO EXTRACURRICOLARE (LEP F2)

- TIROCINIO D'INCLUSIONE SOCIALE (LEP F2)
- ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (LEP F1)
- INCROCIO DOMANDA E OFFERTA (LEP F3)
- FORMAZIONE (Avviso n.2 GOL DDS n. 712/FOAC del 01/09/2022).

I servizi da assegnare saranno definiti dal *tavolo di screening* convocato successivamente all'*assessment*; le indicazioni maturate nel tavolo di screening confluiranno nel PSP/PPL GOL. L'ente che prenderà in carico il soggetto sarà messo a conoscenza del verbale redatto dal *tavolo di screening*; le indicazioni inserite nel verbale hanno carattere orientativo e non sono vincolanti, tuttavia qualora l'ente privato scelto dal Cittadino voglia discostarsi da quanto definito nel verbale comunica al CPI di riferimento le variazioni adottate e le relative motivazioni.

Per quanto riguarda la formazione questa sarà erogata, come per gli altri percorsi di GOL, dalle ATI di Enti formazione costituitesi in risposta all'Avviso n.2/2022/GOL (DDS n. 712/FOAC del 01/09/2022).

In considerazione delle interlocuzioni tenutesi con il Comitato dei Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali con riguardo alla natura del tirocinio d'inclusione sociale nel Programma GOL – che potrebbe in taluni casi essere definito più come esperienza di inserimento sociolavorativo che puramente con finalità di inclusione sociale, prodromico pertanto all'effettivo inserimento nel mondo del lavoro – e valutata altresì la tipologia di utenza profilata nel percorso 4 che, sebbene presenti condizioni di fragilità e svantaggio, risulta essere in grado a seguito delle politiche attive offerte di venire ricollocata in ambiente lavorativo, si è ritenuto di inserire nel percorso anche la possibilità di offrire all'utente un tirocinio extracurricolare (DGR 2000/2024). Pertanto, le due fattispecie di tirocinio permangono nel percorso e sarà cura del *tavolo di screening* indicare quale delle due politiche è più attinente rispetto al soggetto preso in carico.

Nel caso di assegnazione e svolgimento di un tirocinio d'inclusione sociale, il soggetto promotore potrà confrontarsi con l'ambito territoriale sociale di riferimento per la stesura del progetto formativo.

#### **[4] Dotazione finanziaria e remunerazione delle attività**

I servizi erogabili nell'ambito del percorso 4, in Linea con gli Standard di Servizio e le Unità di Costo Standard del Programma GOL (Deliberazioni del Commissario Straordinario di ANPAL n. 5 del 09/05/2022, n.6 del 16/05/2022, n. 5 del 12/04/2023), sono i seguenti:

Servizi	Costo	Percorso 4	
		Ore	Massimali
Orientamento specialistico (LEP E)	39,94 €/h	Max 10h + 10h per IVC	399,40 € + 399,40 € per IVC
Accompagnamento al lavoro (LEP F1)	39,94 €/h	Max 20 h	798,80 €
Incrocio domanda e offerta (LEP F3)	n.a.	n.a.	2.426,20 €
Indennità Tirocinio extracurricolare o Tirocinio di inclusione sociale (LEP F2)	500,00 €/Mese	n.a.	6.000,00 €

Promozione del tirocinio	537,50 €/tirocinio	n.a.	537,50 €
Tutoraggio del tirocinio	39,94 €/h	16 h	639,04 €

Per l'attuazione del tirocinio di inclusione sociale si applicano le disposizioni previste dalla DGR 593/2018 ad eccezione di quanto previsto dall'art.5, comma 1; pertanto la durata massima del tirocinio è stabilita in 12 mesi prorogabili fino a 18 mesi e comunque da concludersi entro e non oltre il 30/06/2025.

Per l'attuazione del tirocinio extracurricolare si applicano le disposizioni previste dalla DGR 2000 del 20/12/2024 ad eccezione di quanto previsto dall'art.3.4, comma 2: pertanto la durata massima del tirocinio è stabilita in 12 mesi prorogabili fino a 18 mesi e comunque da concludersi entro e non oltre il 30/06/2025.

Sia nel caso di Tirocini di inclusione sociale che di Tirocini extracurricolari è prevista l'erogazione dell'indennità mensile disciplinata dal programma GOL e quantificabile in 500,00 €/mensili a fronte di una presenza pari al 75%. L'erogazione delle indennità di tirocinio al beneficiario spetterà al soggetto promotore che, pertanto, fungerà da Sostituto d'Imposta e provvederà altresì al rilascio della Certificazione Unica nei confronti del beneficiario.

### **Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2025, n. 982**

*DD.AA.CC.RR. nn. 55/2007 e 87/2008 – D.G.R. n. 86/2014, D.G.R. n. 237/2014, D.G.R. n. 1658/2016, D.G.R. n. 1772/2020, D.G.R. n. 854/2023 – Programma sperimentale per interventi di autocostruzione/autorecupero: modifiche dell’Allegato “1” alla D.G.R. n. 86/2014 e ss.mm.ii.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1) di modificare l’Allegato “1” della D.G.R. n. 86 del 03/02/2014 e ss.mm.ii. “Piano Regionale edilizia residenziale 2006/2008 – Modifica DGR 1505/2009 concernente Programma Edilizio sperimentale in tema di autocostruzione”, al punto 12 “Termini e scadenze” prorogando il termine conclusivo degli interventi del programma sperimentale di autocostruzione/autorecupero dal 30.06.2025 al 31.12.2025;

2) di demandare al Dirigente della competente struttura regionale l’adozione di tutti gli atti funzionali alla realizzazione e conclusione del programma sperimentale di autocostruzione/autorecupero;

3) l’onere finanziario derivante dalla presente deliberazione, pari a € 562.495,13, trova copertura sul capitolo di spesa n. 2080220074 del bilancio 2025-2027, annualità 2025.

Trattasi di risorse vincolate statali interamente rimosse.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

#### **AVVISO**

**L’allegato è consultabile nel sito:  
[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)**

### **Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2025, n. 983**

*Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) del Piccione di città (*Columba livia forma domestica*) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la Stagione Venatoria 2025-2026*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di autorizzare per la stagione venatoria 2025-2026, al fine di prevenire gravi danni alle colture agrarie, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE, i prelievi della specie Storno (*Sturnus vulgaris*) - di cui all’art. 19 bis della Legge n. 157/1992 - secondo i quantitativi, i periodi, i luoghi e le modalità di prelievo e di monitoraggio-controllo del prelievo specificatamente indicati nell’Allegato A alla presente deliberazione;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2025-2026, al fine di prevenire gravi danni alle colture agrarie, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE, i prelievi delle specie Piccione di città (*Columba livia forma domestica*) e Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) - di cui all’art. 19 bis della Legge n. 157/1992 - secondo i quantitativi, i periodi, i luoghi e le modalità di prelievo e di monitoraggio-controllo specificatamente indicati nell’Allegato B alla presente deliberazione;
3. di prevedere la possibilità di sospendere il prelievo in deroga delle specie oggetto del presente atto deliberativo, qualora si possa presumere il superamento della soglia massima di prelievo stabilita, per ciascuna delle suddette specie, anteriormente alle date di termine del prelievo previste negli Allegati A e B alla presente deliberazione;
4. che il presente provvedimento è assunto nelle more dell’adozione delle linee guida ministeriali di cui all’art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti e/o prescrizioni e/o indicazioni emanati a livello nazionale.
5. che al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell’applicazione della deroga con la Direttiva 2009/147/CE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministero per la Transizione Ecologica,

al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico delle specie oggetto della presente deroga;

6. che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157/1992 e dell'art. 36 della L.R. n. 7/1995.
7. che la Regione Marche è l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.
8. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

ALLEGATO A

**Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE - prelievo di cui all'Art. 19 bis Legge n. 157/1992\_SPECIE: Storno (*Sturnus vulgaris*)  
STAGIONE VENATORIA: 2025-2026**

**MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: MOTIVAZIONE DELLA DEROGA:** per prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti in frutto, frutteti con frutto pendente, uliveti).

**LIMITE MASSIMO DEL PIANO DI PRELIEVO IN DEROGA DELLO STORNO: 20.000 capi.**

La Regione Marche attiverà un sistema di rendicontazione digitale dei prelievi tramite specifica App (XCaccia\_TVE Marche) in associazione alla rendicontazione cartacea sul tesserino specifico. L'utilizzo dell'App non sarà vincolante fatto salvo che alla verifica del raggiungimento del tetto di 15.000 prelievi di Storno l'attività di prelievo potrà essere realizzata, fino al raggiungimento del tetto massimo previsto per la specie, esclusivamente dai cacciatori che hanno eseguito l'iscrizione e l'accesso alla App.

**LIMITE GIORNALIERO DI PRELIEVI/CACCIATORE: 15 capi.**

**LIMITE ANNUALE DI PRELIEVI/CACCIATORE: 100 capi.**

**MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI:**

- mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;
- con il sistema dell'appostamento, esclusivamente in presenza di frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto (vigneto ed oliveto) anche rappresentate da nuclei produttivi vegetazionali sparsi escludendo da tale tipologia le singole piante in vaso e piante di dimensioni modeste interrate di recente o mancanti di frutti pendenti, e nei quali siano in atto sistemi dissuasivi;
- non è consentito l'utilizzo di richiami di Storno, siano essi vivi o ausili acustici.

**SOGGETTI AUTORIZZATI AL PRELIEVO:** esclusivamente i cacciatori che faranno specifica richiesta di accesso al prelievo in deroga dello Storno per il 2025 al Comune di residenza utilizzando il modello predisposto dalla Regione Marche e che ritireranno l'apposito tesserino venatorio regionale per l'esercizio del prelievo delle specie in deroga. I soggetti autorizzati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all'ATC di residenza anagrafica; tale prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell'ATC di residenza anagrafica.

**LUOGHI DI PRELIEVO:** i territori in cui è autorizzato l'esercizio del prelievo in deroga dello Storno nel 2025 sono individuati nei comuni in cui i danni da Storno sono conclamati nel periodo 2017-2024 con un importo superiore a € 100,00/anno e vengono di seguito elencati:

- **Provincia di Pesaro e Urbino:** Cartoceto, Colli al Metauro, Fano, Fossombrone, Fratte Rosa, Gradara, Isola del Piano, Mombaroccio, Mondolfo, Monte Porzio, Montefelcino, Montelabbate, Pesaro, Petriano, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Serra Sant'Abbondio, Tavullia, Terre Roveresche, Urbino, Vallefoglia.
- **Provincia di Ancona:** Ancona, Belvedere Ostrense, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Corinaldo, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Loreto, Mergo, Monsano, Monte San Vito, Maiolati Spontini, Montecarotto, Montemarciano, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, Sassoferrato, Senigallia, Serra De' Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Trecastelli.
- **Provincia di Macerata:** Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastone, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Penna San

Giovanni, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Tolentino, Treia.

- **Provincia di Fermo:** Altidona, Campofilone, Falerone, Fermo, Magliano di Tenna, Montegiorgio, Monte Rinaldo, Montelparo, Monterubbiano, Monte Vidon Combatte, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano.
- **Provincia di Ascoli Piceno:** Acquasanta Terme, Castel di Lama, Colli del Tronto, Montalto delle Marche, Monteprandone, Offida, Venarotta.

**PERIODO DI APPLICAZIONE:** nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio regionale 2025-2026 e per 3 giorni settimanali nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 30 novembre 2025. Dal 1° ottobre al 30 novembre sono valide le due giornate aggiuntive da appostamento previste per la migratoria. Per gli orari di prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2025-2026. Nei giorni di apertura anticipata è fatto divieto di esercizio del prelievo in deroga nei siti inclusi nella Rete Natura 2000.

**CONDIZIONI DI RISCHIO:** la popolazione di Storno presente nell'area interessata nei mesi autunnali ed invernali è costituita da storni di diversa origine geografica (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e, conseguentemente, non sono distinguibili gli uni dagli altri. Per ottenere una significativa diminuzione dei danni e al contempo garantire un adeguato livello di conservazione di frazioni di popolazione di storni in migrazione non è praticabile un prelievo nelle forme tradizionali "al rientro" nei canneti, nei dormitori o nelle "larghe" con i richiami. Si ritiene, pertanto, che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile, in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lettera a), consista nell'abbattere un numero contingentato di capi nelle immediate vicinanze di vigneti, oliveti e frutteti con frutti pendenti, dei nuclei vegetazionali produttivi sparsi, al fine di tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti con frutti pendenti, uliveti) e di rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un breve tempo. Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare, in maniera sostanziale, i rischi per altre specie "non target".

**AUTORITÀ ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE:** ai sensi della legislazione nazionale e regionale la Regione Marche risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

**CONTROLLI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO:** gli esemplari abbattuti dovranno essere annotati sul tesserino venatorio regionale nella parte riguardante le deroghe subito dopo l'abbattimento, così come disposto dalla normativa vigente. Per coloro che accederanno alla specifica App gli esemplari abbattuti dovranno essere registrati nell'apposito spazio unitamente alla annotazione sul tesserino venatorio regionale nella parte riguardante le deroghe.

**La rendicontazione del Piano di prelievo avverrà con invio da parte degli AA.TT.CC. alla Regione Marche del report dei prelievi di Storno realizzati sul proprio territorio di competenza gestionale secondo la cadenza temporale mensile di seguito specificata. I soggetti autorizzati al prelievo dovranno operare secondo le seguenti modalità:**

- **Prima verifica** riferita al periodo di caccia ricompreso nel mese di settembre 2025: **entro il 3 ottobre 2025** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- **Seconda verifica** riferita al periodo di caccia ricompreso nel mese di ottobre 2025: **entro il 4 novembre 2025** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.

- **Terza e ultima verifica** riferita al periodo di caccia ricompreso nel mese di novembre 2025: **entro il 2 dicembre 2025** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.

NB: coloro che, per il prelievo in deroga dello Storno, utilizzeranno l'apposita App:

- sono esentati dal dover consegnare le schede riepilogative nei termini temporali sopra indicati;
- dovranno riconsegnare le schede riepilogative compilate all'ATC di residenza entro il giorno 02/03/2026.

**Gli AA.TT.CC. entro 2 giorni dall'avvenuta riconsegna delle suddette schede dovranno trasmettere al Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie il report complessivo dei prelievi ricavati dalla lettura di tutte le schede riepilogative pervenute secondo le scadenze temporali suesposte.**

A seguito dell'analisi dei report degli AA.TT.CC. e del database dei prelievi restituito dalla App specifica, il Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie provvederà alla sospensione del prelievo in deroga dello Storno:

- al raggiungimento del contingente di 15.000 capi per tutti coloro che non hanno eseguito l'accesso-iscrizione alla App;
- al raggiungimento del contingente di 20.000 capi per tutti coloro che hanno eseguito l'accesso-iscrizione alla App attraverso comunicazione in tempo reale tramite l'App stessa.

**Il tesserino venatorio regionale per il prelievo delle specie in deroga dovrà essere riconsegnato all'ATC di residenza, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie entro il giorno 02/03/2026.**

ALLEGATO B

**Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE - prelievo di cui all'Art. 19 bis Legge n. 157/1992\_SPECIE: Piccione (*Columba livia* forma domestica) e Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*)**

**STAGIONE VENATORIA: 2025-2026**

**MOTIVAZIONE DELLA DEROGA:** per prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (cereali autunno-vernini, colture proteo-oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie).

**LIMITE MASSIMO DEL PIANO DI PRELIEVO IN DEROGA 2025:**

- **Piccione: 10.000 capi.**
- **Tortora dal collare: 7.000 capi.**

La Regione Marche attiverà un sistema di rendicontazione digitale dei prelievi tramite specifica App (XCaccia\_TVE Marche) in associazione alla rendicontazione cartacea sul tesserino specifico. L'utilizzo dell'App non sarà vincolante fatto salvo che alla verifica del raggiungimento del tetto di 8.000 prelievi di Piccione e di 5.000 prelievi di Tortora dal collare l'attività di prelievo potrà essere realizzata fino al raggiungimento del tetto massimo previsto per ciascuna specie esclusivamente dai cacciatori che hanno eseguito l'iscrizione e l'accesso alla App.

**LIMITE GIORNALIERO DI PRELIEVI/CACCIATORE:**

- Piccione: 20 capi.
- Tortora dal collare: 5 capi.

**LIMITE ANNUALE DI PRELIEVI/CACCIATORE:**

- Piccione: 200 capi.
- Tortora dal collare: 50 capi.

**MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI:**

- mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;
- con il sistema dell'appostamento entro il raggio di 100 metri dagli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie;
- non è consentito l'uso di richiami vivi.

**SOGGETTI AUTORIZZATI AL PRELIEVO:** esclusivamente i cacciatori che faranno specifica richiesta di accesso al prelievo in deroga del Piccione e della Tortora dal collare per il 2025 al Comune di residenza utilizzando il modello predisposto dalla Regione Marche e che ritireranno l'apposito tesserino venatorio

regionale per l'esercizio del prelievo delle specie in deroga. I soggetti autorizzati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all'ATC di residenza anagrafica; tale prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell'ATC di residenza anagrafica.

**LUOGHI DI PRELIEVO:** per entrambe le specie il prelievo è consentito nel territorio a caccia programmata di tutte le province della regione Marche.

**PERIODO DI APPLICAZIONE:** nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio regionale 2025-2026 e per 3 giorni settimanali nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio 2026. Dal 1° ottobre al 30 novembre sono valide le due giornate aggiuntive da appostamento previste per la migratoria. Per gli orari di prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2025-2026. Nei giorni di apertura anticipata è fatto divieto di abbattimento nei siti inclusi nella Rete Natura 2000. Nel mese di gennaio 2026 il prelievo all'interno dei Siti inclusi nella Rete Natura 2000 è consentito esclusivamente nei giorni di sabato e domenica.

**CONDIZIONI DI RISCHIO:** il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche delle specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare, in maniera sostanziale, i rischi per altre specie "non target".

**AUTORITÀ ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE:** ai sensi della legislazione nazionale e regionale la Regione Marche risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

**CONTROLLI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO:** gli esemplari abbattuti dovranno essere annotati sul tesserino venatorio regionale nella parte riguardante le deroghe subito dopo l'abbattimento, così come disposto dalla normativa vigente. Per coloro che accederanno alla specifica App gli esemplari abbattuti dovranno essere registrati nell'apposito spazio unitamente alla annotazione sul tesserino venatorio regionale nella parte riguardante le deroghe.

**La rendicontazione del Piano avverrà con invio da parte degli AA.TT.CC. alla Regione Marche del report dei prelievi di entrambe le specie realizzati sul proprio territorio di competenza gestionale secondo la cadenza temporale mensile di seguito specificata. I soggetti autorizzati al prelievo dovranno operare secondo le seguenti modalità:**

- **Prima verifica** riferita al periodo di caccia ricompreso nel mese di settembre 2025: **entro il 3 ottobre 2025** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.

- **Seconda verifica** riferita al periodo di caccia ricompreso nel mese di ottobre 2025: **entro il 4 novembre 2025** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- **Terza verifica** riferita al periodo di caccia ricompreso nel mese di novembre 2025: **entro il 2 dicembre 2025** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- **Quarta verifica** riferita al periodo di caccia ricompreso nel mese di dicembre 2025: **entro il 7 gennaio 2026** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- **Quinta e ultima verifica** riferita al periodo di caccia ricompreso nel mese di gennaio: **entro il 6 febbraio 2026** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.

NB: coloro che per il prelievo in deroga utilizzeranno l'apposita App:

- sono esentati dal dover consegnare le schede riepilogative nei termini temporali sopra indicati;
- dovranno riconsegnare le schede riepilogative compilate all'ATC di residenza entro il giorno 02/03/2026.

**Gli AA.TT.CC. entro 2 giorni dall'avvenuta riconsegna delle suddette schede dovranno trasmettere al Settore Forestazione e Politiche faunistico Venatorie il report complessivo dei prelievi ricavati dalla lettura di tutte le schede riepilogative pervenute secondo le cadenze temporali mensili suesposte.**

A seguito dell'analisi dei report degli AA.TT.CC. e del database dei prelievi restituito dalla App, il Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie provvederà alla sospensione del prelievo:

- al raggiungimento del contingente di 10.000 e di 7.000 capi, rispettivamente per Piccione e Tortora dal collare, per tutti coloro che non hanno eseguito l'accesso-iscrizione alla App;
- al raggiungimento del contingente di 8.000 e di 5.000 capi, rispettivamente per Piccione e Tortora dal collare, per tutti coloro che hanno eseguito l'accesso-iscrizione alla App attraverso comunicazione in tempo reale tramite l'App stessa.

**Il tesserino venatorio regionale per il prelievo delle specie in deroga dovrà essere riconsegnato all'ATC di residenza, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie entro il giorno 02/03/2026.**

**Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2025, n. 984**

*Impugnazione avverso sentenza del Tar Marche n. 420 del 31/05/2025, notificata il 3/06/2025 . - Affidamento incarico Avv.to Sara Api*

**AVVISO**

**I testi delle delibere sono consultabili  
nel sito: [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)**

**Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2025, n. 985**

*Approvazione dello schema di intesa tra la Regione e le Prefetture delle Marche concernente le elezioni regionali 2025*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di intesa tra la Regione e le Prefetture delle Marche concernente le elezioni regionali 2025, di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

- l'onere derivante dal presente atto è pari a 173.440,00 € trova copertura, in termini di esigibilità della spesa, sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025:

- capitolo 2010710004 per 140.000,00 €;
- capitolo 2010710005 per 13.440,00 €;
- capitolo 2010710012 per 20.000,00 €.

- di dare mandato al Presidente della Giunta regionale alla sottoscrizione dell'intesa, autorizzandolo ad apporre eventuali modifiche non sostanziali.

**AVVISO**

**L'allegato è consultabile nel sito:  
[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)**

**Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2025, n. 986**

*Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 comma 2, lettera f) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021 -Articolo 3, commi 1 e 1-bis, D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e s.m.i. – Conferimento degli incarichi dirigenziali dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di conferire gli incarichi di direzione del Dipartimento, della Direzione Appalti e contratti e dei Settori istituiti nell'ambito dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, con deliberazione 683 del 5 maggio 2025, ai soggetti individuati nell'allegato A;

- di stabilire che gli stessi incarichi decorrono dal 1° luglio 2025 o da data successiva, corrispondente alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro quali dirigenti propri dell'USR, e hanno la durata di tre anni, per quanto attiene all'incarico di direzione del Dipartimento, e di cinque anni, per quanto attiene agli incarichi di dirigenza della Direzione e dei Settori, fatto salvo il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo in data antecedente alla scadenza del quinquennio da parte del dirigente nominato, e fermo restando che la relativa durata massima è subordinata a quella fissata "ex lege" per la gestione straordinaria della ricostruzione;

- di confermare, ai fini del conferimento degli incarichi segnatamente di:

a) direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, la retribuzione di posizione associata alla struttura dirigenziale di fascia retributiva Dipartimento, determinata nel valore economico di € 81.000,00, come stabilito all'art. 3, comma 2, del CCDI Regione Marche 2024-2026, Area della Dirigenza FFLL – Sezione Dirigenti - Annualità 2025 con le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 7, dell'articolo 50, del decreto-legge n. 189/2016;

b) dirigente della Direzione Appalti e contratti, la retribuzione di posizione associata alla struttura dirigenziale di fascia retributiva Direzione, determinata nel valore economico di € 70.000,00, come stabilito all'art. 3, comma 2, del CCDI Regione Marche 2024-2026, Area della Dirigenza FFLL – Sezione Dirigenti - Annualità 2025 con le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 7, dell'articolo 50, del decreto-legge n. 189/2016

c) dirigenti dei Settori dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, la retribuzione di posizione associata alla struttura dirigenziale di fascia retributiva Settore 1, determinata nel valore economico di € 46.292,37, come stabilito all'art. 3, comma 2, del CCDI Regione Marche 2024-2026, Area della Dirigenza FFLL – Sezione Dirigenti - Annualità 2025, con le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 7, dell'articolo 50, del decreto-legge n. 189/2016;

- di subordinare il conferimento degli incarichi dirigenziali alle dichiarazioni di insussistenza delle specifiche cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle cause previste all'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione n. 64/2014;
- di stabilire che l'onere derivante dal presente atto viene stimato in complessivi euro 517.757,24 annui, comprensivo degli oneri riflessi stimati in euro 110.435,37 ed IRAP stimata in euro 32.509,26 e che, per l'anno 2025, la quota parte del relativo onere è stimata in complessivi euro 321.985,04, comprensiva degli oneri riflessi e dell'IRAP; tale spesa è a carico della contabilità speciale n. 6044 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona e intestata a "V.C. PRES.REG.MARCHE D.L. 189-16".

Allegato A

Tipologia e denominazione della struttura organizzativa		Tipologia incarico	Soggetto incaricato
Dipartimento	Ufficio Speciale Ricostruzione	Soggetto di comprovata specializzazione e qualificazione – incarico conferito ai sensi dell'articolo 19 comma 6 D.lgs. 165/2001	TROVARELLI Marco
Direzione	Appalti e Contratti	Dirigente appartenente ai ruoli di altra PA – incarico conferito ai sensi dell'articolo 19 comma 5-bis D.lgs. 165/2001	NAVACH Caterina
Settore – Set 1	Ricostruzione privata e produttiva	Soggetto di comprovata specializzazione e qualificazione – incarico conferito ai sensi dell'articolo 19 comma 6 D.lgs. 165/2001	VICOMANDI Andrea
Settore – Set 1	Ricostruzione pubblica	Soggetto di comprovata specializzazione e qualificazione – incarico conferito ai sensi dell'articolo 19 comma 6 D.lgs. 165/2001	PAULINI Maurizio
Settore – Set 1	Soggetto attuatore e Ordinanze Speciali	Soggetto di comprovata specializzazione e qualificazione – incarico conferito ai sensi dell'articolo 19 comma 6 D.lgs. 165/2001	LAURETI Giuseppe
Settore – Set 1	Sviluppo del territorio	Soggetto di comprovata specializzazione e qualificazione – incarico conferito ai sensi dell'articolo 19 comma 6 D.lgs. 165/2001	ERCOLI Chiara
Settore – Set 1	Affari generali, personale, risorse e contabilità	Soggetto di comprovata specializzazione e qualificazione – incarico conferito ai sensi dell'articolo 19 comma 6 D.lgs. 165/2001	MORONI Silvia

**Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2025, n. 987**

*Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 comma 2, lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi dirigenziali delle Direzioni e dei Settori istituiti nell'ambito dei Dipartimenti della Giunta regionale*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di conferire gli incarichi dirigenziali delle Direzioni e dei Settori istituiti con deliberazione n. 381 del 17 marzo 2025 ai soggetti individuati nell'allegato A;
- di stabilire che gli stessi incarichi decorrono dal 1<sup>a</sup> luglio 2025 o in data successiva corrispondente alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, e hanno la durata di cinque anni, fatto salvo il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo in data antecedente alla scadenza del quinquennio e fatta eccezione per l'incarico della Direzione Attività produttive, imprese e cultura, struttura complessa, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, la cui durata è fissata in tre anni;
- di stabilire che la durata degli incarichi conferiti ad interim coincide con quella dell'incarico principale, ferma restando la possibilità, medio tempore, di conferire gli stessi incarichi a titolo principale ad altro dirigente, previo interpello;
- di stabilire inoltre che, per effetto del conferimento dell'incarico del Settore Genio civile Marche Sud al dirigente individuato nell'allegato A, resta vacante, nelle more dell'aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale dell'Area della dirigenza, il Settore Genio civile Marche Nord, il cui incarico, per ragioni di continuità dell'azione amministrativa, viene conferito ad interim al Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del territorio;
- di confermare, ai fini del conferimento degli incarichi, le retribuzioni di posizione associate alle diverse strutture dirigenziali come stabilito all'art. 3, comma 2, del CCDI Regione Marche 2024-2026, Area della Dirigenza FFL - Sezione Dirigenti - Annualità 2025 e specificatamente: per la fascia retributiva Direzione, l'importo di 70.000,00 euro, per le fasce retributive dei Settori: Settore 1, l'importo di 46.292,37 euro, Settore 2, l'importo di 37.500,00 euro, Settore 3, l'importo di 32.500,00 euro;
- di subordinare il conferimento dell'incarico dirigenziale alle dichiarazioni di insussistenza delle specifiche cause di inconferibilità e incompatibilità

previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle cause previste all'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione n. 64/2014;

- di stabilire che l'onere derivante dal presente atto viene stimato in complessivi euro 2.384.620,92 annui, comprensivo degli oneri riflessi stimati in euro 490.678,63 ed IRAP stimata in euro 149.894,88 e che, per l'anno 2025, la quota parte del relativo onere è stimata in complessivi euro 1.193.064,29 comprensiva degli oneri riflessi e dell'IRAP e trova copertura a carico dei seguenti capitoli del bilancio 2025/2027, annualità 2025:

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO	DECRETO DI IMPEGNO
2010310114	1931	23.160,82	D. 6/RUS DEL 10/01/2025
2010310113	1933	5.512,27	
2010310113	1935	667,03	
2010310112	1936	1.968,67	
2011010005	2286	591.538,36	D. 8/RUS DEL 10/01/2025
2011010005	2287	170.507,30	D. 8/RUS DEL 10/01/2025
2011010005	7563	57.019,29	D. 304/RUS DEL 21/05/2025
2011010016	2288	141.760,07	D. 8/RUS DEL 10/01/2025
2011010016	2289	41.781,81	D. 8/RUS DEL 10/01/2025
2011010016	7564	13.847,54	D. 304/RUS DEL 21/05/2025
2011010016	2292	24.885,69	D. 304/RUS DEL 21/05/2025
2011010016	2293	7.690,57	D. 304/RUS DEL 21/05/2025
2011010027	2294	50.628,60	D. 304/RUS DEL 21/05/2025
2011010027	2295	14.788,90	D. 304/RUS DEL 21/05/2025
2011010027	7565	4.945,55	D. 304/RUS DEL 21/05/2025
2130710074	2213	24.045,13	D. 8/RUS DEL 10/01/2025
2140210025	2235	6.304,14	D. 8/RUS DEL 10/01/2025
2130710075	2216	5.839,53	D. 8/RUS DEL 10/01/2025
2140210024	2231	1.617,18	D. 8/RUS DEL 10/01/2025
2130710075	2220	1.197,35	D. 8/RUS DEL 10/01/2025
2140210024	2233	695,38	D. 8/RUS DEL 10/01/2025
2130710076	2223	2.085,55	D. 8/RUS DEL 10/01/2025
2140210023	2230	577,56	D. 8/RUS DEL 10/01/2025

Trattasi di spesa di personale, da ricondurre alla casistica dell'allegato 4/2 par. 5,2 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. quanto all'imputazione dell'impegno di spesa.

Per gli anni successivi, trattandosi di spesa obbligatoria, le risorse verranno rese disponibili dalle rispettive leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del decreto legislativo n. 118/2011.

Allegato A

Strutture	Denominazione	Fascia retributiva Art. 3 comma 2 CCDI annualità 2025	Responsabile	Ruolo
<b>Segreteria generale</b>				
Direzione	Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Direzione	Nocelli Francesco Maria	T.Ind.
Settore	Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Settore 3	Tapanelli Pietro <i>interim</i>	T.D. art. 19 c. 5 bis D.lgs 165/01
<b>Avvocatura regionale e attività legislativa</b>				
Settore	Avvocatura	Settore 1	Simoncini Laura	T.Ind.
Settore	Attività legislativa e consulenza giuridica	Settore 1	Manciola Claudia	T.Ind.
Settore	Affari amministrativi	Settore 3	Bonvecchi Enrica <i>interim</i>	T.Ind.
<b>Programmazione integrata, UE e Risorse finanziarie, umane e strumentali</b>				
Settore	Controllo di gestione e sistemi statistici	Settore 1	Ambrosini Stefania	T.Ind.
Direzione	Bilancio, ragioneria e partite finanziarie	Direzione	Moretti Monica	T.Ind.
Settore	Debito e società partecipate	Settore 1	Recchi Fabrizio	T.D. art. 19 c. 6 D.lgs 165/01
Settore	Entrate tributarie e riscossioni coattive	Settore 1	Bonvecchi Enrica	T.Ind.
Direzione	Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali	Direzione	Pellei Andrea	T.Ind.
Settore	Monitoraggio e comunicazione integrata dei fondi	Settore 3	Bonvecchi Enrica <i>interim</i>	T.Ind.
Settore	Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di Stato	Settore 1	Pellei Andrea <i>interim verticale</i>	T.Ind.
Direzione	Risorse umane e strumentali	Direzione	Del Bello Daniela	T.Ind.
Settore	Provveditorato ed economato	Settore 3	Del Bello Daniela <i>interim verticale</i>	T.Ind.
Settore	SUAM - Soggetto Aggregatore	Settore 1	Santoni Luca	T.Ind.
<b>Infrastrutture e territorio</b>				
Settore	Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Settore 1	Borocci Maria Cristina	T.Ind.
Settore	Infrastrutture e viabilità	Settore 1	Ciani Ernesto	T.Ind.
Settore	Mobilità e TPL	Settore 1	Montironi Cinzia	T.Ind.
Settore	Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Settore 1	Bartoli Andrea	T.Ind.
Settore	Gestione del patrimonio immobiliare	Settore 1	Intorbida Paolo	T.Ind.
Direzione	Ambiente e risorse idriche	Direzione	Piccinini David	T.Ind.
Settore	Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Settore 1	Sbriscia Massimo	T.Ind.
<b>Protezione civile e sicurezza del territorio</b>				
Settore	Genio Civile Marche Sud	Settore 1	Taffetani Lucia	T.D. art. 19 c. 5 bis D.lgs 165/01

Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione				
Settore	Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Settore 1	Rocchi Massimo	T.D. art. 19 c. 6 D.lgs 165/01
Direzione	Politiche sociali	Direzione	Tartari Maria Elena	T.Ind.
Settore	Inclusione sociale e strutture sociali	Settore 2	Tartari Maria Elena <i>interim verticale</i>	T.Ind.
Settore	Contrasto al disagio	Settore 2	Paci Claudia	T.Ind.
Salute				
Settore	Planificazione sanitaria e PNRR	Settore 2	Simoncini Stefano	T.D. art. 19 c. 5 bis D.lgs 165/01
Settore	Risorse umane e formazione	Settore 1	Franchini Federica	T.D. art. 19 c. 5 bis D.lgs 165/01
Direzione	Sanità e integrazione sociosanitaria	Direzione	Masera Filippo	T.D. art. 19 c. 5 bis D.lgs 165/01
Settore	Spesa sanitaria e sociosanitaria	Settore 1	Mengoni Alessandro	T.D. art. 19 c. 5 bis D.lgs 165/01
Settore	Autorizzazioni e accreditamenti	Settore 2	Nocchi Marco	T.Ind.
Sviluppo economico				
Settore	Transizione digitale e informatica	Settore 1	Carota Serenella	T.Ind.
Settore	Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Settore 1	Marchegiani Paola	T.Ind.
Direzione	Attività produttive, imprese e cultura	Direzione	Tisi Daniela	T.D. art. 19 c. 6 D.lgs 165/01
Settore	Industria, artigianato e credito	Settore 1	Bertini Silvano	T.D. art. 19 c. 6 D.lgs 165/01
Settore	Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Settore 3	Tisi Daniela <i>interim verticale</i>	T.D. art. 19 c. 6 D.lgs 165/01
Direzione	Agricoltura e sviluppo rurale	Direzione	Bisogni Lorenzo	T.Ind.
Settore	Agroambiente - SDA AN	Settore 1	Luciani Roberto	T.Ind.
Settore	Competitività delle imprese - SDA MC	Settore 2	Luciani Roberto <i>interim</i>	T.Ind.

---

*Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di pubblicazione.*

*Dovranno essere inviati:*

- *per e-mail al seguente indirizzo*  
***ufficio.bollettino@regione.marche.it***

*referenti Ufficio Pubblicazione BUR:*

***Avv. Carmen Ciarrocchi***

***Maurizio Vecchio***

***Tiziana Capotondi***

- *per pec al seguente indirizzo:*  
***regione.marche.protocolliunata@emarche.it***

---

Editore:  
REGIONE MARCHE  
AUT. TRIBUNALE ANCONA  
N. 23/1971  
Direttore responsabile:  
Dott. PIETRO TAPANELLI.

**GLI ENTI LOCALI E TERRITORIALI DEVONO INSERIRE I PROPRI ANNUNCI NEL SITO:**

***<http://bur.regionemarche.it>***

***Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:***  
***<http://www.regionemarche.it/bur>***

---

Stampa: EDIPRESS sas  
ARIANO IRPINO (AV)